



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 104

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

**Allegato: Notiziario delle delegazioni  
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di mercoledì 21 gennaio 2009

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	<i>Pag.</i> 22
2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	» 25
3 <sup>a</sup> - Affari esteri . . . . .	» 41
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	» 48
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	» 51
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . .	» 57
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . .	» 67
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo . . . . .	» 85
11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .	» 92
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità . . . . .	» 102
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . .	» 106
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea . . . . .	» 157

### Commissioni riunite

5 <sup>a</sup> (Bilancio) e 6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro) . . . . .	<i>Pag.</i> 12
---	----------------

### Commissione speciale

Per la tutela e la promozione dei diritti umani . . . . .	<i>Pag.</i> 202
---	-----------------

### Giunte

Regolamento . . . . .	<i>Pag.</i> 5
-----------------------	---------------

### Commissioni bicamerali

Questioni regionali . . . . .	<i>Pag.</i> 206
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione . . . . .	» 214
Per l'infanzia . . . . .	» 216

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.*

**Sottocommissioni permanenti**

<i>2<sup>a</sup> - Giustizia - Pareri . . . . .</i>	<i>Pag.</i>	217
<i>4<sup>a</sup> - Difesa - Pareri . . . . .</i>	»	218
<i>6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro - Pareri . . . . .</i>	»	221
<i>10<sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo - Pareri . . . . .</i>	»	222
<i>13<sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri . . . . .</i>	»	223

---

<i>CONVOCAZIONI . . . . .</i>	<i>Pag.</i>	224
-------------------------------	-------------	-----

<b>Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali . . . . .</b>	<i>Pag.</i>	235
---	-------------	-----



## GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Mercoledì 21 gennaio 2009

### 5ª Seduta

*Presidenza del Presidente del Senato*

SCHIFANI

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

#### *SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLE COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Introduce i lavori il PRESIDENTE, il quale ricorda che è di nuovo all'attenzione della Giunta la questione relativa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Desidera innanzitutto rivolgere un sentito ringraziamento al senatore Boschetto, il quale nelle scorse settimane ha con grande impegno compiuto attenti approfondimenti in relazione alle complesse questioni giuridiche connesse all'ipotesi di revoca del senatore Villari.

Tuttavia, sono emersi fatti nuovi. Infatti, con una lettera pubblicata sul quotidiano «Il Corriere della Sera» in data 10 gennaio 2009, i Capi-gruppo del Popolo della Libertà dichiararono che, considerata la situazione che si era venuta a determinare per effetto della Presidenza del senatore Villari, i Gruppi stessi non avrebbero più partecipato ai lavori della Commissione. Ciò faceva seguito a quanto altri Gruppi di opposizione avevano già da tempo dichiarato e attuato.

In conseguenza di tali dichiarazioni, la seduta della Commissione di giovedì 15 gennaio – convocata per alcuni importanti e inderogabili adempimenti: tribune politiche per le elezioni regionali in Sardegna, costituzione della Sottocommissione permanente per l'accesso ed elezione del Consiglio di amministrazione della RAI – è andata sostanzialmente deserta. La Commissione è stata quindi nuovamente convocata per la giornata di martedì 20 gennaio.

L'esito di tali convocazioni è stato il seguente: alla seduta del 15 gennaio non ha partecipato alcun commissario, ad eccezione dei deputati Sardelli e Beltrandi, oltre al Presidente; la seduta successiva è stata convocata.

In data 15 gennaio i Presidenti delle Camere, congiuntamente, indirizzavano una missiva al senatore Villari, facendo appello alla sua sensi-

bilità, affinché rimettesse il proprio mandato di Presidente. Il senatore Villari, con lettera in data 16 gennaio, ha comunicato di non avere, in buona sostanza, alcuna intenzione di dimettersi.

Nelle giornate di lunedì 19 e martedì 20 gennaio sono pervenute alle Presidenze dei due rami del Parlamento lettere di 37 componenti della Commissione. Con tali missive essi ribadivano la propria intenzione di non partecipare ai lavori della Commissione e dichiaravano altresì di voler rimettere alla disponibilità delle Presidenze il proprio mandato.

I Presidenti dei Gruppi interessati hanno fatto sapere inoltre che non intendono procedere alla eventuale nomina dei sostituti. Già nel novembre dell'anno passato erano intervenute le dimissioni – dichiarate definitive e irrevocabili – dei rappresentanti in Commissione dei Gruppi dell'Italia dei Valori.

Da quanto sopra esposto – prosegue il Presidente – derivano due conseguenze che riguardano l'una il senatore Villari e l'altra la Commissione nel suo complesso.

Sotto il primo profilo sembra evidente che, di fronte all'atteggiamento dei Gruppi parlamentari di non rispondere alle convocazioni del Presidente della Commissione, il senatore Villari non sia più in grado di rappresentare la Commissione medesima. Viene così sostanzialmente frustrato il disposto dell'articolo 6, comma 1, del Regolamento interno, secondo il quale «Il Presidente della Commissione la rappresenta ....».

Aggiunge quindi che lo stato di totale paralisi dell'organo che si è prodotto negli ultimi giorni mette in discussione, in difetto di una iniziativa del senatore Villari, la Commissione stessa nella sua globalità. Poiché, allo stato degli atti, la Commissione non è in grado di funzionare – alla luce della comunicazione dei Presidenti dei Gruppi di non voler procedere in alcun caso alla sostituzione di un numero di componenti assolutamente maggioritario all'interno della Commissione – si può ritenere che ne derivi per i Presidenti dei due rami del Parlamento un potere-dovere di intervenire congiuntamente per ripristinare una corretta funzionalità da molto tempo impedita, ormai radicalmente mancante e a questo punto non più procrastinabile.

La paralisi della Commissione si risolve infatti nella lesione di una specifica attribuzione del Parlamento di livello costituzionale, in quanto – secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale – le attribuzioni di cui la Commissione bicamerale è investita «discendono dall'esigenza di garantire il principio, fondato sull'articolo 21 della Costituzione, del pluralismo dell'informazione, in base al quale la presenza di un organo parlamentare di indirizzo e vigilanza serve ad evitare che il servizio pubblico radiotelevisivo venga gestito dal Governo in modo «esclusivo o preponderante»» (ordinanza n. 61 del 2008, in relazione alla sentenza n. 225 del 1974).

L'unico rimedio a una situazione così straordinaria ed eccezionale, essendo anche risultati vani tutti i tentativi di composizione politica, consiste allora nella completa rinnovazione della Commissione. Un potere del genere va sicuramente riconosciuto ai Presidenti delle Camere sulla scorta

dei principi generali che disciplinano gli organi collegiali e, nell'ambito dell'ordinamento parlamentare, in base al principio – di diretta derivazione costituzionale (articolo 64 Cost.) – secondo il quale ai Presidenti di Assemblea spetta l'onere di assicurare il corretto funzionamento di tutti gli organi parlamentari (articolo 8 R.S. e articolo 8 R.C.).

D'altronde, un potere-dovere siffatto trova uno specifico punto di emersione, nei Regolamenti parlamentari, proprio in relazione ad un organo particolarmente garantito quale la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari: «Qualora la Giunta, sebbene ripetutamente convocata dal suo Presidente, non si riunisca da oltre un mese, il Presidente del Senato provvede a rinnovarne i componenti (articolo 19, comma 3, R.S. e corrispondente articolo 17, comma 4, R.C.).

Di fronte all'esigenza di consentire alla Commissione di procedere ad adempimenti ormai indifferibili che hanno anche uno specifico rilievo costituzionale – esigenza che ha un valore non solo politico, ma anche giuridico – sottopone quindi alla valutazione della Giunta la proposta di procedere alla rinnovazione dell'organo nel suo complesso, attraverso la revoca di tutti i suoi componenti, la nomina dei nuovi membri e la sua ricostituzione.

Ricorda altresì che nella giornata odierna il Presidente della Camera ha convocato la Giunta per il Regolamento, al fine di sottoporre a quell'organo – alla luce delle motivazioni innanzi esposte – analoga proposta.

In conclusione, senza nascondere una certa amarezza dovuta alla lungaggine ed alla difficoltà di pervenire ad una definizione della vicenda che si è venuta sviluppando nel corso delle ultime settimane, si dice convinto che la soluzione di procedere al rinnovo integrale della Commissione non solo appare idonea ed opportuna, ma altresì un atto doveroso. Tuttavia, occorre ribadire che l'ipotesi di revocare il senatore Villari dall'organo era comunque fondata su presupposti giuridici e supportata da significativi precedenti formati nella prassi. A tal riguardo, ricorda altresì che la Giunta per il Regolamento della Camera dei deputati si è di recente pronunciata nel senso che un componente della Giunta delle autorizzazioni, che non aveva più titolo a permanere in quell'organo di garanzia – nonostante facesse parte dell'Ufficio di Presidenza della Giunta stessa – potesse essere invitato formalmente a dimettersi, e, in difetto di tali dimissioni, fosse soggetto a revoca.

Nella vicenda al nostro esame, la soluzione di procedere al rinnovo dell'intera Commissione è stata quella che è sembrata più adeguata, tenuto conto del completo mutamento dello scenario da ultimo verificatosi.

Su tale proposta invita i componenti della Giunta ad esprimere il proprio avviso.

Interviene il senatore QUAGLIARIELLO il quale premette innanzitutto che, per propria inclinazione culturale, si trova senz'altro a prediligere la soluzione più connotata in senso politico rispetto a quella di carattere regolamentare. Si ritiene anch'egli convinto però che la via della revoca del senatore Villari da componente della Commissione fosse giuridi-

camente fondata. Sin dall'inizio della travagliata vicenda il suo Gruppo ha mantenuto un atteggiamento ragionevole e prudente, al fine di un contemperamento delle esigenze in campo. Proprio dalla prudenza e dalla tenacia con la quale si è tentato fino in fondo di percorrere questa via, è discesa la decisione, assunta dai Gruppi del Popolo della Libertà di Camera e Senato, di non partecipare ai lavori della Commissione medesima. Va sottolineato poi che lo stesso comportamento del senatore Villari ha in una qualche misura – determinando l'ampliamento dei confini della vicenda – concorso ad individuare l'unica ragionevole soluzione allo stato di paralisi funzionale in cui si è venuta a trovare la Commissione.

È infatti da ricondurre alla scelta del senatore Villari di condizionare le proprie eventuali dimissioni all'avvenuta elezione del Consiglio di amministrazione della RAI, elezione che mai avrebbe potuto avere luogo vista la mancata partecipazione ai lavori di un numero maggioritario dei componenti la Commissione, il presupposto fondativo della soluzione di procedere al rinnovo dell'organo. Ed è da respingere l'obiezione, possibile in base ad un ragionamento del tutto formalistico, che debba essere escluso il parallelismo tra la situazione di malfunzionamento della Commissione bicamerale e quella che all'interno delle norme regolamentari viene assunta (art. 19 del Regolamento del Senato e art. 17 del Regolamento della Camera) come idonea a legittimare l'esercizio del potere presidenziale di rinnovo della Giunta delle elezioni.

In realtà, in seguito all'approvazione dell'ultima legge di sistema che ha riguardato, tra l'altro, attribuzioni e poteri della stessa Commissione, si comprende che la *ratio* sottesa a talune funzioni di questo organismo bicamerale e della Giunta delle elezioni è in parte la medesima. Per entrambi tali organi di garanzia, non può non parlarsi di una competenza a compiere atti dovuti e giuridicamente indifferibili. D'altra parte, sin dagli inizi della vicenda i Gruppi di maggioranza dichiararono che non avrebbero in alcun modo proceduto alla elezione del Consiglio di amministrazione della RAI senza il concorso dei parlamentari dell'opposizione.

A ben vedere – prosegue il senatore Quagliariello – le dimissioni volontarie di 37 dei componenti di quell'organismo su 40 accrescono il fondamento giuridico e l'opportunità politica della soluzione prospettata dalla Presidenza del Senato d'intesa con la Presidenza dell'altro ramo del Parlamento. Tale soluzione, confortata dal parere che sarà reso dalle Giunte per il Regolamento, risulterà in una certa misura più garantita e protetta. Va infine sottolineato che il rinnovo dell'intera Commissione appare preferibile perché – rispetto alla diversa ipotesi della revoca del senatore Villari – evita il rischio di una eccessiva prevalenza dei Gruppi rispetto alla posizione dei singoli parlamentari.

Ha quindi la parola il senatore DIVINA il quale, nel premettere che il proprio Gruppo di appartenenza non si è mai sottratto ad ogni tentativo di soluzione di questa complessa questione politica e giuridica, ritiene però di dover esprimere alcune preoccupazioni. Ciò pur nella condivisione della proposta, avanzata dal Presidente, di procedere al rinnovo integrale della



Commissione. Tali preoccupazioni discendono dal rischio che anche la vicenda in oggetto – per come si è venuta a sviluppare e concludere – possa contribuire a quella deriva, ormai già avviata, verso l'accrescimento della posizione dei partiti in Parlamento rispetto ai singoli parlamentari, in possibile contrasto con l'articolo 67 della Costituzione.

Il senatore CECCANTI ribadisce il proprio convincimento sulla legittimità dell'ipotesi di revoca che avrebbe costituito certo una soluzione giuridicamente non meno percorribile di quella oggi illustrata dalla Presidenza del Senato. Va infatti rilevato che i principi che presidono alla costituzione degli organismi bicamerali – proporzionalità e rappresentatività – devono essere osservati anche nel corso dell'attività di questi ultimi. Peraltro, così come compiutamente esposto nella relazione del Presidente, appare convincente il fondare la soluzione del rinnovo integrale della Commissione sul potere-dovere di cui all'articolo 8 di entrambi i Regolamenti, che discende dalla previsione di cui all'articolo 64 della Costituzione. Ed è innegabile che tale potere di ripristino della funzionalità della Commissione bicamerale trova conforto nell'articolo 19, comma 3, del Regolamento del Senato e nella analoga norma contenuta nell'articolo 17, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati. È chiaro altresì che il potere di rinnovo dell'organismo bicamerale non si basa solo sull'applicazione in via analogica della citata disciplina regolamentare relativa alla Giunta delle elezioni e delle immunità (e all'omologo organismo della Camera dei deputati), ma ha fondamento in un generale potere implicito di rinnovo degli organi colpiti da paralisi funzionale cui la stessa Corte Costituzionale, sia pur indirettamente, ha fatto riferimento in due recenti sentenze: la n. 27 del 2004 e la n. 339 del 2005. Non è un caso, del resto, che la più autorevole dottrina – la cui opinione è stata riportata su importanti quotidiani – ritiene preferibile il rinnovo dell'intero organismo bicamerale rispetto all'ipotesi della revoca individuale del senatore Villari.

Il senatore D'ALIA rileva come l'articolo 64 della Costituzione imponga direttamente di perseguire il buon andamento dei lavori parlamentari anche negli organismi bicamerali e segnatamente nella Commissione in oggetto. Ne discende dunque un potere-dovere dei Presidenti dei due rami del Parlamento di porre in essere tutti gli atti volti a garantire il funzionamento di tali organismi. Alla luce di queste considerazioni, ritiene di condividere il contenuto della proposta avanzata dalla Presidenza.

La senatrice FINOCCHIARO desidera innanzitutto ringraziare la Presidenza e il senatore Boschetto per l'attenzione e la cura costanti con le quali è stata seguita la vicenda, aperta peraltro da un'iniziativa del suo Gruppo che aveva lamentato uno squilibrio nella rappresentatività in seno alla Commissione. Concorda poi con molte delle osservazioni formulate circa la piena legittimità della ipotesi di revoca del senatore Villari, sulla quale si erano concentrati i lavori della Giunta per il Regolamento nelle ultime sedute.

Ella esprime apprezzamento altresì per quanto dichiararono, in tempi risalenti, i Presidenti dei Gruppi parlamentari del Popolo della Libertà circa la loro intenzione di non procedere all'elezione del Consiglio di Amministrazione della RAI in mancanza della partecipazione ai lavori della Commissione da parte dei Gruppi di opposizione. Altrettanto condivisibile, perché pervasa dalla stessa logica, appare la proposta avanzata dal Presidente del Senato. Questa si configura infatti come un rimedio, prudente ed equilibrato, volto a perseguire l'obiettivo di garantire la funzionalità della Commissione che rimane interesse comune di tutti i Gruppi parlamentari.

Il PRESIDENTE dà quindi conto di uno schema di parere del seguente tenore:

«La Giunta per il Regolamento,

integralmente richiamata e condivisa la relazione del Presidente del Senato circa la situazione determinatasi nella Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a seguito delle dimissioni dall'organo di 37 dei 40 componenti e della dichiarazione dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, comunicata ai Presidenti delle Camere, che nessun membro dei propri Gruppi parteciperà ai lavori dell'organo fino alla soluzione della questione del relativo Presidente, e che pertanto essi non intendono provvedere alla sostituzione dei dimissionari con altri parlamentari appartenenti ai rispettivi Gruppi;

tenuto conto della assoluta straordinarietà ed eccezionalità della vicenda e preso atto dell'esito infruttuoso di tutti i tentativi esperiti dalle Presidenze delle Camere per giungere ad una soluzione politica della vicenda;

esprime il parere

che debba riconoscersi in capo ai Presidenti delle Camere, d'intesa fra loro, al fine di ripristinare le condizioni di funzionamento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il potere di procedere al rinnovo integrale dell'organo, da esercitare tempestivamente attraverso la revoca di tutti i suoi componenti, la nomina dei nuovi membri e la sua ricostituzione. Ciò, stante la accertata, permanente ed irreversibile impossibilità della Commissione stessa – titolare di competenze essenziali nell'ordinamento e di una funzione «di garanzia costituzionalmente fondata e riconosciuta» dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (ord. n. 61 del 2008) – di svolgere le proprie funzioni».

Il PRESIDENTE precisa quindi che la parte dispositiva del parere è di formulazione identica a quella sottoposta all'attenzione della Giunta per il Regolamento della Camera dei deputati.

Segue quindi un breve dibattito cui prendono parte i senatori QUAGLIARIELLO, CARUSO, CECCANTI, D'ALIA, FINOCCHIARO e GIULIANO.

A tutti replica il PRESIDENTE, svolgendo alcune precisazioni circa l'esatta portata della espressione «revoca di tutti i suoi componenti» contenuta nella parte dispositiva del parere. Prende quindi atto della proposta – avanzata dal senatore Giuliano e condivisa dalla Giunta tutta – di sostituire nella parte dispositiva del parere la parola: «ripristinare» con la parola «garantire».

La Giunta conviene all'unanimità sul testo del parere, nella nuova formulazione.

*La seduta termina alle ore 10.*

**COMMISSIONI 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIUNITE****5<sup>a</sup> (Bilancio)****6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)**

Mercoledì 21 gennaio 2009

**8<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione*  
**BALDASSARRI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1315) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente BALDASSARRI, cogliendo l'occasione di una nuova riunione delle Commissioni riunite, precisa che il proprio intervento nella seduta antimeridiana di oggi dell'Assemblea, sul contenuto dei lavori delle Commissioni riunite in materia di federalismo fiscale, era riferito alle interpretazioni date da alcuni senatori delle proprie dichiarazioni e non a quanto riportato dal resoconto sommario.

Ricorda che nella seduta di ieri sono stati svolti gli interventi illustrativi dei due relatori. Prima di dare avvio al dibattito, d'intesa con il presidente Azzollini, fa presente che nella seduta notturna di questa sera, si concluderà la discussione generale in modo da riservare le sedute già convocate per domani e dopodomani all'esame degli emendamenti, per concludere entro la settimana l'esame del disegno di legge. Per quanto riguarda pertanto le eventuali modifiche del calendario delle Commissioni

riunite, osserva che ogni decisione in merito potrà essere valutata alla luce dell'andamento dei lavori dell'Assemblea impegnata ad esaminare il disegno di legge sul federalismo fiscale, convivendo fin d'ora l'ipotesi di anticipare la conclusione dell'esame del disegno di legge n. 1315 rispetto al calendario già diramato ove l'andamento dei lavori dell'Assemblea della corrente settimana lo rendesse possibile.

Dopo gli interventi dei senatori Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) e MERCATALI (*PD*), il presidente BALDASSARRI ribadisce l'orientamento precedentemente espresso. Dà conto quindi della lettera inviata dal Presidente del Senato ai Presidenti delle due Commissioni e della loro relativa risposta in merito alla qualificazione del disegno di legge in titolo quale disegno di legge sostanzialmente collegato alla manovra finanziaria in analogia con l'esame svolto alla Camera dei deputati e in continuità con i precedenti procedurali analoghi. In base a tale qualificazione dà conto del regime procedurale degli emendamenti riferiti al testo del disegno di legge.

In riferimento a tale comunicazione interviene il senatore LUSI (*PD*) il quale si riserva di esprimere una valutazione in merito, dichiarando peraltro che avrebbe preferito che tale questione fosse stata sottoposta ad un apposito Ufficio di Presidenza.

Si apre il dibattito.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) rimarca criticamente che l'atteggiamento ingiustificatamente ottimistico con il quale il Governo sembra voler affrontare la crisi economica globale evidenzia una scarsa consapevolezza della gravità dei suoi effetti sul mercato del lavoro, sulla produzione industriale e sull'andamento delle esportazioni e dei mercati azionari. L'evoluzione della crisi è infatti esemplificata dal livello di capitalizzazione delle maggiori banche italiane negli ultimi mesi: è al riguardo emblematico il caso dell'Unicredit che in otto mesi ha registrato una riduzione del 75 per cento del valore del proprio capitale sociale.

Dopo aver rilevato che la crisi minaccia di investire seriamente alcuni settori storici dell'economia reale, come quello della produzione di oggetti in ceramica, sottolinea criticamente che le misure contenute nel decreto-legge n. 155 del 2008 non si sono dimostrate affatto in grado di conseguire l'obiettivo di assicurare una continuità nell'erogazione del credito alle piccole e medie imprese da parte delle banche, mentre gli interventi a sostegno del reddito delle famiglie risultano insoddisfacenti e inefficaci, come dimostrato dal recente fallimento della carta per gli acquisti.

L'oratore non reputa convincente invocare l'origine internazionale della crisi, innescata dal progressivo deterioramento dei mutui statunitensi *sub-prime*, dal momento che, ad esempio, l'attuale indebitamento degli enti locali nei confronti degli intermediari finanziari è stato favorito dalla decisione assunta con la legge finanziaria del 2001 dall'allora ministro

dell'economia e delle finanze, Giulio Tremonti, di consentire la ristrutturazione del debito accumulato attraverso il ricorso agli strumenti derivati.

A fronte della recessione globale e delle difficoltà delle imprese, anche bancarie, sottolinea che l'Italia non è affatto esente dai gravi rischi economici corsi da altri Paesi, giudicando fuorviante il raffronto tra le stime di riduzione del PIL nel 2009, che fa registrare una perdita maggiormente contenuta per il sistema economica nazionale.

Il Governo dovrebbe quindi porre in essere una politica di bilancio di carattere espansivo per rilanciare i consumi, sostenendo al contempo il potere d'acquisto delle famiglie e dei lavoratori. In secondo luogo, occorrono misure di incentivo all'erogazione di flussi finanziari da parte delle banche ai settori produttivi, sull'esempio degli interventi adottati dal Governo francese. Al contrari, le banche italiane sembrano intenzionate a operare in concorrenza con i titoli di Stato attraverso l'emissione di obbligazioni ad alto rendimento che si giovano tuttavia della garanzia pubblica.

Dopo aver espresso l'avviso che vi saranno problemi nell'azione di contenimento del debito pubblico, considerata l'imminente scadenza di un cospicuo *stock* di titoli di Stato con un differenziale in continua crescita rispetto ai *bund* tedeschi, giudica inefficaci le misure contenute nel decreto-legge in esame. Ciò vale, in particolare, per la riduzione al 4 per cento del tasso d'interesse dei mutui immobiliari, attesa la presenza di condizioni inferiori di tasso nel mercato attuale, nonché per le norme introdotte dalla Camera dei deputati sulla commissione di massimo scoperto, che continua a rappresentare un costo indebito addossato dalle banche alle imprese.

Conclude il proprio intervento ribadendo l'orientamento contrario della propria parte politica rispetto al contenuto del decreto-legge, in base al presupposto che il decisore politico deve contrastare in ogni modo i comportamenti impropri di alcuni settori del sistema bancario.

Il senatore VACCARI (*LNP*), anche in riferimento alle osservazioni del senatore Lannutti, ritiene più che adeguata la risposta del Governo alla crisi economica globale, la quale peraltro è in linea con le misure adottate negli altri Stati dell'Unione europea. In secondo luogo, ritiene che il sistema economico italiano stia comunque dimostrando una tenuta solida rispetto alle conseguenze che la crisi finanziaria ha prodotto in altri Paesi, con l'emergere di gravi tensioni sociali.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) osserva che il decreto-legge, che ha preso forma alla fine di novembre, contiene due tipologie di misure: l'una volta a fronteggiare la crisi economica e l'altra di carattere strutturale per il sostegno alle famiglie e alle imprese. Giudica quindi avveduta la decisione del Governo, in continuità con la linea di rigore nella gestione della finanza pubblica e la stabilizzazione dei saldi di bilancio, ritenendo di conseguenza condivisibile anche la decisione di non intervenire con una manovra eccessivamente corposa, come auspicato da altre forze politiche.

Occorre infatti considerare che lo *stock* di debito pubblico permane molto alto, restringendo quindi i margini entro i quali il Governo può operare le proprie scelte di politica economica.

Ciò posto, si è opportunamente preferito introdurre misure specifiche e puntuali, come gli ammortizzatori sociali e i benefici economici alle famiglie a basso reddito, nella consapevolezza che a un non auspicabile incremento della spesa sul versante sociale ed economico non avrebbe quasi sicuramente fatto riscontro un corrispondente aumento dei consumi. Essi al contrario, prosegue l'oratore, potrebbero essere tesaurizzati oppure tradotti nell'acquisto di beni di importazione.

A fronte del quadro descritto ritiene pienamente giustificato il cauto ottimismo del Governo, soprattutto nell'analisi della maggiore solidità del sistema bancario italiano, ad eccezione di quei gruppi bancari che si trovano in difficoltà, forse anche in conseguenza di scelte gestionali poco oculate.

Anche il mercato immobiliare interno presenta caratteri di minore debolezza, con un attenuato rischio di fenomeni speculativi, grazie alle caratteristiche proprie dell'economia italiana, consistenti nella propensione al risparmio e nella circostanza che le famiglie italiane sono in larga parte proprietarie degli immobili che occupano.

In conclusione, ritiene che il Governo abbia bene operato nel concentrare i suoi interventi nel sostenere il potere d'acquisto di quelle fasce sociali maggiormente svantaggiate, per contenere i rischi di disoccupazione e di diminuzione del reddito.

Il presidente BALDASSARRI giudica essenziale delineare il quadro entro il quale va affrontato e risolto il problema della dimensione della manovra economica rispetto all'evoluzione più recente della crisi, le cui conseguenze sono comunque state sottovalutate, nell'analizzare la situazione dell'Italia, dal momento che in un primo tempo non si è avuta la consapevolezza che proprio per le sue caratteristiche il sistema produttivo interno presentava un maggiore rischio di trasferimento della crisi all'economia reale.

La discussione deve quindi muovere dalla consapevolezza che la politica economica elaborata dalla Commissione europea e dalla Banca centrale europea risulta assolutamente erranea. Ritiene infatti paradossale che le autorità comunitarie indichino una stima di riduzione del PIL europeo pari al 2 per cento, con il che tutti gli Stati membri non sarebbero in grado di rispettare i vincoli di bilancio previsti dal patto di stabilità e crescita, e al contempo prevedano che il tasso d'inflazione si attesti all'1 per cento.

Dopo aver osservato che la minore riduzione del PIL italiano rispetto agli altri Paesi europei non deve indurre a un eccessivo ottimismo, considerata comunque la presenza di un debito pubblico particolarmente elevato, sottolinea che l'analisi degli andamenti tendenziali della crescita economica e del PIL evidenziano fattualmente una correlazione tra la crescita e il tasso di inflazione. Inoltre il cambio euro dollaro ai valori attuali,

seppur in frenata, rimane comunque elevato ai fini della competitività dell'economica dell'area euro.

Nel recuperare uno spazio per la politica economica nazionale, rispetto ai vincoli concordati in sede comunitaria, occorre tener conto che l'entità della manovra finanziaria attivata dal Governo è la massima possibile rispetto alla stima di previsione del *deficit* al 3,8 per cento del PIL.

Di conseguenza, la prospettiva di elaborare una manovra di carattere espansivo, capace di produrre effetti strutturali sull'economia, va valutata lasciando invariato il livello di *deficit*, affrontando il problema delle modalità attraverso cui reperire le risorse necessarie, mediante una razionale riduzione della spesa corrente, che consenta di finalizzare in modo migliore gli impieghi pubblici, evitando sprechi e distorsioni, in particolare per i maggiori comparti di spesa pubblica, come la sanità.

In conclusione, ribadisce l'urgenza che il decisore politico delinei un programma di interventi economici che tenga conto dei fattori sopraevendenziati, anche alla luce del federalismo fiscale che il Parlamento si appresta ad approvare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

### **9<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione*  
**BALDASSARRI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.*

*La seduta inizia alle ore 21,30.*

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1315) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.



Il presidente BALDASSARRI ricorda che è stata avviata nella scorsa seduta la discussione generale.

Il senatore MORANDO (*PD*) fa presente che i tempi di approvazione del provvedimento in titolo sono talmente ristretti da non consentire di apportare modifiche da parte del Senato. Tuttavia, è possibile sviluppare un dibattito sulle misure più opportune per fronteggiare la crisi, in vista di prossimi provvedimenti legislativi. La recessione in corso è molto forte e avrà effetti di medio termine. Nemmeno gli analisti e i centri di ricerca più accreditati assumono il rischio di predirne i tempi e l'ampiezza. Ciò non toglie che gli effetti negativi sul reddito e sull'occupazione sono allarmanti se confrontati con l'esperienza di crisi economiche già avvenute nel passato. Si tratta, ovviamente, di una crisi che ha una dimensione globale alla quale si fa fronte senza poter disporre di strumenti di *governance* globali. Infatti, il sistema del credito risulta essere molto integrato mentre la regolamentazione del credito ha una dimensione nazionale. Naturalmente, in ambito europeo, sono state poste in essere forme di coordinamento che porteranno in futuro ad un'uniformità di regole ma rispetto a questi aspetti l'Europa sta accumulando un ritardo notevole. Nemmeno l'espansione dei consumi nelle economie emergenti – fattore che potrebbe controbilanciare gli effetti negativi della crisi – potrà avvenire nei tempi necessari.

Da ciò discende che la situazione economica tenderà a peggiorare nel prossimo futuro e, a tal riguardo, ritiene irresponsabili le dichiarazioni svolte nei giorni scorsi dal Presidente del Consiglio dei ministri volte a propagandare un ottimismo fuori luogo con l'effetto di causare un'ulteriore sfiducia nella politica che non aiuta la ripresa delle variabili economiche.

Sottolinea poi che l'inutile discussione svolta nei mesi precedenti sulle origini della crisi sia ormai superata dai fatti che hanno dimostrato come gli squilibri dell'economia reale abbiano determinato le condizioni della crisi finanziaria. Di fronte a problemi globali occorre agire a livello globale riconoscendo che gli interventi posti in essere a livello nazionale, da soli, non consentono di uscire rapidamente dalla recessione. Ciò non toglie che le misure adottate a livello nazionale possano produrre effetti positivi sulle variabili economiche, perché sono coordinate a livello europeo.

In particolare, fa presente che esistono tre fattori che espongono maggiormente alle conseguenze negative della crisi: rispetto agli altri paesi europei manca un sistema universale di protezione contro la disoccupazione ed anzi si registrano forti sperequazioni tra categorie di lavoratori per cui una componente significativa di lavoratori precari sono privi di protezione rispetto ad una recessione forte e duratura; il livello del debito pubblico è più alto degli altri Paesi; la produttività totale dei fattori della produzione è in diminuzione da moltissimi anni e determina una riduzione della quota del commercio mondiale. Affianco a questi aspetti di debolezza del sistema produttivo italiano, tuttavia, vi sono dei fattori di forza da non sot-

tovalutare quali la dimensione elevata dal risparmio privato ed il peso rilevante del settore manifatturiero nell'economia nazionale che può giovare, in questa fase, della significativa riduzione dei prezzi dei fattori produttivi.

Rispetto a questi fenomeni, la posizione del Partito Democratico è quella di ritenere che vi sia spazio per l'efficacia di una politica fiscale operata a livello nazionale che utilizzi la leva di bilancio per ridurre gli effetti negativi sul piano sociale ed economico. Chiarisce che la proposta non mira a favorire un uso irresponsabile della spesa pubblica in *deficit*, ma mira a mettere in campo una manovra espansiva operata attraverso una riduzione del gettito, di circa 16 miliardi di euro, pari a 1 punto percentuale del PIL, nel 2009 compensata – in una prospettiva triennale – da una riduzione delle spese pari, rispettivamente, allo 0,5 per cento del PIL nel 2010 e all'1,5 per cento del PIL nel 2011. Si tratta quindi di mettere in campo risorse aggiuntive compatibili con l'obiettivo della stabilità. La posizione del Governo è volta invece a non riconoscere la possibilità di manovre espansive sulla base di un duplice presupposto: in primo luogo, in modo non esplicito, si spera di beneficiare delle esternalità positive derivanti dalle politiche economiche espansive degli altri paesi europei; in secondo luogo, si teme, non senza qualche fondamento, che il peggioramento dei saldi di finanza pubblica possano peggiorare il merito di credito determinando un aumento dell'onere del debito di dimensione tale da compensare gli effetti positivi della manovra aggiuntiva. Timore, quest'ultimo, che è superato ponendo in essere, sin da subito, una manovra compensata nel triennio, anziché annualmente. Comprende come la proposta della propria parte politica costituisca un intervento difficile dal punto di vista delle scelte politiche ma ritiene altresì che soltanto questa opzione possa far fronte all'eccezionalità della situazione. Ogni altra posizione alternativa, a suo giudizio, è insostenibile nel tempo. Sarà necessario infatti mettere in campo una manovra aggiuntiva che se dovesse intervenire nella fase più acuta della crisi rischierebbe di essere inefficace. Va, pertanto, colta questa opportunità per evitare che interventi di sostegno all'economia vengano adottati in un contesto più difficile. In questa prospettiva, il Partito Democratico ha ripresentato, in questa sede, gli stessi interventi proposti durante la manovra di bilancio sotto forma di emendamenti. Conclude rilevando come ogni altro orientamento volto a perseguire una politica di bilancio prudente che non fornisca uno stimolo all'economia risulti socialmente, politicamente ed economicamente insostenibile.

Interviene il presidente BALDASSARRI per condividere il metodo di confronto emerso dall'intervento del senatore Morando, rilevando un'impostazione che ricalca il proprio intervento svolto nella scorsa seduta. Sottolinea, tuttavia, come non si debba confondere la leva del bilancio con la politica economica finanziata attraverso ricorso al *deficit*. Un peggioramento dei saldi di finanza pubblica sarebbe insostenibile per il Paese. Riconosce, comunque, la necessità di trovare il coraggio di fare alcune scelte da attuare con una manovra aggiuntiva ma con il vincolo di mantenere in-

variato il *deficit*. Avverte che per svolgere un confronto su questi temi ha presentato una proposta emendativa che attua una manovra di 32 miliardi euro, pari a 2 punti percentuali di PIL, indicando da un lato i mezzi di copertura e dall'altro i settori nei quali allocare le risorse aggiuntive. Auspica, su questo, che la maggioranza e l'opposizione, al di là delle misure proposte nel dettaglio, possano condividere lo stesso metodo di lavoro.

Interviene quindi la senatrice LEDDI (*PD*) a giudizio della quale i contenuti del provvedimento in titolo non sembrano corrispondere al livello e alla vastità della crisi in atto, recando misure particolaristiche e settoriali, in confronto alla globalità degli effetti della stessa. Di fronte ai cambiamenti rapidi e radicali alle strutture del capitalismo mondiale imposti dalla crisi, il decreto-legge più che predisporre misure in grado di tentare di riavviare un percorso di crescita, sembra più aderente ad una filosofia minimalista del ministro Tremonti, al quale non sembrano stare a cuore interventi sociali e fiscali finalizzati ad attenuare gli effetti della crisi. A tale difetto contenutistico si aggiunge anche una erronea impostazione di fondo, laddove il Governo non ha ritenuto opportuno discutere preliminarmente sulle cause e sulla portata della crisi per proporre scelte, anche condivise, con l'opposizione in modo da proporre scelte difficili ma in grado di affrontare le debolezze strutturali dell'economia italiana. A suo parere, infatti, è mancato negli anni precedenti la consapevolezza dell'enorme distorsione imposta all'economia globale da una crescita relativa dell'economia finanziaria assolutamente distante dai ritmi di crescita dell'economia reale: né i regolatori né i controllori hanno avuto la capacità di agire e sembrano oggi incapaci di predisporre misure attenuate. Risultano quindi assolutamente fuori luogo le prese di posizione ottimistiche sulla relativa tenuta del sistema economico italiano, pur nella consapevolezza che la crisi economica potrà essere superata e avrà come esito il riposizionamento geopolitico degli attuali attori mondiali. Ritiene tuttavia condivisibile un approccio volto a sottolineare l'esigenza di tutelare la capacità manifatturiera del Paese, dando forza proprio a quei settori che nel 2008 hanno continuato a sostenere l'*export* e i prodotti nazionali. Conclude esprimendo la convinzione che il decreto-legge, con misure assolutamente inadeguate, manca proprio tale obiettivo strategico.

Interviene quindi il senatore BARBOLINI (*PD*), a giudizio del quale l'inadeguatezza del decreto-legge si evince sia dal confronto con la dimensione e la profondità della crisi in atto, sia dall'analisi delle singole misure adottate dal Governo. In particolare, le misure a sostegno della famiglia, pur in astratto condivisibili, non incidono in misura rilevante sul sostegno alla domanda, l'intervento sui mutui edilizi appare in grave ritardo e gli stanziamenti sul fondo per le locazioni abitative reintegrano solo in parte le riduzioni già apportate dallo stesso Governo. Sulla fiscalità a favore delle imprese le misure adottate, in linea teorica condivisibili, sono inefficaci poiché non semplificano gli adempimenti a carico dei contribuenti e operano con limiti stringenti di spesa. Al di là dei vincoli di bilancio,

infatti, c'è una scelta minimalista che appare del tutto fuori luogo, come si evince ad esempio per le misure sugli studi di settore. Tutto ciò considerato, emerge quindi il dubbio che il Governo abbia scelto di adottare un profilo basso di scelte poco incisive, lasciando comunque intendere che, stante la recessione in atto i controlli sul rispetto dell'obbligazione tributaria e la lotta all'evasione fiscale saranno meno stringenti. Per sciogliere tale dubbio, del resto, il Governo potrebbe presentare al Parlamento, ancorché in ritardo sui tempi previsti dalla legge, la relazione sugli effetti e l'andamento alla lotta all'evasione fiscale: tale documento potrebbe costituire la base per compiere un'analisi condivisa degli strumenti per adottare un nuovo patto tra fisco e contribuenti. Le misure in materia di agevolazione edilizia per le ristrutturazioni di tipo energetico recate dal decreto-legge, invece, vanno in direzione opposta, poiché riducono fortemente il sostegno ad un settore essenziale come l'edilizia che sta subendo in maniera molto forte gli effetti della crisi. Conclude richiamando l'attenzione sulla circostanza che le previsioni per il 2009 fanno emergere un rapporto deficit/PIL stimato al 3,8 per cento, con uno sfioramento dei parametri fissati in sede comunitaria, senza che questo abbia un sostanziale effetto per l'economia nazionale.

Il senatore GIARETTA (PD) osserva che con il decreto-legge in esame si può considerare conclusa una stagione inaugurata con la manovra di luglio scorso, durante la quale il Governo ha affastellato una serie di provvedimenti in materia economica e fiscale senza raggiungere alcun obiettivo consistente e duraturo di rilancio dell'economia, ragion per cui è facile ipotizzare a breve un'ulteriore manovra. Il quadro macroeconomico e programmatico alla base della manovra di luglio è completamente superato, mentre la stima della caduta della crescita del PIL per il 2009 rende la stessa legge finanziaria approvata qualche settimana fa di scarsa utilità. La preoccupazione per l'andamento dell'economia è accresciuta anche dalla circostanza che il Paese è più fragile rispetto alle crisi degli anni passati, poiché è sotto gli occhi di tutti la minore capacità degli organismi politici e sindacali di rappresentare gli interessi e di proporre politiche di coesione. Rispetto a tale situazione la politica di bilancio è in chiaro affanno e mostra anche dati contraddittori, poiché la crescita esponenziale del fabbisogno pubblico negli ultimi mesi del 2008 non sembra avere effetti significativi sull'economia reale. In tale frangente l'atteggiamento del Governo, che sembra continuamente sottostimare la gravità della crisi, potrebbe essere interpretato come un segno di sostanziale sfiducia sulla validità delle stime degli andamenti di finanza pubblica, con una perdita di credibilità, che, nelle circostanze attuali, rischia di far pagare al Paese per scarsa trasparenza e chiarezza, un costo molto più alto. Viceversa la propria parte politica ritiene fondamentale aggredire le ragioni della crisi su tre versanti, rappresentati dalla liquidità delle imprese, il sostegno sociale per i precari e i disoccupati e l'utilizzo degli enti locali quale volano per la spesa pubblica infrastrutturale. Dopo aver sottolineato la sostanziale contraddittorietà tra l'analisi di tipo culturale e teo-

rico che in questi mesi vede protagonista il Ministro dell'economia e le scelte che lo stesso compie in materia fiscale e finanziaria, sottolinea criticamente che il decreto-legge non contenga alcuna misura innovativa rispetto alla gravità della crisi, citando ad esempio la sostanziale sterilizzazione di norme, in passato di grande efficacia, come le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie di tipo energetico.

Interviene per la replica il senatore CONTI (*PdL*), relatore per la 6<sup>a</sup> Commissione, a giudizio del quale l'esame parlamentare del decreto-legge potrebbe costituire l'occasione, come è emerso già nel corso del dibattito, per affrontare i nodi della grave crisi economica e finanziaria. Non vi è dubbio infatti che i tempi di esame assegnati al Senato impongono sostanzialmente di considerare già acquisiti i contenuti del decreto-legge, dovendosi il Parlamento concentrare, con un dibattito aperto e serrato tra maggioranza e opposizione sugli scenari dei mesi futuri. Rimarca infatti una preoccupazione comune a tutte le forze politiche per individuare gli strumenti a disposizione della politica nazionale: ritiene quindi opportuno focalizzare la discussione su un indirizzo di politica economica che, senza peggiorare le stime del *deficit*, reimposti la politica di bilancio come discussione della migliore allocazione delle risorse pubbliche, soprattutto per quanto riguarda la spesa corrente, eliminando gli sprechi e le inefficienze della stessa, e concentrando quindi le risorse pubbliche sui settori maggiormente colpiti dalla crisi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 23.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Mercoledì 21 gennaio 2009

**70<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente***BENEDETTI VALENTINI***indi del Presidente***VIZZINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1107) Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione**

(Esame e rinvio)

Il relatore CECCANTI (PD) ricorda che il disegno di legge in titolo è diretto a modificare il meccanismo di ripartizione del contributo dell'8 per mille per quanto riguarda la Tavola valdese. Infatti, in analogia a quanto accade non solo per la Chiesa cattolica ma anche per le altre Confessioni con intesa che accedono a tale meccanismo, è considerata anche la quota dei contribuenti che non hanno effettuato alcuna scelta.

Segnala quindi l'opportunità di modificare il comma 1 dell'articolo 3, che a suo avviso non riproduce in modo comprensibile il testo dell'intesa: il riferimento finale alla «legge medesima» presenta qualche elemento di ambiguità essendo due le leggi citate in precedenza dallo stesso comma.

Esprime, inoltre, l'auspicio che il Governo si adoperi per concludere eventuali altre intese in corso di negoziato e a presentare in Parlamento i disegni di legge che approvano le intese già sottoscritte.

Conclude, proponendo di richiedere il trasferimento in sede deliberante: tale procedura è già stata sperimentata nella prassi parlamentare, che opportunamente ha escluso la sede legislativa solo quando si è trattato

di approvare *ex novo* o di rinnovare del tutto una intesa, per analogia con i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1106) Modifica alla legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione**  
(Esame e rinvio)

Il relatore MALAN (*PdL*) dà conto dell'origine e della diffusione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno sia all'estero sia in Italia, soffermandosi sulle attività sociali e culturali svolte da tali Chiese, tra le quali figura il corso in teologia e cultura biblica dell'Istituto Avventista «Villa Aurora» di Firenze, che l'intesa si propone di riconoscere come corso di laurea.

Sottolinea l'opportunità di accogliere tale richiesta, formulata fin dal 1999, approvando tempestivamente il disegno di legge e auspica, nello stesso tempo, la sollecita presentazione da parte del Governo delle iniziative per approvare altre sei intese firmate con le Confessioni religiose, come sollecitato dalla stessa Chiesa Valdese, della quale egli è membro.

Inoltre, osserva che l'erogazione della quota dell'8 per mille alle Chiese diverse dalla cattolica avviene tradizionalmente con notevole ritardo: sarebbe opportuno individuare le modalità per assicurare, invece, la tempestiva erogazione di quei fondi, anche per eliminare una situazione di inspiegabile discriminazione.

Il senatore BIANCO (*PD*) condivide l'opportunità di procedere senz'altro all'approvazione del disegno di legge e di accelerare le procedure relative alle altre intese da approvare. A tal fine, dichiara la disponibilità del suo Gruppo per una eventuale richiesta di trasferimento del disegno di legge in sede deliberante.

Inoltre, invita il Governo a individuare ogni idoneo strumento per colmare il ritardo accumulato nell'erogazione delle quote dell'8 per mille spettanti alle Confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*) condivide l'opportunità che il Governo assicuri la tempestiva erogazione del contributo derivante dall'8 per mille.

Il senatore PARDI (*IdV*) si associa alle richieste avanzate dai senatori Bianco e Marino e, condividendo l'opportunità di una rapida approvazione del disegno di legge in titolo, come pure del disegno di legge n. 1107, dichiara il consenso del suo Gruppo per una richiesta di trasferimento in sede deliberante.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*PER IL TRASFERIMENTO IN SEDE DELIBERANTE DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1106 E 1107*

Il PRESIDENTE informa che il Governo ha anticipato il proprio consenso a un eventuale trasferimento in sede deliberante dei disegni di legge nn. 1106 e 1107, recanti approvazione delle intese tra il Governo della Repubblica italiana e, rispettivamente, l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e la Tavola valdese.

I senatori BIANCO (PD), PARDI (IdV) e BOSCKETTO (PdL) assicurano la disponibilità in tal senso dei rispettivi Gruppi.

Il PRESIDENTE si riserva di acquisire il consenso degli altri Gruppi per la richiesta di trasferimento in sede deliberante.

Prende atto la Commissione.

*IN SEDE REFERENTE*

*(1305) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti*

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE senatore Benedetti Valentini, informa che alla scadenza del termine risultano presentati numerosi emendamenti e che la Presidenza della Commissione si riserva di effettuare uno scrutinio rigoroso ai fini delle eventuali dichiarazioni di improponibilità. In proposito ricorda la raccomandazione che il Presidente del Senato ha rivolto ai Presidenti delle Commissioni nella seduta dell'Assemblea del 20 novembre 2008, in ordine a un puntuale vaglio di ammissibilità degli emendamenti a decreti-legge, anche sotto il profilo richiamato dalla recente giurisprudenza costituzionale, circa la necessaria coerenza per materia con il testo.

Il presidente VIZZINI, assumendo la Presidenza, conferma le considerazioni appena svolte dal senatore Benedetti Valentini, che ha ricordato la raccomandazione del Presidente del Senato formalizzata con apposita lettera ai Presidenti delle Commissioni.

Considerata l'esigenza di un'attenta valutazione degli emendamenti, propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta che si svolgerà martedì 27 gennaio.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,35.*



**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Mercoledì 21 gennaio 2009

**33<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***BERSELLI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo e per l'interno Mantovano.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1043*

Il presidente BERSELLI invita il Governo a chiarire quanto prima se sia suo intendimento presentare un disegno di legge di riforma organica della parte generale del codice penale.

Il senatore CASSON (PD) si associa alla richiesta testè formulata.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1305) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario, con raccomandazione)

La relatrice GALLONE (PdL) illustra il disegno di legge in titolo, osservando come esso rechi non solo disposizioni contenenti proroghe di termini, ma anche disposizioni che introducono norme a carattere permanente, alcune delle quali di indubbio interesse della Commissione giustizia.

Per quanto riguarda le norme che hanno effettivo contenuto di proroga, si sofferma in primo luogo sull'articolo 19, che proroga dal 1° gennaio al 1° luglio di quest'anno il termine entro il quale acquista efficacia la disciplina dell'azione collettiva risarcitoria introdotta con i commi 446 e 447 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008. Al riguardo dopo

aver ricordato che il termine del 1° gennaio costituiva già una proroga del termine originariamente previsto dalla legge finanziaria, rileva come la proroga in questione si renda opportuna per consentire al Governo di mettere a punto alcune necessarie modifiche della nuova normativa, dirette a garantirne l'effettiva applicabilità.

Illustra quindi i commi da 1 a 5 e il comma 16 dell'articolo 41, tutti relativi a proroghe di termini per l'assunzione o la stabilizzazione di personale precario di pubbliche amministrazioni. Sottolinea al riguardo come si tratti di assunzioni o stabilizzazioni che fanno riferimento a due diversi fonti. Per quanto riguarda i commi da 1 a 5, osserva come si tratti di prorogare il termine per procedere ad assunzioni o stabilizzazioni finanziate con l'utilizzo di disponibilità derivanti dalle cessazioni di rapporti di lavoro verificatisi nell'anno precedente. Rileva peraltro come l'opportunità di tali disposizioni appaia evidente, in particolare con riferimento al comma 4, che prorogando al 30 giugno 2009 il termine per l'effettuazione delle assunzioni in deroga al personale dei Corpi di polizia già autorizzate dall'articolo 3, comma 89, della legge finanziaria 2008, viene incontro a pressanti bisogni, soprattutto dell'amministrazione penitenziaria e delle Forze dell'ordine.

Per quanto riguarda invece il comma 16, sottolinea come si tratti di prorogare il termine entro il quale possono essere effettuate alcune stabilizzazioni di personale già autorizzate con un decreto del consiglio dei Ministri in data 21 febbraio 2007 sulla base della disciplina recata dall'articolo 1, commi 247 e 249, della legge finanziaria 2006 e dell'articolo 1, comma 521, della legge finanziaria 2007, e finanziate con un apposito stanziamento di 180 milioni di euro. Al riguardo rileva che il Ministero della giustizia beneficerà in misura particolarmente rilevante di tali stabilizzazioni.

Si sofferma quindi sul comma 6 dell'articolo 41, il quale rende permanente il divieto per tutte le pubbliche amministrazioni di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.

Si tratta di una norma che, introdotta per un triennio con la legge n. 724 del 23 dicembre 1994, collegata alla manovra finanziaria per il 1995, è stata fino ad oggi costantemente prorogata, sempre con cadenza triennale.

Ricorda al riguardo che nel 2007 un'ennesima proroga triennale era recata dall'articolo 78 dell'A.S. n. 1817, recante il disegno di legge finanziaria per il 2008 e che, in sede di rapporto di questa Commissione alla Commissione bilancio, ne venne raccomandata la soppressione, con il consenso unanime di tutti i Gruppi, in considerazione del fatto che, da un lato il divieto di estensione del giudicato creava una situazione di disparità di trattamento tra pubblici dipendenti versanti un'identica situazione di diritto, e, dall'altro, perché si osservava che una disposizione di questo genere, pur consentendo alla pubblica amministrazione di conseguire risparmi a breve termine, rischiava di avere effetti controproducenti sulla

finanza pubblica, dal momento che costringeva la pubblica amministrazione stessa ad affrontare spese processuali ingenti per cause nelle quali, sulla base del precedente giurisprudenziale, sarebbe comunque risultata soccombente.

Tale norma, rileva la relatrice, fu quindi soppressa nel corso dell'esame parlamentare anche se una nuova proroga, limitata però ad un anno, fu comunque introdotta con l'articolo 25 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248. Rileva pertanto come le perplessità espresse da questa Commissione un anno e mezzo fa mantengano la loro validità anche adesso, tanto più di fronte ad un provvedimento che rende permanente il divieto di estensione del giudicato.

Riferisce infine sull'articolo 44, il quale reca disposizioni in materia di tutela della riservatezza. Più in particolare, il comma 1 sottrae gli introiti derivanti dalle sanzioni irrogate dal garante stesso dalla disciplina di cui ai commi 615 e 617 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008, che stabiliva come gli introiti derivanti da una serie di provvedimenti legislativi non dovessero più essere iscritti per intero negli stati di previsioni dei Ministeri competenti ma per metà assegnati alla riduzione del debito pubblico.

I commi da 2 a 8 modificano invece le disposizioni recate dal codice della *privacy* in materia di violazioni amministrative.

In particolare vengono aggravate ed unificate le sanzioni relative alla violazione dell'articolo 13 del suddetto codice in materia di raccolta dei dati personali, mentre il comma 3 raddoppia le sanzioni previste per la violazione delle norme sul trattamento dei dati generali e dei dati relativi idonei a rivelare lo stato di salute. Sottolinea che nuove fattispecie sanzionate vengono poi introdotte, sempre dal comma 3, con la lettera c), e sono quelle relative alla inosservanza delle misure di sicurezza volte ad assicurare il livello minimo di protezione di dati personali e il trattamento dei dati personale stessi in violazione delle prescrizioni del Garante di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 154 del codice in materia di protezione dei dati personali.

Dopo aver illustrato il comma 4, il quale sopprime la possibilità di aumentare fino al triplo in considerazione delle condizioni economiche del colpevole, già prevista dall'articolo 162-*bis* del codice, le sanzioni pecuniarie in materia di conservazione dei dati di traffico – e ciò perché tale disposizione appare superata dalla disciplina generale delle aggravanti e attenuanti introdotta dal comma 7 – si sofferma sui commi 5 e 6, i quali aumentano rispettivamente la sanzione amministrativa pecuniaria per omessa o incompleta notificazione del trattamento dei dati personali al Garante e la sanzione per chi omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante stesso. Altre disposizioni sanzionatorie, ricorda la relatrice, sono previste dal comma 8, che estende la possibilità di irrogare la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, dal comma 9 che rende cumulabili l'arresto e l'ammenda, prima alternativi, per la violazione degli obblighi di apprestare misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati di cui all'arti-

colo 33 del codice, e dal comma 10 che aumenta l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 62, comma 1, del codice del consumo per il professionista che contravviene a una serie di disposizioni dirette a tutelare l'adeguata informazione del cliente.

Il senatore CASSON (PD), dopo aver espresso apprezzamento per l'esaustività e la completezza della relazione svolta dalla senatrice Gallone, svolge talune considerazioni sui commi da 2 a 6 e 9 e 10 dell'articolo 44. Al riguardo, pur ritenendo tali norme condivisibili nel merito, osserva come sarebbe stato opportuno che le materie oggetto delle suddette disposizioni fossero oggetto di appositi disegni di legge suscettibili di un confronto in sede parlamentare. Esprime quindi forti perplessità sul differimento dell'applicabilità delle norme sulla *class action*.

Analoghe critiche desta, a parere dell'oratore, il differimento, previsto dall'articolo 32, dell'entrata in vigore delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Esprime quindi forti perplessità sul differimento di cui all'articolo 13 del termine per l'adozione dei regolamenti volti a stabilire le misure a sostegno del personale militare e civile che abbia contratto infermità o patologie tumorali per cause di servizio.

Condivide infine pienamente i rilievi critici formulati dalla relatrice con riguardo all'articolo 41, comma 6, nella parte in cui prevede il divieto di estensione del giudicato.

Il senatore CENTARO (PdL), pur ritenendo in linea generale condivisibili le disposizioni del provvedimento di rilievo per la Commissione giustizia, osserva che sarebbe opportuno che l'azione collettiva fosse oggetto di una più attenta ed organica valutazione da parte del Governo al fine di risolvere i problemi applicativi che l'istituto ha posto e che hanno reso necessario differirne per ben due volte l'entrata in vigore. Condivide pienamente i rilievi critici formulati con riguardo all'articolo 41 comma 6.

Il presidente BERSELLI, nel concordare con i rilievi testè svolti dal senatore Centaro, osserva come sia necessario che il Governo intervenga in modo organico sull'istituto dell'azione collettiva, al fine di risolvere i problemi applicativi posti dalla norma.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI osserva come l'istituto della *class action* sia oggetto già di tre disegni di legge attualmente all'esame della Commissione giustizia della Camera dei deputati. Ricorda peraltro che è stato presentato al disegno di legge n. 1195, attualmente all'esame della Commissione industria, un emendamento su tale materia.

La relatrice GALLONE (PdL) formula quindi una proposta di parere in parte contraria, in parte favorevole e con raccomandazioni.

Previa verifica del prescritto numero legale, la proposta di parere testè illustrata è posta ai voti ed approvata all'unanimità.

*IN SEDE REFERENTE*

**(307) CENTARO.** – *Disposizioni in materia di usura*

**(1056) DE LILLO.** – *Norme in materia di lotta all'usura e all'estorsione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 14 gennaio scorso.

Dopo che sono dati per illustrati tutti i subemendamenti, si passa all'espressione dei pareri del relatore e del Governo sul complesso delle proposte emendative.

Il relatore MAZZATORTA (*LNP*), dopo aver espresso parere favorevole sugli emendamenti 1.200 e 1.201 e sul subemendamento 1.201/1, si rimette al Governo sul subemendamento 1.202/1. Dopo aver espresso parere favorevole sugli emendamenti 1.202, 1.100, 2.100, 2.101 e 2.102, esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti ad eccezione dell'emendamento 7.100.

Il sottosegretario CALIENDO, nell'esprimere parere conforme al relatore, si dichiara favorevole all'ordine del giorno G/307/1/2. Dopo aver espresso parere favorevole sul subemendamento 1.202/1, invita i presentatori a riformulare l'emendamento 4.0.1 in un testo 2.

Il senatore CASSON (*PD*), accedendo alla richiesta del rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 4.0.1 in un testo 2.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1305**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole ad eccezione che sulla disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 41, per la quale il parere è decisamente contrario.

In proposito si osserva che, in sede di rapporto sul disegno di legge n. 1817, recante disegno di legge finanziaria per il 2008, questa Commissione raccomandò all'unanimità la soppressione dell'articolo 78, che recava un'analoga proroga per il triennio 2008-2010, in considerazione del fatto che, da un lato il divieto di estensione del giudicato creava una situazione di disparità di trattamento tra pubblici dipendenti versanti in una identica situazione di diritto, e, dall'altro, perché si osservava che una disposizione di questo genere, pur consentendo alla pubblica amministrazione di conseguire risparmi a breve termine, rischiava di avere effetti controproducenti sulla finanza pubblica, dal momento che costringeva la pubblica amministrazione stessa ad affrontare spese processuali ingenti per cause nelle quali, sulla base del precedente giurisprudenziale sarebbe comunque risultata soccombente.

La norma fu soppressa nel corso dell'esame parlamentare ma una nuova proroga, limitata però ad un anno, veniva introdotta con l'articolo 25 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248.

Non vi è dubbio che le perplessità espresse da questa Commissione un anno e mezzo fa mantengono la loro validità anche adesso, tanto più di fronte ad un provvedimento che rende permanente il divieto di estensione del giudicato.

Con riferimento all'articolo 19, recante la proroga del termine entro il quale acquista efficacia la disciplina dell'azione collettiva risarcitoria introdotta con i commi 446 e 447 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), la Commissione, mentre condivide all'unanimità l'opportunità di tale rinvio – osservando come siano attualmente in discussione alla Camera dei deputati tre disegni di legge, sia di maggioranza che di opposizione, diretti a definire una disciplina organica della materia – rivolge tuttavia una raccomandazione al Governo affinché faccia quanto in suo potere per evitare che si renda necessaria una nuova proroga, eventualmente anche ricorrendo alla decretazione d'urgenza.

La Commissione rivolge infine una raccomandazione al Governo affinché le norme cui fanno riferimento gli articoli 13 e 32 possano entrare al più presto in vigore e comunque non siano oggetto di ulteriori proroghe.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 307****Art. 1.****1.201/1**

CAROFIGLIO, ZANDA

*All'emendamento 1.201, al comma 7 sostituire le parole: «o per taluno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lett. a).» con le seguenti: «, anche tentato, o per taluno dei reati consumati o tentati di cui agli articoli 380 e 407, comma 2, lett. a)».*

---

**1.201**

IL GOVERNO

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

*«b-bis) Il comma 7 è sostituito dal seguente:*

*''7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura o per taluno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lett. a) del codice di procedura penale, ovvero sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'articolo 3-*quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni. Nei confronti dei soggetti indagati o imputati per detto reato ovvero proposti per le suddette misure, la concessione del mutuo è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti''».*

---

**1.202/1**

CAROFIGLIO, ZANDA

*All'emendamento 1.202, alla lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «interessi e di altri» con le seguenti: «interessi o di altri».*

---

**1.202**

IL GOVERNO

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) Al comma 9, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

''a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione, ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione. Non si fa luogo, tuttavia, alla revoca dei predetti benefici quando il procedimento penale non possa ulteriormente proseguire per prescrizione del reato, per amnistia o per morte dell'imputato e il giudice debba emettere la sentenza, in qualsiasi fase o grado del processo, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice di procedura penale, purché allo stato degli atti esistano elementi documentati, univoci e concordanti in ordine all'esistenza del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi e di altri vantaggi usurari''».

---

**Art. 4.****4.0.1**

CASSON, DE SENA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Modifiche all'articolo 629 del codice penale)*

All'articolo 629 del codice penale, dopo il comma primo è inserito il seguente:

''La pena di cui al comma primo è aumentata sino alla metà qualora il fatto sia commesso al fine di ottenere interessi o vantaggi usurari''».

---



**4.0.1 (testo 2)**

CASSON, DE SENA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO,  
DELLA MONICA, GALPERTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Modifiche all'articolo 629 del codice penale)*

All'articolo 629 del codice penale, al secondo comma, aggiungere infine le seguenti parole:

''nonché se il fatto è commesso al fine di ottenere interessi o vantaggi usurari''»

---

**Art. 7.****7.100/1**

CAROFIGLIO, ZANDA

*All'emendamento 7.100, all'articolo 13, al comma 4, sostituire le parole: «previsto, l'accordo» con le seguenti: «previsto dall'accordo, quest'ultimo».*

**7.100/2**

CAROFIGLIO, ZANDA

*All'emendamento 7.100, all'articolo 13, al comma 5, dopo le parole: «vengono meno» inserire la seguente: «retroattivamente».*

**7.100**

CENTARO

*Sostituire gli articoli da 7 a 17 con i seguenti:*

**«Art. 7.**

*(Finalità)*

1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non superabili attraverso gli istituti previsti dalle vigenti procedure concorsuali, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente legge.

2. Ai fini della presente legge, per "sovraindebitamento" si intende una situazione di perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte e il patrimonio disponibile per farvi fronte.

**Art. 8.**

*(Presupposti di ammissibilità)*

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento o che non è in condizione di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 16, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicura il regolare pagamento dei creditori estranei.

2. La proposta è ammissibile quando il debitore:

1) non è assoggettabile alle procedure previste dall'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;

2) è percettore di reddito o titolare, anche in comunione, di beni immobili, di beni mobili o di crediti, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2;

3) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi.

**Art. 9.**

*(Contenuto dell'accordo)*

1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri.

2. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non sono sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la domanda deve essere sottoscritta da

uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo.

#### **Art. 10.**

##### *(Deposito della proposta di accordo)*

1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza del debitore. Se pendono procedure esecutive individuali, è competente il tribunale del luogo in cui sono azionati, anche mediante intervento, i crediti di maggior valore complessivo.

2. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dall'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia.

3. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita, altresì, le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.

#### **Art. 11.**

##### *(Procedimento)*

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 8 e 10, fissa con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione ai creditori, anche per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica, presso la residenza o la sede, della proposta e del decreto contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli può adottare ai sensi del comma 3 e degli effetti della mancata espressione della volontà ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 2.

2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolge attività d'impresa, alla pubblicazione degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese.

3. All'udienza, il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

4. Durante il periodo previsto dal comma 3, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

5. Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai sensi del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive proposte di accordo.

6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

### **Art. 12.**

#### *(Approvazione della proposta)*

1. Nel termine di quindici giorni dal provvedimento di sospensione di cui all'articolo 11, comma 3, i creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso o dissenso alla proposta di accordo.

2. La mancata espressione di volontà entro il termine di cui al comma 1 equivale ad accettazione della proposta.

3. Per l'approvazione della proposta è necessario il consenso di almeno il sessanta per cento dei creditori che rappresentino il settantacinque per cento dei crediti.

4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che non sia diversamente stabilito.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 182-ter, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267.

### **Art. 13.**

#### *(Pubblicazione ed effetti dell'accordo)*

1. Decorso il termine stabilito dall'articolo 12, comma 1, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice una relazione sui consensi espressi e sulle maggioranze raggiunte.

2. Verificato il raggiungimento dell'accordo e l'idoneità dello stesso ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei, il giudice dispone l'immediata pubblicazione dello stesso utilizzando tutte le forme di pubblicità di cui all'articolo 11, comma 2.

3. Su tutte le eventuali contestazioni, il giudice decide in camera di consiglio applicati, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

4. Dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese e per un periodo non superiore alla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto, l'accordo produce gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3.

5. Gli effetti di cui al comma 4 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei.

6. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo.

#### **Art. 14.**

##### *(Cessione dei beni ed esecuzione dell'accordo)*

1. Se la cessione riguarda beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo, l'organismo di composizione della crisi nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi beni.

2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando tempestivamente ai creditori ogni eventuale irregolarità.

3. Il giudice, verificato il regolare pagamento dei creditori pignoranti o intervenuti prima della sospensione, ordina la cancellazione del pignoramento del bene.

#### **Art. 15.**

##### *(Impugnazione e risoluzione dell'accordo)*

1. L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento.

2. Se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso.

3. Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

#### **Art. 16.**

##### *(Organismi di composizione della crisi)*

1. Gli enti pubblici possono costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione delle crisi da sovraindebitamento.

2. Gli organismi di cui al comma 1, sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

3. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto, sono disciplinate, altresì, la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti.

4. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili, e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.

#### **Art. 17**

##### *(Iscrizione nel registro e indennità)*

1. Gli organismi di cui all'articolo 16, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, depositano presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunicano successivamente le eventuali variazioni.

2. Al regolamento di cui al comma 1, sono allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi, poste a carico delle parti.

3. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi di cui all'articolo 16.

4. L'ammontare dell'indennità è determinato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente.

#### **Art. 18.**

##### *(Compiti dell'organismo di composizione della crisi)*

1. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dagli articoli 12, 13 e 14, assume ogni opportuna iniziativa finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitamento e collabora con il debitore e i creditori per il raggiungimento dell'accordo, anche attraverso la predisposizione e la modifica del piano.

2. L'organismo, verificata la veridicità dei dati contenuti nella domanda e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 10, comma 2.

3. L'organismo esegue la pubblicità della proposta e dell'accordo, ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito del procedimento previsto dalla presente legge.

### **Art. 19.**

#### *(Accesso alle banche dati pubbliche)*

1. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dalla presente legge, il giudice e gli organismi di cui all'articolo 16 possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, nel rispetto delle sole disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

### **Art. 20.**

#### *(Sanzioni)*

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da mille a cinquemila euro il debitore che:

*a)* al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla presente legge, aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo;

*b)* al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla presente legge, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria, ovvero la propria documentazione contabile;

*c)* nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel piano oggetto dell'accordo, fatto salvo il regolare pagamento dei creditori estranei;

*d)* dopo il deposito della proposta accordo di ristrutturazione dei debiti, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;

*e)* intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo.

2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine a quanto previsto dagli articoli 13, comma 1, e 18, comma 2, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da mille a cinquemila euro.

**Art. 21.**

*(Disposizioni transitorie)*

1. Con uno o più decreti, il Ministro della giustizia stabilisce, anche per circondario di tribunale, la data a decorrere dalla quale i compiti e le funzioni che la presente legge attribuisce agli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 16 sono svolte in via esclusiva dai medesimi.

2. Anteriormente alla data di cui al comma 1, i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti da un professionista nominato dal presidente del tribunale o da un giudice a tal fine delegato in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni o da un notaio.

3. Il professionista di cui al comma 2 è equiparato, anche agli effetti penali, al componente dell'organismo di composizione della crisi.

**Art. 22.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».



**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

Mercoledì 21 gennaio 2009

**30<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

DINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Stefania Craxi.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1305) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore BETTAMIO (*PdL*), in sostituzione del relatore Palmizio, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra il provvedimento in titolo, d'iniziativa governativa.

Con riferimento ai profili di competenza sui quali la Commissione è chiamata a rendere parere, segnala anzitutto l'articolo 1 del decreto-legge, in materia di servizi radiotelevisivi. Il citato articolo proroga la fornitura dei servizi radiotelevisivi da parte della RAI alla Repubblica di San Marino fino alla ratifica dell'accordo, firmato il 5 marzo 2008, fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di collaborazione in campo radiotelevisivo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009.

Ricorda che detta fornitura è regolata da una Convenzione sottoscritta dalla RAI e dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che origina dall'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra Italia e Repubblica di San Marino, del 23 ottobre 1987, ratificato con la legge 9 aprile 1990, n. 99. L'Accordo e la Convenzione citati istituivano un sistema per cui veniva costituita una società con partecipazione paritaria da parte delle concessionarie del servizio pubblico radiotelevisivo italiana e sanmarinese, denominata San Marino RTV, concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo della Repubblica di San Marino, con un capitale sociale sottoscritto al 50 per cento da ERAS (Ente per la radiodiffusione sammarinese) e

RAI. L'Accordo e la Convenzione sono rimasti in vigore fino all'11 giugno 2007 e quindi, il 5 marzo 2008, è stato stipulato un nuovo Accordo internazionale non ancora presentato al Parlamento per la ratifica. E' risultato pertanto necessario prorogare ulteriormente l'operatività della Convenzione per assicurare la continuità del servizio.

Segnala poi il rilievo dell'articolo 10 del decreto-legge, il quale differisce il termine indicato dalla vigente legislazione per convocare le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (Comites) a data da stabilirsi entro il 31 dicembre 2010. Le elezioni per il rinnovo dei Comites avrebbero dovuto tenersi entro il 20 marzo 2009, cioè entro 5 anni dalle ultime elezioni, in applicazione delle prescrizioni dell'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286.

Ricorda che i Comites sono organismi rappresentativi delle collettività, eletti direttamente dagli italiani residenti all'estero in ciascuna Circo-scrizione consolare ove risiedono almeno tremila connazionali. Essi, anche attraverso studi e ricerche, contribuiscono ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della comunità di riferimento, e sono chiamati a cooperare con l'Autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella Circo-scrizione consolare. Le ultime elezioni si sono tenute nel marzo del 2004.

Sottolinea che il previsto rinvio delle elezioni dei Comitati determina, di conseguenza, anche quello del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE). I consiglieri dei Comites, infatti, eleggono entro 120 giorni dalla nomina i membri del CGIE, organo consultivo che rappresenta le comunità italiane nel mondo nei confronti delle istanze nazionali. Il CGIE, anch'esso con mandato quinquennale, è stato rinnovato nel giugno del 2004.

Ricorda che già in sede di esame parlamentare della manovra di bilancio per il 2009, il rinvio delle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero era stato prospettato e fu oggetto di ordini del giorno presso le Commissioni esteri di Camera e Senato, con motivazioni connesse al contenimento della spesa, ma anche e soprattutto in vista dell'intenzione dell'Esecutivo di riformare la legge istitutiva dei Comites, manifestata nel corso di audizioni presso i due rami del Parlamento. Infatti, dopo la riforma che ha modificato il sistema elettorale istituendo la circoscrizione Estero, gli italiani residenti all'estero eleggono i loro rappresentanti al Parlamento, deputati e senatori, vi sarebbero sovrapposizioni di competenze tra questi e gli altri organi istituiti dalla legge 286 del 2003. Anche il raccordo tra la rete diplomatica e consolare e gli istituti di rappresentanza degli italiani all'estero è oggetto di ipotesi di riforma.

Richiama l'opinione del Governo per cui, il rinvio dell'elezione dei nuovi Comites potrebbe essere utile per consentire, nel frattempo, di approvare le riforme descritte, evitando una duplicazione di spese, nel caso in cui, a breve, si proceda alla riforma dei Comites e dunque a nuove elezioni.

Si sofferma quindi sulla disposizione di cui all'articolo 31 del decreto-legge, la quale proroga di un anno il regime transitorio previsto in materia di certificazione di conformità alle norme di buona fabbricazione,

con riferimento alle sostanze attive impiegate come materie prime per la produzione di medicinali. Detto differimento è disposto in relazione agli orientamenti della Commissione europea, in procinto di elaborare una nuova normativa comunitaria in materia, e in ogni caso per il rischio che la disciplina italiana di futura definizione possa costituire, rispetto al contesto normativo comunitario, un ostacolo alla libera circolazione delle merci nel mercato dell'Unione europea.

Ricorda infine che l'articolo 41 del decreto-legge, recante proroghe di termini in materia finanziaria, detta disposizioni che riguardano il comparto del personale delle amministrazioni pubbliche in generale, ivi inclusi i dipendenti del Ministero degli Affari esteri.

Propone pertanto che la Commissione esprima un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il senatore MICHELONI (*PD*) interviene per esprimere il proprio dissenso sui contenuti dell'articolo 10 del decreto-legge, richiamando le considerazioni già svolte nel corso del dibattito nell'ambito dell'esame da parte della Commissione della manovra di bilancio e, in particolare, dell'ordine del giorno in materia di rinvio delle elezioni dei Comites accolto dal Governo in detta occasione. Rispetto, poi, al preannunciato intento dell'Esecutivo di procedere sollecitamente alla riforma del sistema di rappresentanza delle comunità italiane all'estero, osserva che le proposte sinora presentate presso l'altro ramo del Parlamento sono di limitata portata e non condivisibili nei contenuti, mentre il rinvio di due anni delle elezioni dei Comites risulta eccessivo.

Fa peraltro presente come le riduzioni degli stanziamenti operate nei recenti interventi di finanza pubblica abbiano determinato il sostanziale azzeramento della promozione della conoscenza e cultura italiana all'estero e abbiano creato gravi difficoltà nell'erogazione dei servizi consolari.

In tale contesto giudica gravemente inopportuna la scelta del Governo di rinviare il rinnovo dei Comites e preannuncia il voto contrario sulla proposta del relatore.

Il senatore PERDUCA (*PD*) ritiene a propria volta criticabile l'articolo 10 del decreto-legge. Osserva, infatti, come problematiche tecniche e di revisione normativa non possano tradursi in misure che limitano le possibilità di partecipazione dei cittadini italiani all'estero alla vita politica mediante l'espressione del voto per l'elezione degli organismi deputati alla loro rappresentanza.

Il senatore COMPAGNA (*PdL*) non condivide i rilievi sinora svolti, ritenendo di non peculiare gravità l'intervento normativo di rinvio delle elezioni dei Comites. Sottolinea, infatti, come la revisione della disciplina del sistema di rappresentanza politica degli italiani all'estero, alla base di detto rinvio, sarebbe auspicabile e pienamente condivisibile.

Rispetto, invece, ai contenuti del provvedimento che incidono sull'assetto delle amministrazioni pubbliche auspica che possa procedersi ad in-

terventi di riordino di ampio respiro che non rendano più necessario procedere con differimenti di termini settoriali.

La senatrice MARINARO (*PD*) rileva, a propria volta, come l'ordine del giorno accolto dal Governo nel corso dell'esame della manovra di finanza pubblica da parte della Commissione si riferisse all'ipotesi di un rinvio per non più di un anno delle elezioni dei Comites, al fine di consentire al Parlamento la revisione del sistema normativo che regola la rappresentanza delle comunità italiane all'estero, mentre l'articolo 10 del decreto-legge in esame differisce il rinnovo fino a due anni.

Sottolinea di ritenere necessaria una riflessione seria sull'assetto normativo dei sistemi di raccordo politico delle comunità italiane con la realtà nazionale, ma fa altresì presente come detta esigenza non possa andare a scapito del diritto fondamentale dei cittadini italiani all'estero di esercitare democraticamente il voto per eleggere i propri esponenti.

Il relatore BETTAMIO (*PdL*) ritiene eccessivo qualificare come lesione di un diritto fondamentale il mero differimento dell'elezione dei Comites da parte dei cittadini italiani all'estero. Sottolinea, infatti, come detto rinvio abbia l'esclusiva finalità di consentire all'Esecutivo di elaborare una proposta organica di riforma della rappresentanza delle comunità italiane, onde tener conto della introduzione dell'elezione dei parlamentari della circoscrizione Estero ed evitare duplicazioni di competenze, oltre a individuare idonee modalità di raccordo con la rete diplomatica e consolare.

Il sottosegretario Stefania CRAXI ritiene che qualora una legge, come quella in materia di rappresentanza delle comunità italiane all'estero, si riveli non più adeguata al nuovo contesto normativo, debba essere riformata.

Sottolinea come il rinvio delle elezioni dei Comites sia motivato dall'esigenza di consentire l'elaborazione di un riassetto della relativa disciplina e conferma l'intenzione dell'Esecutivo di procedere rapidamente in tale direzione.

Il presidente DINI verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone quindi in votazione la proposta del relatore di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge.

La Commissione, a maggioranza, approva.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1302) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003***

(Esame e rinvio)

Il relatore DIVINA (*LNP*) illustra il provvedimento in titolo, d'iniziativa governativa, che reca le consuete disposizioni di autorizzazione alla

ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore, oltre alla norma di copertura finanziaria degli oneri, di limitata entità, di cui all'articolo 3.

Quanto ai contenuti dell'Accordo, destinato a sostituire la precedente intesa del 1993 tra Italia e Federazione russa sulla lotta alla criminalità organizzata e al traffico di sostanze stupefacenti, ricorda anzitutto che esso ha portata onnicomprensiva e tende ad istituire una cooperazione nel campo della lotta alla criminalità. Infatti, la premessa dell'Accordo risiede nella consapevolezza che i fenomeni delittuosi connessi alla criminalità in ogni settore colpiscono entrambi gli Stati, mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, oltre al benessere e all'integrità fisica dei cittadini.

Sottolinea che l'articolo 1 individua per ciascuno Stato gli Organi competenti all'applicazione dell'Accordo, mentre l'articolo 2 indica quali ambiti principali di collaborazione la repressione dei reati, soprattutto in forma organizzata, nei settori della criminalità organizzata, del terrorismo, del traffico di stupefacenti e di armi, del contrabbando e del riciclaggio, della falsificazione, dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani. L'articolo 3 specifica quali saranno le forme di collaborazione tra gli Organi competenti, facendo riferimento allo scambio di informazioni, alla ricerca dei sospettati della commissione dei reati e all'assistenza investigativa. Ulteriori attività di concerto potranno essere stabilite di comune accordo, anche con riferimento allo scambio di rappresentanti di collegamento e alla determinazione di punti di contatto. Ai sensi dell'articolo 4, è prevista inoltre l'adozione della tecnica delle consegne controllate per l'identificazione dei colpevoli. L'Accordo stabilisce quindi nel dettaglio le modalità delle richieste di informazioni o assistenza e di risposta alle stesse, ponendo a carico di ciascuno Stato le spese per l'assolvimento (articolo 5), oltre ai casi in cui le richieste di collaborazione possono essere respinte, motivando sulla base di esigenze di tutela della sovranità, sicurezza, ordine pubblico e interesse dello Stato (articolo 7).

Rileva infine che i successivi articoli riguardano la persistente vigenza degli altri trattati internazionali sottoscritti dai due Paesi, fissano obblighi di consultazione nelle sedi internazionali di definizione di azioni di contrasto alla criminalità e regolano applicazione ed entrata in vigore dell'Accordo. Esso avrà durata illimitata, salva la possibilità di denuncia unilaterale. Eventuali controversie sull'interpretazione o applicazione saranno risolte per via diplomatica.

Ciò premesso, propone che la Commissione conferisca mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

Il senatore MARCENARO (*PD*) fa presente come la propria parte politica non intenda opporsi all'approvazione del disegno di legge di ratifica in esame, osservando tuttavia come in sede di esame dell'Accordo tra Italia e Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità non possa essere sottaciuto un riferimento ai gravi episodi recentemente avvenuti in tale ultimo Paese.

Rileva come i delitti che hanno colpito personalità impegnate sul fronte dei diritti civili destino preoccupazione e suggerisce che la Commissione possa sollecitare una presa di posizione da parte del Governo che esprima l'auspicio dell'Italia affinché vengano adottate da parte delle competenti autorità russe tutte le misure possibili per prevenire il ripetersi di tali gravi atti di criminalità e tutelare il rispetto dei diritti civili e l'incolumità dei cittadini. Ritiene al riguardo che uno strumento in tal senso potrebbe essere la presentazione di un ordine del giorno per l'esame da parte dell'Assemblea del provvedimento in titolo.

Il senatore PERDUCA (*PD*), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal senatore Marcenaro, sottolinea la necessità che in sede di esame del disegno di legge di ratifica, ma anche nell'attuazione dell'Accordo, sia posta con forza l'esigenza di rispetto del diritto internazionale umanitario. Richiama, a tale proposito, come l'Accordo in discorso sia stato sottoscritto nel 2003 e, quindi, in un contesto in cui la Federazione russa era impegnata sul fronte ceceno. Ritiene che l'Italia non possa abdicare al proprio ruolo e debba quindi sollecitare la piena garanzia dello stato di diritto anche in ambito internazionale.

Il senatore COMPAGNA (*PdL*) ritiene che l'esame parlamentare del disegno di legge di ratifica in titolo debba essere tenuto distinto da considerazioni di più ampio respiro circa i rapporti tra Italia e Federazione russa. Rileva, infatti, come un'informativa da parte del Governo sul proprio orientamento alla luce dei recenti avvenimenti in Russia possa essere sollecitata in via autonoma rispetto all'*iter* di ratifica e possa avvenire avendo come destinataria l'Assemblea del Senato. Al riguardo lo strumento potrebbe essere l'esame di una mozione.

Il senatore MARCENARO (*PD*) ritiene, replicando al senatore Compagna, che l'esame dell'Accordo in titolo possa essere un'occasione idonea per affrontare il tema dei recenti avvenimenti in Russia, dichiarando peraltro la propria disponibilità a valutare altri strumenti di indirizzo.

Il senatore NESSA (*PdL*) propende per l'opportunità di distinguere l'esame del disegno di legge in oggetto dalla prospettata necessità di individuare strumenti volti ad acquisire informazioni sullo stato attuale della politica interna russa.

Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Stefania CRAXI fa presente come l'Esecutivo in tutte le sedi bilaterali e multilaterali di confronto in ambito internazionale abbia sempre posto al vertice delle priorità la tematica del rispetto dei diritti umani da parte di ogni interlocutore.

Con specifico riferimento, peraltro, al disegno di legge in esame fa presente come una sollecita conclusione dell'*iter* di ratifica dell'Accordo con la Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità co-

stituirebbe un segnale importante, tanto più nell'anno in corso che vede l'Italia impegnata nella prossima presidenza del vertice G8.

Il senatore DIVINA (*LNP*) osserva come l'instaurazione di una collaborazione tra Italia e Federazione russa nel contrasto alla criminalità avrà sicuramente benefici effetti.

Sottolinea inoltre come nel contesto internazionale sia emerso un orientamento volto a favorire atteggiamenti distensivi anche nei confronti di paesi interessati da conflitti territoriali ovvero politici.

Alla luce di tali considerazioni ritiene che anche la politica estera italiana dovrebbe essere orientata ad un atteggiamento costruttivo nei confronti della Federazione russa.

Il senatore MARCENARO (*PD*) prende atto delle considerazioni svolte dal senatore Divina sull'impostazione diplomatica dei rapporti tra Italia e Federazione russa.

Conferma tuttavia la propria intenzione di presentare in occasione dell'esame in Assemblea del disegno di legge in discorso un atto di indirizzo al Governo nei termini già descritti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente DINI comunica che probabilmente in settimana saranno trasmessi dalla Camera dei deputati e assegnati alla Commissione il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione Italia-Libia nonché – alle Commissioni affari esteri e difesa riunite – il disegno di legge di conversione del decreto-legge sulla proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

Per organizzare in modo congruo i lavori della Commissione e garantire uno spazio adeguato al dibattito, propone dunque di dedicare prevalentemente all'esame del Trattato con la Libia una seduta, lunedì 26 gennaio alle ore 14, e due sedute martedì 27 gennaio alle ore 8,30 e alle ore 14,30.

Propone invece di dedicare, previa intesa con il Presidente della 4<sup>a</sup> Commissione, gli spazi disponibili di mercoledì e giovedì all'esame del decreto-legge sulle missioni internazionali.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 16.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Mercoledì 21 gennaio 2009

**113<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1078) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008**

(Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte contrario)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta sono stati illustrati i profili finanziari relativi agli emendamenti e che il rappresentante del Governo aveva chiesto di disporre di un tempo aggiuntivo per svolgere i necessari approfondimenti.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso conforme al relatore sulle proposte segnalate, in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri e prive dell'adeguata copertura finanziaria. Conferma la congruità delle clausole d'invarianza degli oneri delle proposte 20.0.9 e 20.0.21. Conviene poi con l'opportunità di prevedere una clausola d'invarianza degli oneri per la proposta 8.0.1. In relazione alla proposta 8.4, segnala che le risorse ivi previste appaiono insufficienti. Infine, per quanto concerne la proposta 26.0.1, rileva che per la Ragioneria generale dello Stato non vi sono osservazioni da formulare.



Il presidente AZZOLLINI, pur prendendo atto della valutazione svolta dalla Ragioneria generale dello Stato sulla proposta 26.0.1, fa presente che tuttavia la Commissione non ha tutti gli elementi per valutarne la portata, stante la formulazione poco chiara della proposta. Propone, pertanto, di esprimere su di essa un parere di semplice contrarietà.

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sulla proposta 26.0.1 e parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 4.1, 8.4, 8.5, 8.6 e 8.8. Esprime, poi, parere condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulla proposta 8.0.1, all'introduzione di una clausola di invarianza degli oneri. Esprime infine, parere non ostativo sulle restanti proposte.».

Posta ai voti, la proposta del relatore risulta approvata dalla Commissione.

**(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> riunite su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Seguito dell'esame degli emendamenti e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella scorsa seduta il rappresentante del Governo ha fornito una nota di chiarimenti sul testo del disegno di legge in titolo. Ricorda, altresì, che era stato svolto il dibattito sulle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 11, ad eccezione degli emendamenti 10.1, 10.2 e 10.3 sulle quali la valutazione doveva essere svolta sulla scorta delle osservazioni sul testo. Propone, quindi, di procedere all'espressione del parere sul testo e sugli emendamenti esaminati nella scorsa seduta, rinviando l'esame delle restanti proposte, stante l'esigenza di iniziare i lavori delle Commissioni riunite per l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 1315.

Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione.

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) fa presente che, alla luce dei chiarimenti offerti dal Governo sul testo, le proposte 10.1, 10.2 e 10.3 non presentano profili finanziari critici. Illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di

propria competenza, parere non ostativo reso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti condizioni: che all'articolo 20 dopo le parole: «del limite complessivo» venga aggiunta l'altra: «annuo», che all'articolo 23 venga aggiunta una clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica, che all'articolo 40, comma 5, lettera e), punto 2, capoverso 1 vengano aggiunte infine le seguenti parole: «al fine di garantire l'integrale recupero delle somme anticipate dall'erario». Esprime, inoltre, parere di contrarietà, ai sensi della medesima norma costituzionale, sull'articolo 45. Il parere non ostativo sull'articolo 5 è reso nel presupposto che alle attività ivi previste si provveda con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, a legislazione vigente.

Sui relativi emendamenti, riferiti agli articoli da 1 a 11, esprime poi parere contrario ai sensi della medesima norma costituzionale sulle proposte 2.3, 3.0.1 (limitatamente al capoverso 15-*bis*, lettera c)), 5.1 (limitatamente al capoverso art. 2-*bis*), 8.0.1, 9.9, 9.0.3, 9.0.6, 9.0.7, 9.0.8, 11.0.2, 11.0.3 e 11.0.4, nonché parere di contrarietà semplice sulle proposte 9.200, 9.30, 9.0.4, 9.0.9 e 11.0.1 (testo 2). Esprime infine parere non ostativo sui restanti emendamenti, ad eccezione delle seguenti proposte sulle quali il parere non ostativo è reso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle condizioni che seguono: che all'emendamento 7.1 sia soppresso il comma 8; che all'emendamento 9.38 venga introdotta una clausola di invarianza finanziaria in relazione alla lettera d-*bis*).».

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

Il seguito dell'esame degli emendamenti viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Mercoledì 21 gennaio 2009

**66<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

POSSA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizzi.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1315) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Commissione il senatore de ECCHER (*PdL*) il quale, nel sottolineare la complessità del provvedimento, si sofferma anzitutto sull'articolo 11, comma 5-*bis*, introdotto in prima lettura alla Camera dei deputati. La norma stabilisce che, per gli impegni assunti dalle federazioni sportive nazionali per l'organizzazione di grandi eventi correlati all'Expo Milano 2015, è autorizzato il rilascio di garanzie nel limite di 13 milioni di euro per il 2009. In proposito ritiene che la formulazione della disposizione sia alquanto vaga e che occorra pertanto rendere indicazioni circa i caratteri specifici di tali garanzie.

Illustra poi l'articolo 17, commi 1 e 2, concernente gli incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero nonché l'applicazione del credito d'imposta per attività di ricerca. In merito, fa presente che l'incentivo decorre dal 1° gennaio 2009 e copre un periodo d'imposta pari a tre anni. Rileva altresì che il credito di imposta, già introdotto dalla legge finanziaria per il 2007, spetta anche ai soggetti che eseguono attività di ricerca con imprese localizzate negli Stati della Comunità europea e nei Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, nel limite massimo di 50 milioni di euro.

Dà conto altresì dell'articolo 18, comma 1, in base al quale una quota delle risorse del Fondo aree sottosviluppate è indirizzata ad interventi per la messa in sicurezza delle scuole, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica, nonché per il sostegno agli investimenti in ricerca, sviluppo ed innovazione. Il successivo comma 2, prosegue il relatore, destina le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione anche ad attività di apprendimento svolte in base a convenzioni sottoscritte con università e scuole pubbliche, in linea con gli obiettivi della formazione permanente.

Si sofferma quindi sull'articolo 23, riguardante progetti di arredo urbano operati dalla società civile, i quali qualora si riferiscano a immobili sottoposti a tutela storico-artistica sono subordinati al rilascio delle autorizzazioni richieste in particolare dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

L'articolo 29 detta norma in merito ai crediti di imposta confermando le misure già previste per le attività di ricerca sostenute da imprese mediante contratti stipulati con università ed enti di ricerca.

Il relatore passa quindi ad illustrare l'articolo 30 secondo cui si considerano non imponibili i contributi versati dagli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) che non svolgono attività commerciali. L'articolo 30-*bis* concernente disposizioni fiscali in materia di giochi stabilisce che dal 1° gennaio 2011 una quota parte delle entrate derivanti dai giochi sia assegnata al CONI per il finanziamento dello sport. Puntualizza in proposito che per gli anni 2009-2010 la quota da assegnare al CONI è fissata in 470 milioni di euro. Il comma 5 dispone altresì che una cifra pari all'1,4 per cento del prelievo erariale unico sia ripartita in parti uguali tra il CONI e l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) in funzione del processo di risanamento finanziario.

Il relatore dà infine conto dell'articolo 34 che proroga per il 2009 il finanziamento delle attività di terziarizzazione negli istituti scolastici, consentendo la stabilizzazione dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili. In proposito ritiene che l'esternazionalizzazione di taluni servizi, giustificata dalla presunta inefficienza degli enti pubblici, non abbia sempre conseguito i risultati attesi, e che occorra dunque ricondurre alcune funzioni al ruolo di guida e controllo svolto dall'ente locale.

Nel dibattito prende la parola il senatore RUSCONI (*PD*), il quale lamenta anzitutto la ristrettezza dei tempi per l'esame di un provvedimento così complesso, che investe i profili della Commissione in larga parte. Il giudizio sul disegno di legge risente d'altronde del quadro generale, nel quale sono ricomprese anche le norme di riqualificazione energetica, modificate in maniera tale da rendere difficile per il cittadino ottenere reali benefici tanto più quando lo Stato si dimostra inefficiente. Ciò acuisce, a suo giudizio, il senso di distacco dei cittadini dalla politica.

Con particolare riguardo all'articolo 17, avrebbe preferito misure più incisive per incentivare i giovani ricercatori a restare in Italia, anche in

considerazione del fatto che il Paese risulta più arretrato rispetto ad altri Stati europei in termini di agevolazioni fiscali per chi investe in ricerca.

Quanto alle norme riguardanti lo sport, rileva criticamente che esse apportano correzioni a errori contenuti nell'ultima manovra finanziaria, anche se impongono restrizioni eccessive in termini di iscrizione al registro del CONI, escludendo in tal modo ad esempio le associazioni sportive che fanno capo agli oratori.

Chiede infine che, dopo l'illustrazione del parere da parte del relatore, sia disposta una breve sospensione della seduta per consentire al Gruppo una riflessione ulteriore ai fini della dichiarazione di voto.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) si associa alla richiesta di sospensione avanzata dal senatore Rusconi.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) rileva in primo luogo l'importanza del provvedimento, esprimendo a sua volta rammarico per i tempi limitati con cui la Commissione deve esaminarlo, tanto più che alcune modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento – come ad esempio il silenzio-rifiuto in tema di riqualificazione energetica – suscitano qualche perplessità.

Con riguardo all'articolo 17, recante norme per il rientro dei cervelli, rimarca peraltro che la disposizione finirà per applicarsi prevalentemente a docenti e ricercatori stranieri interessati a prestare la propria opera in Italia. Una circolare applicativa dell'Agenzia delle entrate stabilisce infatti, come requisito, la residenza all'estero per almeno due anni, mentre la maggior parte dei ricercatori italiani che sono andati all'estero con un contratto temporaneo ha mantenuto la residenza in Italia. Ciò configura a suo avviso una contraddizione rispetto alla rubrica dell'articolo 17, secondo la quale le agevolazioni dovrebbero favorire il rientro dei cervelli italiani dall'estero, piuttosto che l'ingresso di quelli stranieri in Italia.

Il senatore VALDITARA (*PdL*) ricorda che già in occasione dell'esame del decreto-legge n. 180 la Commissione aveva approvato un emendamento per agevolare il rientro dei ricercatori italiani dall'estero, che tuttavia incontrò il parere contrario della Commissione bilancio. Si tratta comunque di una norma estremamente valida, che dispone un trattamento fiscale di indubbio interesse. Quanto poi all'eventualità che essa si applichi a ricercatori stranieri, non ritiene che ciò configuri una conseguenza negativa, attesa l'esigenza di internazionalizzare più efficacemente il sistema universitario nazionale. Esprime quindi un giudizio favorevole sul combinato disposto dell'articolo 17 e del decreto-legge n. 180.

Conviene il senatore CERUTI (*PD*), il quale fa peraltro osservare al senatore Asciutti che i contratti di ricerca all'estero richiedono spesso il contestuale cambio di residenza. Ritiene quindi immotivate le perplessità manifestate.

Il senatore VERONESI (*PD*) osserva che tutti i Paesi europei hanno conosciuto una massiccia migrazione dei propri cervelli verso gli Stati Uniti. Piuttosto che richiamarli in patria, ritiene quindi preferibile favorire l'internazionalizzazione dei sistemi nazionali.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore de ECCHER (*PdL*), il quale ringrazia tutti gli intervenuti nella discussione. Con riferimento ai ristretti tempi di esame, rileva peraltro che il provvedimento è da tempo all'attenzione del Parlamento e che la seconda lettura del Senato segue una lunga, approfondita, prima lettura presso la Camera dei deputati.

Recependo alcune delle considerazioni emerse, illustra indi uno schema di parere favorevole con osservazioni pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il sottosegretario PIZZA rinuncia alla replica.

Corrispondendo alla richiesta dei senatori Rusconi e Giambrone, il PRESIDENTE dispone una breve sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 15,40, è ripresa alle ore 15,45.*

Per dichiarazione di voto sullo schema di parere del relatore, interviene il senatore RUSCONI (*PD*) il quale, premesso un giudizio complessivamente negativo sull'intero provvedimento, preannuncia un voto di astensione sulle parti di competenza. Chiede tuttavia al relatore di trasformare le osservazioni in condizioni e di recuperare l'intervento del senatore Veronesi a favore dell'ingresso di ricercatori in Italia più che del rientro di quelli italiani in patria.

Si associa il senatore GIAMBRONE (*IdV*), il quale preannuncia a sua volta un voto di astensione.

Dopo un breve intervento della senatrice POLI BORTONE (*PdL*) – che giudica non antitetici gli obiettivi di far rientrare i ricercatori italiani e di promuovere l'ingresso di quelli stranieri – il senatore ASCIUTTI (*PdL*) manifesta il voto favorevole del suo Gruppo sullo schema di parere del relatore.

Il senatore PITTONI (*LNP*) si dichiara d'accordo con l'obiettivo di favorire l'internazionalizzazione degli atenei con l'ingresso di ricercatori e docenti stranieri. Chiede tuttavia che nel parere sia precisato che, a parità di valutazione di merito, siano favoriti i ricercatori italiani.

Il PRESIDENTE reputa che la stesura del parere del relatore corrisponda pienamente ai margini di intervento in sede consultiva. Non ritiene

quindi che esso debba essere modificato con l'introduzione di ulteriori specificazioni.

Il relatore de ECCHER (*PdL*) mantiene inalterata la propria proposta di parere favorevole con osservazioni che, previa verifica del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, è posta ai voti ed accolta a maggioranza.

#### IN SEDE DELIBERANTE

*(572) CAFORIO ed altri. – Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza di diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Discussione e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 5 novembre 2008 la Commissione ha convenuto di richiedere il trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge n. 572, che è stato concesso dalla Presidenza del Senato il 16 dicembre 2008. Propone quindi di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte, ivi compresa l'acquisizione dei pareri, e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì prossimo, 23 gennaio, alle ore 12.

Si esprimono in senso favorevole il relatore BEVILACQUA (*PdL*) e il sottosegretario PIZZA.

La Commissione conviene quindi sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1315**

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. con riferimento agli incentivi per il rientro in Italia dei docenti e dei ricercatori scientifici residenti all'estero, di cui all'articolo 17, si rileva che occorrerebbe accompagnare tali misure con iniziative strutturali per evitare che il fenomeno della cosiddetta «fuga dei cervelli» continui a ripetersi e per favorire nel contempo un reale processo di internazionalizzazione degli atenei su base meritocratica;

2. con riguardo alle agevolazioni relative agli enti sportivi dilettantistici, di cui all'articolo 30, si rileva che esse dovrebbero interessare anche altri soggetti, non compresi dalla norma».



## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Mercoledì 21 gennaio 2009

**65<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

GRILLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Mantovani.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1315) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore CICOLANI (*PdL*), riferisce sul provvedimento in titolo, il quale reca numerose disposizioni di grande importanza che coinvolgono la competenza dell'8<sup>a</sup> Commissione permanente. In considerazione dell'imminente termine di decadenza del decreto-legge, non sarà probabilmente possibile apportarvi modifiche, il che rappresenta un limite all'esame del Senato, tenuto anche conto del fatto che l'altro ramo del Parlamento vi ha apportato modificazioni assai incisive, mutandone in taluni casi l'impostazione originaria.

Venendo al merito del provvedimento, per le parti rientranti nella sfera di competenza della Commissione, i commi da 2 a 7 dell'articolo 3 intervengono sui pedaggi autostradali, stabilendo che gli incrementi delle tariffe per il 2009 vengano sospesi fino al prossimo 30 aprile. Entro quella data, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, dovranno essere approvate misure finalizzate a creare le condizioni per accelerare la realizzazione dei piani di investimento delle società concessionarie. Con le disposizioni in questione viene poi sospesa la riscossione dell'incremento del sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradale decorrente dal 1° gennaio 2009 e destinato all'ANAS, per un importo di circa 87 milioni

di euro. Negli articoli successivi si consolida comunque l'impostazione già scelta in base alla quale l'incremento dei pedaggi autostradali verrà parametrato sul 70 per cento del tasso di inflazione annuale, così come stabilito in altri paesi come la Francia.

L'articolo 14 interviene sulle disposizioni in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza introducendo una norma simile a quella contenuta in un emendamento di iniziativa governativa già approvato in Senato in sede di esame del decreto legge sull'adeguamento prezzi degli appalti, e poi soppresso dalla Camera dei deputati. La disposizione introdotta nel provvedimento in esame, peraltro, limita opportunamente la portata della norma al caso di liquidazione dei beni del cedente, anche in linea con la normativa europea.

Dopo essersi brevemente soffermato sull'articolo 16 – volto a rendere possibile, tra l'altro, l'utilizzo delle comunicazioni elettroniche anche in sede di gara – svolge alcune considerazioni sull'articolo 18, in materia di riassegnazione delle risorse derivanti dalla riprogrammazione dei fondi FAS per la realizzazione di interventi strutturali. Da parte del CIPE, peraltro, è stato ribadito l'obbligo di impiegare tali risorse nel Mezzogiorno nella misura dell'85 per cento, rimanendo in capo alle Regioni la competenza esclusiva per la quota di spettanza, destinando le risorse disponibili alla realizzazione di interventi di importanza strategica nazionale. Si tratta di risorse di rilievo – anche se non sufficienti per conseguire gli obiettivi infrastrutturali prefissati – pari a circa 12,8 miliardi di euro, a parte le somme destinate al settore ferroviario.

L'articolo 19 riguarda la disciplina degli ammortizzatori sociali e, alla luce delle ben note problematiche concernente il futuro dell'aeroporto di Malpensa, l'altro ramo del Parlamento ha introdotto una disposizione in base alla quale il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro degli affari esteri, promuove la conclusione di accordi bilaterali, ovvero la modifica di quelli esistenti, per consentire di ampliare il numero dei vettori operanti sulle rotte interne ed internazionali, o di incrementare le frequenze sulle quali è consentito operare i voli, dando priorità ai vettori che si impegnano a mantenere i livelli occupazionali.

Il comma 12 dell'articolo 19 destina poi una quota di 12 milioni di euro alla concessione, per il 2009, di un'indennità ai lavoratori del settore portuale.

L'articolo 20 reca disposizioni di assoluta importanza nell'ambito del provvedimento, introducendo nuove procedure, in deroga al regime ordinario, volte a dare impulso alla realizzazione di investimenti pubblici ritenuti di particolare rilievo. E' in particolare prevista la possibilità di nominare commissari straordinari delegati con il compito di vigilare sul rispetto dei tempi previsti, con poteri di impulso, anche sostitutivi. Peraltro, anche alla luce dell'esperienza maturata in applicazione della normativa introdotta nel 1997 dal Governo Prodi, meglio nota come normativa «sblocca cantieri», occorre osservare che la nomina di commissari esterni alle commissioni aggiudicatrici potrebbe ingenerare forme di resistenza nelle medesime stazioni, facendo emergere l'inefficacia di soluzioni in cui comunque

il commissario straordinario non ha poteri di spesa. Sarebbe forse preferibile prevedere poteri derogatori in capo al responsabile legale della stazione appaltante.

Si sofferma poi brevemente sull'articolo 21 – mediante il quale si provvede al rifinanziamento del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge obiettivo – sull'articolo 22 – volto ad estendere le competenze della Cassa depositi e prestiti consentendo l'utilizzo dei fondi provenienti dalla raccolta del risparmio postale per la realizzazione di operazioni di interesse pubblico, nonché ad autorizzare il Ministero dell'economia a compiere qualsiasi atto necessario per la costituzione della società di gestione per Expo Milano 2015 – e sull'articolo 25, che istituisce un fondo per gli investimenti del gruppo Ferrovie dello Stato, con una dotazione pari a 960 milioni di euro per il 2009, autorizzando poi una spesa di 480 milioni di euro annui per il triennio 2009-2011 al fine di assicurare l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario che formano oggetto dei contratti di servizio stipulati dallo Stato e dalle Regioni con Trenitalia.

L'articolo 26, poi, autorizza una spesa di 65 milioni di euro nel triennio al fine di attivare le procedure di privatizzazione del gruppo Tirrenia e infine, l'articolo 31 prevede l'applicazione dell'aliquota ordinaria dell'IVA al 20 per cento sui canoni di abbonamento alle radiodiffusioni in forma codificata o a mezzo di reti via cavo o via satellite.

Il presidente GRILLO, nel ringraziare il senatore Cicolani per la puntuale relazione svolta, si sofferma brevemente sulla delicata questione afferente le disposizioni di cui all'articolo 20, laddove si prevede il ricorso a commissari straordinari delegati. Ricorda al riguardo di essere stato a suo tempo promotore di una proposta emendativa con la quale si intendeva consentire, per conseguire gli obiettivi infrastrutturali prefissati, il ricorso alla disciplina già prevista in materia di protezione civile: la normativa introdotta nel testo in esame, peraltro, espone ai rischi poc'anzi paventati dal senatore Cicolani, per cui potrebbe essere possibile lasciarne traccia nel parere della Commissione e predisporre, nel contempo, un ordine del giorno da presentare nelle Commissioni di merito.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente GRILLO avverte che il seguito dell'esame in sede consultiva dei disegni di legge nn. 1305 e 1315 avrà luogo nella seduta pomeridiana di oggi, insieme al seguito dell'esame, in sede consultiva su atti del Governo, delle proposte di nomina dei Presidenti delle autorità portuali di Napoli e Palermo.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**66<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GRILLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Mantovani.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1305) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GRILLO avverte che il relatore, senatore Menardi, ha predisposto una proposta di parere favorevole, con osservazioni, di cui dà lettura.

Il senatore BORNACIN (*PdL*) annuncia il voto favorevole dei senatori del PdL sulla proposta di parere.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) annuncia che i senatori del PD si asterranno.

Previa verifica del prescritto numero legale, la proposta di parere favorevole con osservazioni, posta in votazione, viene approvata.

**(1315) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore BUTTI (*PdL*), intervenendo nella discussione generale, esprime apprezzamento per la relazione svolta dal senatore Cicolani, osservando come alcune tra le numerose questioni oggetto del provvedimento meritino particolare attenzione. Così, ad esempio, per quanto riguarda l'articolo 3, commi da 2 a 7, con il quale gli incrementi dei pedaggi autostradali vengono sospesi fino al prossimo 30 aprile, appare estremamente opportuna la previsione in base alla quale, entro la suddetta data, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri devono essere approvate misure finalizzate a creare le condizioni per accelerare la realizzazione dei piani di investimento delle società concessionarie.

Quanto poi all'articolo 19, di estremo interesse è il comma 5 *bis*, in materia di trasporto aereo, con il quale si prevede che il Ministero delle infrastrutture, di concerto con quello degli affari esteri, promuova la conclusione di accordi bilaterali per consentire di ampliare il numero dei vettori aerei operanti sulle rotte interne ed internazionali, o incrementare le frequenze sulle quali è consentito operare i voli. A tale riguardo, occorrerà sicuramente prestare la massima attenzione al rispetto del principio della reciprocità per quanto attiene l'operatività dei diversi vettori. Inoltre, per quanto riguarda il futuro degli aeroporti di Linate e di Malpensa, da un lato occorre creare le condizioni affinché non si debba assistere ad una sorta di guerra tra i sostenitori dell'uno o dell'altro scalo, mentre dall'altro ogni decisione che riguardi la sorte dell'aeroporto di Linate non può che essere presa in un quadro di piena assunzione di responsabilità in sede locale.

L'articolo 22 reca importanti disposizioni in merito agli interventi necessari per lo svolgimento dell'*Expo* Milano 2015; peraltro, vi è viva preoccupazione per le notizie che si leggono sui lavori indispensabili per il successo di tale manifestazione, che comprendono il collegamento ferroviario tra la città, la fiera e l'aeroporto di Malpensa. Su tale argomento chiede che la Presidenza della Commissione si attivi affinché venga a riferire il ministro Matteoli o il sottosegretario Castelli, così da avere precise notizie in merito ai tempi di realizzazione delle infrastrutture programmate.

Quanto all'articolo 31, per quanto attiene all'incremento dell'IVA dal dieci al venti per cento per le trasmissioni televisive via cavo o via satellite, si tratta indubbiamente di una misura che può essere di difficile comprensione per i consumatori, in considerazione del fatto che vi era un qualche affidamento nel senso di non incrementare l'imposta su tali trasmissioni. D'altra parte non sfugge a nessuno che è in atto una vera e propria battaglia industriale in ordine alle piattaforme televisive, per cui sarebbe opportuno che il Governo, anche attraverso l'intervento del sottosegretario Romani in Commissione, esprimesse la propria posizione sul futuro delle piattaforme. Nel medesimo articolo vi è inoltre la disposizione concernente la cosiddetta *pornotax*, disposizione che appare condivisibile, in considerazione dei danni arrecati a moltissimi cittadini dalle trasmissioni televisive che si rivolgono al pubblico sollecitando chiamate a numeri telefonici a pagamento.

Si sofferma infine sulla delicata problematica concernente il livello del servizio e delle tariffe del trasporto ferroviario locale, problematica resa ancor più attuale dalle diffuse proteste dei pendolari, proteste che appaiono in buona misura condivisibili; d'altra parte, nel momento in cui si conferiscono a Trenitalia ingenti risorse finanziarie, è giusto esigere un servizio per i pendolari di livello adeguato.

Il presidente GRILLO assicura il senatore Butti che nel prossimo Ufficio di presidenza sarà sua cura proporre la programmazione delle audizioni dei rappresentanti del Governo tanto sulle piattaforme televisive quanto sugli investimenti relativi all'*Expo* 2015.

Il senatore VIMERCATI (*PD*) osserva, in via generale, come il decreto-legge in esame appaia la sommatoria di una serie di proposte del tutto inadeguate ed inidonee ad invertire un ciclo economico decisamente negativo, anche alla luce delle misure adottate dagli altri paesi europei. Auspica pertanto che il relatore e la Commissione vogliano accogliere, dandovi spazio nel testo del parere, alcune tra le indicazioni che proverranno dai senatori dell'opposizione. Così, per quanto riguarda il futuro dell'aeroporto di Malpensa, va sottolineato che, anche se le disposizioni introdotte dalla Camera dei deputati appaiono per molti versi condivisibili, non si tratta certo di norme esaustive. Sulla base di tale considerazione ha predisposto alcune proposte emendative, presentate presso le Commissioni di merito, volte a modificare il comma *5-bis* dell'articolo 19. In particolare, occorre prendere atto del fatto che il ruolo dell'aeroporto di Linate non potrà assolutamente mutare fino a quando non verrà reso realmente accessibile lo scalo di Malpensa attraverso i previsti collegamenti ferroviari con la fiera e la stazione centrale di Milano.

Per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 25, è apprezzabile che anche il senatore Butti abbia espresso preoccupazione per quanto attiene il settore del trasporto pubblico locale e i servizi resi ai pendolari; chiede pertanto alla Presidenza della Commissione che vengano acquisite, eventualmente anche attraverso apposite audizioni, precise notizie in merito al coefficiente di riempimento delle linee ad alta velocità che hanno recentemente preso il via, così da poter comprendere se l'offerta di tale servizio sia adeguata rispetto alla domanda proveniente dagli utenti. Occorre infatti valutare se la concentrazione di risorse a favore dell'alta velocità sia congrua a fronte di una minore attenzione conferita al settore del trasporto pubblico locale.

Con riferimento poi all'articolo 31, l'incremento dell'IVA dal dieci al venti per cento per le trasmissioni via cavo o via satellite desta vivo sconcerto, apparendo una misura volta a penalizzare un competitore che si muove sul mercato dell'offerta di prodotti televisivi. In tale contesto colpisce negativamente il tono con il quale si è svolto il convegno che ha avuto luogo nei giorni scorsi presso l'Auditorium di Roma.

Si associa infine alla richiesta avanzata dal senatore Butti nel senso di ascoltare il ministro Matteoli o il sottosegretario Castelli in merito agli intendimenti del Governo circa le opere da realizzare in vista di *Expo* 2015.

Il presidente GRILLO dà atto al senatore Vimercati che probabilmente il convegno svoltosi presso l'Auditorium di Roma, sul piano dello stile, può aver mostrato qualche carenza. Per quanto attiene poi le questioni relative al trasporto pubblico locale e al coefficiente di riempimento dei treni ad alta velocità, in occasione del prossimo Ufficio di presidenza non mancherà di proporre l'audizione dell'ingegner Moretti, amministratore delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A.

La senatrice DONAGGIO (*PD*) osserva innanzi tutto come l'esame del decreto-legge in titolo, a pochi giorni dalla scadenza del termine di decadenza del provvedimento di urgenza, appaia per certi versi sterile, in quanto ben difficilmente la maggioranza sarà disposta a modificarlo. Ad ogni modo, neanche il relatore ha ritenuto di dover entrare veramente nel merito delle problematiche affrontate con l'articolo 25 e, più in generale, spiace dover affermare che l'8<sup>a</sup> Commissione permanente non ha, fino ad oggi, ritenuto di dedicare lo spazio necessario all'approfondimento delle tematiche connesse all'approccio federalista al trasporto pubblico locale, questione che, pure, appare assolutamente centrale, anche per quanto riguarda il ruolo degli enti locali e delle regioni. Eppure, proprio nel momento in cui in Assemblea si esamina il provvedimento sul federalismo fiscale, ci si sarebbe aspettati una maggiore attenzione da parte della Commissione nei confronti di una tematica così delicata, che dovrebbe essere affrontata in piena coerenza con quanto viene proposto in termini più generali.

Le misure previste nel provvedimento in esame per quanto riguarda le risorse conferite alle Ferrovie dello Stato non sembrano né congrue né coerenti: così, per il trasporto pubblico locale si prevede un esiguo fondo di soli 30 milioni di euro, escludendo per di più le imprese ferroviarie regionali. Nulla, inoltre, si prevede per quanto riguarda le reti metropolitane regionali.

Venendo poi alle disposizioni di cui all'articolo 22, sarebbe opportuno prevedere la possibilità per le imprese di scontare le fatture emesse a fronte di lavori effettuati per finalità pubbliche presso la Cassa depositi e prestiti, cosa che, oltre tutto, non inciderebbe negativamente sul livello del debito pubblico; una tale misura sarebbe invece vitale per le tante imprese in difficoltà in un momento di così acuta crisi finanziaria.

Il presidente GRILLO con riferimento all'ultima osservazione svolta dalla senatrice Donaggio, osserva che le imprese potrebbero anche ricorrere alla cessione del credito presso le banche. In ogni caso, le norme di cui all'articolo 22, riguardanti l'estensione delle competenze alla Cassa depositi e prestiti, sono di grandissima importanza, in quanto consenti-

ranno a quest'ultima di svolgere un ruolo simile a quello della Banca europea degli investimenti.

Il senatore BORNACIN (*PdL*) sottolinea brevemente l'importante ruolo svolto dall'alta velocità che, in poco più di un mese, ha registrato il passaggio di circa un milione di passeggeri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente GRILLO avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domattina, alle ore 8,30, per il seguito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1315 e per il seguito dell'esame, in sede consultiva su atti del Governo, delle proposte di nomina dei Presidenti dell'Autorità portuali di Palermo e Napoli, oltre che per l'avvio dell'esame dell'atto del Governo n. 54.

*La seduta termina alle ore 16.*



## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1305**

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge n. 1305 «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti» premesso che:

il venir meno degli sgravi contributivi in favore delle imprese di cabotaggio marittimo, scaduti il 31 dicembre 2008, rischia di compromettere l'operatività dei collegamenti marittimi a carattere locale, i quali assicurano la mobilità degli abitanti delle isole, realizzandone la continuità territoriale;

a decorrere dal 1° gennaio 1999, per effetto del Regolamento comunitario 3577/92 in materia di liberalizzazione dei servizi di cabotaggio, si è reso necessario porre le navi battenti bandiera italiana in condizione di competere sul mercato domestico con le navi battenti bandiere comunitarie che vantano migliori condizioni in termini di gestione e che, in tale quadro, gli sgravi contributivi in favore delle imprese di cabotaggio marittimo italiane hanno sempre avuto il benessere in ambito comunitario, configurandosi l'aiuto in questione come rientrante tra quelli ammessi per la navigazione marittima;

considerato inoltre che:

con Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008 sono state emanate le nuove Norme Tecniche per le costruzioni, in relazione a cui, al fine di realizzare una fase transitoria che renda possibile un passaggio «morbido» tra la vecchia e la nuova normativa, è prevista una fase di applicazione sperimentale che vede coesistere sia la precedente che la nuova disciplina;

il suddetto regime transitorio scadrebbe il 30 giugno 2009, termine che non consentirebbe l'adozione tempestiva e la divulgazione della circolare contenente le indicazioni applicative, nonché talune prescrizioni integrative delle nuove Norme Tecniche, circolare in corso di elaborazione;

esprime parere favorevole osservando che:

appare opportuno inserire nel testo del decreto-legge una disposizione che proroghi gli sgravi contributivi in favore delle imprese di cabotaggio marittimo scaduti il 31 dicembre 2008;

si ritiene necessario prevedere la proroga al 30 giugno 2010 del termine di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazione dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, relativo al regime transitorio per l'operatività della revisione delle Norme Tecniche per le costruzioni.

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

Mercoledì 21 gennaio 2009

**38<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
SCARPA BONAZZA BUORA

*La seduta inizia alle ore 9.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1305) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PICCIONI (*PdL*) riferisce sul presente provvedimento, evidenziando che lo stesso è volto a convertire il decreto-legge n. 207 del 30 dicembre 2008, finalizzato a prorogare una serie di termini previsti da disposizioni legislative.

La proroga di termini in scadenza ha ispirato più volte, nel corso del tempo, il ricorso alla decretazione d'urgenza, causata dalla necessità di evitare forti situazioni di disagio, di cui avrebbe risentito l'attività di diversi rami e settori dell'amministrazione statale e degli operatori e imprese di volta in volta interessati.

Nel caso particolare – prosegue il relatore – la cospicua mole di questioni affrontate dall'Esecutivo dal suo insediamento, ha reso pressoché impossibile fare fronte a tutti gli adempimenti in scadenza alla fine del 2008, e pertanto necessario prorogare una numerosa serie di norme, che il provvedimento divide strutturalmente per settori.

I profili di competenza della Commissione sono richiamati da alcune disposizioni, in particolare dagli articoli 18, 22, 23 e in parte dall'articolo 41.

L'articolo 18 – prosegue il relatore – in materia di consorzi agrari, proroga al 31 dicembre 2009 il termine per la chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa e per l'adeguamento degli statuti dei consorzi in oggetto, precedentemente fissato al 31 dicembre 2008 dall'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 248 del 2007. Tale ultima norma aveva a sua volta prorogato il termine del 31 dicembre 2007 fissato

dall'articolo 1, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 181 del 2006, il quale aveva altresì disposto una nuova disciplina dei consorzi agrari, riconducendoli alla disciplina generale delle società cooperative.

L'ulteriore proroga prevista dall'articolo in esame appare ispirata dalla necessità di completare procedure liquidatorie ancora in atto, in considerazione della particolare natura delle procedure concorsuali, caratterizzate a volte da contenziosi assai complessi o dalla presenza di alienazioni di patrimonio di difficile realizzo.

L'articolo 22 detta disposizioni in materia di pesca, nei due commi di cui è composto.

Con il comma 1 – prosegue il relatore – viene disposta la proroga di un anno del termine, in scadenza al 31 dicembre 2008, previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 164 del 1998. Si tratta di un termine in origine decennale, come limite temporale di mantenimento del numero chiuso di autorizzazioni per le imbarcazioni da pesca abilitate all'uso della draga idraulica, numero che si intende per un anno ancora mantenere invariato, sia per garantire l'ecosostenibilità del prelievo di risorse ittiche sia per consentire l'espletamento delle procedure relative all'adeguamento alla normativa comunitaria.

Il comma 2 provvede ad abrogare alcune disposizioni del recente decreto-legge n. 171 del 2008, introdotte durante l'*iter* parlamentare, in quanto la loro copertura finanziaria presentava dei profili di criticità. Si tratta del numero 3) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, che aumentava da 40 a 41 milioni di euro per il 2009 la somma destinata ai benefici fiscali di cui ai commi 1088-1090 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007; dell'articolo 4-*quater*, che prevedeva l'estensione del canone concessorio alle attività di pesca e acquacoltura; dell'articolo 4-*septiesdecies*, che conteneva interpretazione autentica in materia di contenziosi INPS.

L'articolo 23 proroga al 30 giugno 2009 il termine sino al quale il Commissario straordinario dell'EIPLI può prorogare i contratti per la gestione degli impianti di accumulo e distribuzione dell'acqua. Lo scopo è garantire il concreto prosieguo dell'attività dell'ente, in relazione all'introito di risorse finanziarie derivanti dalle tariffe favorevoli all'Ente stesso, previste nell'articolo 3 del decreto-legge n. 171 del 2008, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Quanto all'articolo 41 – prosegue il relatore – tra le disposizioni finanziarie urgenti in esso contenute occorre richiamare l'attenzione sul contributo di 2.800.000 euro per il 2009, previsto al comma 15, a favore dell'Ente italiano montagna, ente pubblico di ricerca finalizzato a supportare politiche e sviluppo sociale, economico e culturale dei territori montani, le cui connessioni con i profili legati all'agricoltura sono da sempre evidenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1315) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite. Esame e rinvio)

Il relatore SANCIU (*PdL*) riferisce sul decreto-legge in esame, evidenziando preliminarmente che lo stesso riveste la natura di collegato alla manovra di finanza pubblica. Tale provvedimento contiene una serie di interventi volti a fronteggiare gli effetti negativi derivanti dalla crisi economica internazionale, incentrati sull'incremento del potere di acquisto delle famiglie, nonché sulla promozione della competitività del sistema produttivo nazionale.

Risultando articolati e multiformi gli ambiti su cui il decreto-legge in esame va ad incidere, si ritiene opportuno effettuare una breve panoramica degli stessi, in quanto in molti casi talune misure introdotte, pur non essendo attinenti specificamente alla materia agroalimentare (riguardando quindi il sistema produttivo in generale) espletano tuttavia un'incidenza indiretta anche sul settore agricolo. In particolare, il Titolo I del decreto-legge in esame reca misure di sostegno alle famiglie, volte ad assegnare un bonus straordinario ai nuclei familiari a basso reddito (articolo 1), a contenere gli oneri dei mutui bancari a tasso variabile per l'acquisto dell'abitazione principale (articolo 2), ad introdurre talune modifiche alla disciplina concernente i contratti bancari (articolo *2-bis*), a favorire l'utilizzo del risparmio realizzato dagli enti locali (articolo *2-ter*), a ridurre gli aumenti delle tariffe (articolo 3) e ad istituire un Fondo per l'accesso al credito per le famiglie con figli nati o adottati nel periodo 2009-2011 (articolo 4).

Il Titolo II – prosegue il relatore – detta norme per il sostegno all'economia, introducendo agevolazioni fiscali per i dipendenti del settore privato in relazione a incrementi della produttività (articolo 5) ed intervenendo altresì sulla deducibilità dell'IRAP ai fini IRES e IRPEF (articolo 6), nonché sui disavanzi sanitari (articolo *6-bis*), sulla liquidazione differita dell'IVA (articolo 7), sulla disciplina degli studi di settore (articolo 8), sulla velocizzazione dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni (articolo 9). Viene inoltre ridotto di tre punti percentuali l'acconto IRES e IRAP (articolo 10) e si provvede altresì al potenziamento finanziario dei Confidi (articolo 11). Si autorizza inoltre il Ministero dell'economia a sottoscrivere obbligazioni bancarie speciali (articolo 12), si modifica la disciplina sulle misure di difesa delle società oggetto di offerta pubblica di acquisto (articolo 13) e si recepisce la normativa comunitaria sulla partecipazione dell'industria nelle banche (articolo 14). Specifiche norme riguardano anche l'applicazione dei principi contabili internazionali (articolo 15), i costi amministrativi per le imprese (articolo 16), le misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese (articolo *16-bis*) e le misure per il rientro di docenti e ricercatori dall'estero (articolo 17).

Il Titolo III è diretto al ridisegno in funzione anticrisi del quadro strategico nazionale. In particolare, si riprogrammano le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (articolo 18), si prevedono disposizioni in materia di iniziative finanziate con contributi pubblici (articolo 18-*bis*), si introducono misure in materia di ammortizzatori sociali e tutela del reddito (articolo 19), si istituisce il Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile (articolo 19-*bis*), si prevedono indennizzi per le aziende commerciali in crisi (articolo 19-*ter*), si introducono norme straordinarie per la velocizzazione di investimenti pubblici (articolo 20), si rfinanzia il Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla cd. legge «obiettivo» (articolo 21), si estendono le competenze della Cassa depositi e prestiti (articolo 22) e si consente a gruppi di cittadini organizzati di formulare proposte operative per l'esecuzione di opere di interesse locale (articolo 23).

Il Titolo IV – prosegue il relatore – è dedicato ai servizi pubblici. In questo campo, si ridefiniscono le procedure per il recupero degli aiuti di Stato in favore delle cosiddette ex municipalizzate (articolo 24), si istituisce un Fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato (articolo 25) e si stanziavano i fondi per la privatizzazione della Tirrenia spa (articolo 26).

Il Titolo V reca disposizioni finanziarie, intervenendo sulla disciplina degli accertamenti fiscali (articolo 27), sull'escussione delle garanzie prestate a favore della pubblica amministrazione (articolo 28), sul monitoraggio dei crediti di imposta (articolo 29), sull'applicazione del regime fiscale agevolato per gli enti associativi (articolo 30). Si introducono altresì disposizioni fiscali in materia di giochi (articolo 30-*bis*), si interviene sul regime IVA relativo ai canoni di abbonamento alla diffusione radiotelevisiva in forma digitale a mezzo di reti via cavo o satellite (articolo 31), sul regime IVA della vendita di documenti di viaggio (articolo 31-*bis*) e sulle procedure di riscossione dei tributi (articolo 32). Vengono inoltre introdotte semplificazioni delle modalità di riscossione coattiva (articolo 32-*bis*), e si introducono altresì disposizioni sul versamento dei tributi (articolo 32-*ter*), sull'indennità per la cosiddetta «vacanza contrattuale» (articolo 33) e sugli LSU scuola (articolo 34). Da ultimo, si disciplina la copertura finanziaria e l'immediata entrata in vigore del provvedimento (articoli 35 e 36).

Relativamente alle parti contenenti profili di competenza della 9ª Commissione – prosegue il relatore – si ritiene necessario porre l'accento sull'articolo 30-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, recante disposizioni relative alla determinazione del prelievo erariale unico (cosiddetto PREU) sulle somme giocate con apparecchi per il gioco lecito collegati alla rete telematica dei Monopoli di Stato e al finanziamento dell'UNIRE (come pure del CONI).

In particolare, si evidenzia che il comma 4 novella i commi 281 e 282 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2005 (legge n. 3001 del 2004), disponendo in particolare che a decorrere dal 1º gennaio 2011 venga determinata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,

di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, la quota delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato, da destinare all'UNIRE per il finanziamento del montepremi delle corse (come pure al CONI per il finanziamento dello sport). Con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare annualmente entro il 31 marzo, sono definite le modalità operative della determinazione della base di calcolo delle predette entrate erariali ed extraerariali, nonché le modalità di trasferimento periodico delle risorse all'UNIRE (e al CONI).

Per gli anni 2009 e 2010 la quota da assegnare al CONI è fissata in 470 milioni, mentre quella per l'UNIRE è determinata in 150 milioni.

Il comma 5 – prosegue il relatore – stabilisce che, a valere sulle maggiori entrate determinate dall'aumento del PREU disposto dal comma 1, rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, una quota pari all'1,4 per cento del PREU venga ripartita in parti uguali – in misura non superiore a 140 milioni per ciascun ente – e destinata, in funzione del processo di risanamento finanziario e di riassetto, sia alle attività istituzionali dell'UNIRE (come pure del CONI), con esclusione delle ordinarie esigenze di funzionamento della medesima UNIRE, sia all'incremento del montepremi, nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.

Il comma 6 – prosegue il relatore – dispone la cessazione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, degli effetti nei confronti del CONI e dell'UNIRE delle disposizioni previste dal comma 7 dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 149 del 2008, introdotto dalla legge di conversione n. 184 del 2008, con il quale veniva istituito per il 2009, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo finanziato dalle entrate derivanti dalle concessioni del diritto di esercizio e raccolta in rete fisica di giochi su base ippica e sportiva. Quota parte delle risorse del Fondo in questione veniva destinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze all'incremento del montepremi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli, come pure alle esigenze finanziarie del CONI e dell'UNIRE in funzione del loro risanamento finanziario e di riassetto dei relativi settori, con esclusione delle ordinarie esigenze di funzionamento della medesima UNIRE. Il predetto comma 7 disponeva, inoltre, che a decorrere dal 1° gennaio 2009, la misura del PREU era elevata dal 12 per cento al 13,40 per cento ed altresì che le maggiori entrate derivanti da tale incremento, rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, erano assegnate all'UNIRE, nella misura del 50 per cento, per essere interamente destinate all'incremento del montepremi. Veniva previsto inoltre che eventuali ulteriori maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1-bis citato, rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, erano interamente destinate all'incremento del montepremi. Inoltre, sempre nello stesso comma, si sta-

biliva che il piano annuale di utilizzazione delle risorse finanziarie dell'UNIRE doveva essere approvato, entro il 15 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le competenti Commissioni parlamentari permanenti.

L'ultimo periodo del comma 6 del decreto-legge in esame esclude dalla cessazione degli effetti – fin qui evidenziata – il quarto periodo del medesimo comma 7, che assegna all'UNIRE per il 2008 un contributo pari a 25 milioni di euro, al fine di consentire il completamento e il potenziamento infrastrutturali dei servizi istituzionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

### **39<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
SCARPA BONAZZA BUORA

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Buonfiglio.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1305) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ricorda che nella precedente seduta è stata svolta la relazione sul provvedimento in esame.

Il relatore PICCIONI (*PdL*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazione (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il senatore ANDRIA (*PD*) illustra uno schema di parere contrario a propria firma – e a firma di tutti gli altri commissari del Gruppo del



PD – (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna) evidenziando che il provvedimento in esame risulta carente, soprattutto per quel che concerne i profili attinenti alla materia della pesca, alle agevolazioni previdenziali per le aree svantaggiate, ed altresì per quel che concerne l'interpretazione autentica dell'ICI sui fabbricati rurali.

Nessun altro chiedendo di d'intervenire nel dibattito, nemmeno in sede di replica, si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore SANTINI (*PdL*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sullo schema di parere illustrato dal relatore, sottolineando l'importanza della misura, contenuta nell'articolo 41, comma 15, volta ad attribuire un contributo di euro 2.800 all'Ente italiano montagna, finalizzato a supportare politiche e sviluppo sociale, economico e culturale dei territori montani, le cui connessioni con i profili legati all'agricoltura sono da sempre evidenti. Esprime l'auspicio che tale contributo, previsto limitatamente all'anno finanziario 2009, venga esteso anche per l'anno successivo, invitando il relatore a riformulare lo schema di parere e ad inserire, quindi, nello stesso un'osservazione in merito ai profili in questione.

Il senatore VALLARDI (*LNP*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sullo schema di parere, sottolineando la congruità delle misure contenute nello stesso.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*), dopo aver espresso il proprio disappunto per il mancato recepimento da parte dell'Esecutivo di proposte e suggerimenti elaborati in Commissione – in occasione di vari provvedimenti recentemente esaminati – e dopo aver evidenziato che spesso tale linea governativa è dettata esclusivamente dal Ministro dell'economia, senza alcun coinvolgimento del Dicastero dell'agricoltura, preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario.

Il relatore PICCIONI (*PdL*), dopo aver dichiarato di condividere la proposta di integrazione prospettata dal senatore Santini, riformula lo schema di parere precedentemente illustrato, integrando lo stesso con un'ulteriore osservazione, con la quale si invita a valutare l'opportunità di estendere anche al 2010 il contributo di cui all'articolo 41, comma 15, a favore dell'Ente italiano montagna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni, nella versione per ultimo illustrata dal relatore.

La Commissione approva. Resta conseguentemente preclusa la votazione dello schema di parere proposto dal senatore Andria ed altri.

(1315) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con raccomandazione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ricorda che nella precedente seduta è stata svolta la relazione sul provvedimento in esame.

Il relatore SANCIU (*PdL*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazione (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) illustra uno schema di parere contrario a propria firma – e a firma di tutti gli altri commissari del Gruppo del PD – (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna), evidenziando in senso critico che nel decreto-legge in esame non è contenuta alcuna disposizione concernente specificamente il settore agroalimentare – fatta eccezione per i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 30-*bis* – nonostante la grave crisi internazionale che ha indotto numerosi paesi, tra i quali gli Stati Uniti, ad investire congrue risorse a sostegno del comparto in questione.

Il senatore SANTINI (*PdL*) sottolinea l'importanza dei finanziamenti a favore dell'UNIRE previsti nei commi 4 e 5 dell'articolo 30-*bis* del provvedimento in esame, evidenziando che tali risorse costituiscono un valido sostegno per l'allevamento equino in Italia.

Nessun altro chiedendo di d'intervenire nel dibattito, nemmeno in sede di replica, si passa alle dichiarazioni di voto.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*), dopo aver evidenziato che il ministro Zaia ha preannunciato ulteriori provvedimenti attinenti specificamente alla materia agroalimentare, volti a introdurre importanti misure a favore del comparto in questione, preannuncia – anche a nome del Gruppo di appartenenza – il voto favorevole sullo schema di parere proposto dal relatore.

Il senatore ANDRIA (*PD*), nel preannunciare, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sullo schema di parere illustrato dal relatore, esprime il proprio disappunto per l'assenza, nel provvedimento in esame, di interventi organici rivolti specificamente al comparto agroalimentare, quanto mai necessari alla luce dell'attuale crisi economica internazionale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere favorevole con raccomandazione.

La Commissione approva. Resta conseguentemente preclusa la votazione dello schema di parere proposto dalla senatrice Pignedoli ed altri.

*La seduta termina alle ore 16.*

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1305**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

preso atto che l'articolo 18 del provvedimento in esame proroga il termine per la chiusura delle procedure di liquidazione e per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari, al fine di consentire il completamento delle procedure liquidatorie ancora in atto, in considerazione della particolare natura delle procedure concorsuali, caratterizzate a volte da contenziosi assai complessi o dalla presenza di alienazioni di patrimonio di difficile realizzo;

considerato che l'articolo 22 proroga di un anno il termine previsto dall'articolo 2 comma 4 della legge 164 del 1998, al fine di garantire l'ecosostenibilità del prelievo di risorse ittiche nonché per consentire l'espletamento delle procedure relative all'adeguamento alla normativa comunitaria;

preso atto che il comma 2 del predetto articolo 22 provvede ad abrogare alcune disposizioni del recente decreto-legge n. 171 del 2008, introdotte durante l'*iter* parlamentare, in quanto la loro copertura finanziaria presentava dei profili di criticità;

considerato che l'articolo 23 differisce al 30 giugno 2009 il termine sino al quale il Commissario straordinario dell'EIPLI può prorogare i contratti per la gestione degli impianti di accumulo e distribuzione dell'acqua, al fine di garantire il concreto prosieguo dell'attività dell'ente, in relazione all'introito di risorse finanziarie derivanti dalle tariffe favorevoli all'Ente stesso, previste nell'articolo 3 del decreto-legge n. 171 del 2008, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2009;

preso atto dell'articolo 41 volto ad attribuire un contributo all'Ente italiano montagna, finalizzato a supportare politiche e sviluppo sociale, economico e culturale dei territori montani, le cui connessioni con i profili legati all'agricoltura sono da sempre evidenti;

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

si sottolinea l'opportunità di prorogare le misure atte a consentire l'impiego di personale operaio a contratto da parte del Corpo forestale dello Stato, limitatamente al periodo di effettiva necessità.

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1305

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

preso atto che l'articolo 18 del provvedimento in esame proroga il termine per la chiusura delle procedure di liquidazione e per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari, al fine di consentire il completamento delle procedure liquidatorie ancora in atto, in considerazione della particolare natura delle procedure concorsuali, caratterizzate a volte da contenziosi assai complessi o dalla presenza di alienazioni di patrimonio di difficile realizzo;

considerato che l'articolo 22 proroga di un anno il termine previsto dall'articolo 2 comma 4 della legge 164 del 1998, al fine di garantire l'ecosostenibilità del prelievo di risorse ittiche nonché per consentire l'espletamento delle procedure relative all'adeguamento alla normativa comunitaria;

preso atto che il comma 2 del predetto articolo 22 provvede ad abrogare alcune disposizioni del recente decreto-legge n. 171 del 2008, introdotte durante l'*iter* parlamentare, in quanto la loro copertura finanziaria presentava dei profili di criticità;

considerato che l'articolo 23 differisce al 30 giugno 2009 il termine sino al quale il Commissario straordinario dell'EIPLI può prorogare i contratti per la gestione degli impianti di accumulo e distribuzione dell'acqua, al fine di garantire il concreto prosieguo dell'attività dell'ente, in relazione all'introito di risorse finanziarie derivanti dalle tariffe favorevoli all'Ente stesso, previste nell'articolo 3 del decreto-legge n. 171 del 2008, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2009;

preso atto dell'articolo 41 volto ad attribuire un contributo all'Ente italiano montagna, finalizzato a supportare politiche e sviluppo sociale, economico e culturale dei territori montani, le cui connessioni con i profili legati all'agricoltura sono da sempre evidenti;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si sottolinea l'opportunità di prorogare le misure atte a consentire l'impiego di personale operaio a contratto da parte del Corpo forestale dello Stato, limitatamente al periodo di effettiva necessità;

si invita a valutare l'opportunità di estendere anche al 2010 il contributo di cui all'articolo 41, comma 15, a favore dell'Ente italiano montagna.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI  
ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DE CASTRO, DI  
GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNE-  
DOLI E RANDAZZO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1305**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premesso che, nell'ambito delle competenze della 9<sup>a</sup> Commissione permanente si segnalano l'articolo 18 ed il Capo IX del disegno di legge contenente norme in materia di agricoltura e di pesca;

considerato che:

l'articolo 18, riguardante la liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari, proroga i termini fissati al 31 dicembre 2008 dall'articolo 26, comma 1 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 («milleproroghe 2008») relativi alla chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari e all'adeguamento degli statuti di questi ultimi. Entrambi i termini sono prorogati al 31 dicembre 2009. L'articolo è necessario per il completamento delle procedure liquidatorie entro il termine stabilito, considerando che la pendenza di contenziosi particolarmente complessi o alienazioni del patrimonio di difficile realizzo impediscano di fatto la chiusura di tali procedure. A norma dell'articolo 2540 del codice civile, la liquidazione coatta amministrativa è una misura che l'autorità governativa può disporre nel caso in cui le attività della società (anche se già posta in liquidazione) non risultino sufficienti al pagamento dei debiti;

l'articolo 22 detta alcune disposizioni in materia di pesca. Il comma 1 estende a tutto il 2009 il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 164 del 1998 (Misure in materia di pesca e acquicoltura). Il termine era stato fissato come limite temporale decennale di mantenimento del numero chiuso di autorizzazioni per le imbarcazioni da pesca abilitato all'uso della draga idraulica, e riguardava la limitazione della pesca dei molluschi bivalvi ed il ritiro delle corrispondenti autorizzazioni fino al 31 dicembre 2008. Il Governo ritiene di dover mantenere invariato il numero delle autorizzazioni di pesca con tale attrezzo per almeno un altro anno per garantire l'obiettivo della eco-sostenibilità del prelievo di risorse ittiche e per consentire le attività di adeguamento alle disposizioni del regolamento CE 1967/2006. Il comma 2 dispone l'abrogazione di alcune disposizioni introdotte durante l'esame parlamentare nella legge di conversione del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171. Il primo

periodo del comma 2, abrogando il numero 3) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 171/2008 fissa definitivamente in 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009 la somma destinata a far fronte agli oneri per l'applicazione delle disposizioni recanti benefici fiscali per le piccole e medie imprese del settore agroalimentare, anche cooperative, di cui ai commi 1088-1090 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 (credito d'imposta per la promozione all'estero). Il secondo periodo del comma 2 abroga gli articoli 4-*quater* e 4-*septiesdecies* del decreto-legge n. 171 del 2008. Il 4-*quater* prevedeva l'estensione della disciplina del canone a titolo ricognitorio alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate ad imprese, anche singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese. L'articolo 4-*quater* prevedeva altresì che la norma avesse efficacia retroattiva a fare data dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 154 del 2004 (Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura). L'articolo 4-*septiesdecies* recava l'interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 506 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), in materia di contenziosi INPS. Tale comma della legge finanziaria per il 2008 recava disposizioni volte a consentire la chiusura dei contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 44, comma 1 del decreto-legge n. 269 del 2003 in materia di sgravi contributivi nel settore agricolo. Essa riguardava, per la precisione, la possibilità concessa ai datori di lavoro agricoli delle zone montane e svantaggiate di non pagare le sanzioni e di versare il dovuto in 20 rate annuali con versamento degli interessi legali. L'INPS era autorizzata a definire i contenziosi in via stragiudiziale, a condizione che i soggetti si impegnassero al pagamento in misura totale dei contributi oggetto del contenzioso stesso, senza il pagamento delle eventuali sanzioni;

l'articolo 23 differisce dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 il termine sino al quale il Commissario straordinario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) è autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti di accumulo e distribuzione dell'acqua. A tal fine modifica l'articolo 26 del decreto-legge n. 248 del 2001. Tale termine era stato già prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2008 dall'articolo 4-*bis*, comma 13, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 9749, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

i membri del Gruppo PD della Commissione agricoltura hanno ritenuto necessario ed opportuno reintrodurre all'articolo 22 le disposizioni in materia di pesca inspiegabilmente abrogate dal decreto-legge in esame. E' singolare infatti la giustificazione che motiva la cancellazione: i commi abrogati presentano rilevanti profili di criticità per quanto concerne la relativa copertura finanziaria (canoni ricognitori e contenzioso INPS). Si è proposto inoltre di prorogare, per motivi evidenti al 31.12.2009 le agevo-

lazioni previdenziali in aree svantaggiate che la legge 30 dicembre 2005 aveva fissato al 31 marzo (articolo 1-ter). In ultimo abbiamo predisposto un emendamento che richiama l'attenzione sull'interpretazione autentica dell'ICI sui fabbricati rurali;

premessi che il favorevole accoglimento degli emendamenti sopracitati maturerebbe una rivalutazione del provvedimento in esame,

esprime parere contrario.



**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1315**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

preso atto che il provvedimento in esame contiene una serie di misure volte a fronteggiare gli effetti negativi derivanti dalla crisi economica internazionale, incentrati prevalentemente sulla promozione della competitività del sistema produttivo nazionale;

considerato che le predette misure, pur non essendo attinenti specificamente al comparto agroalimentare, espletano tuttavia un'incidenza indiretta anche a favore del settore agricolo;

visti i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 30-*bis* del provvedimento in esame, relativi al finanziamento dell'UNIRE;

esprime parere favorevole, con la seguente raccomandazione:

si sottolinea l'esigenza di assicurare all'UNIRE, nel quadro del processo di risanamento dello stesso, una continuità di risorse finanziarie, in relazione ai compiti assegnati a tale organismo.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI  
PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DE CA-  
STRO, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI  
E RANDAZZO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1315**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

considerato che:

la manovra nel suo complesso è inesistente. Mobilita in tutto 5 miliardi di danaro fresco cioè un terzo di punto di PIL per quanto riguarda il sostegno della domanda e gli stimoli alla produzione;

il piano di investimenti è apparentemente più ambizioso perché ammonta a 16 miliardi, ma non sono risorse fresche. Erano somme già previste e stanziare su altri capitoli e con altre destinazioni. Il ministro dell'Economia avrebbe potuto (anzi dovuto) mobilitarle fin dallo scorso giugno, visto che aveva precocemente intuito che una crisi di enormi proporzioni stava arrivando. Ha perso cinque mesi preziosi e purtroppo ne dovranno passare a dir poco altri dodici prima che si aprano i cantieri e sia assunta la mano d'opera necessaria;

naturalmente questa avarizia nella spesa è motivata dalla necessità di stare nei limiti imposti dalle regole europee. Questo aspetto della questione merita d'essere approfondito;

il deficit lasciato dal precedente governo Prodi era al di sotto del 2 per cento. A metà novembre, cioè prima della manovra approvata venerdì scorso alla camera ma dopo la Finanziaria 2009, il deficit viaggiava attorno al 3 per cento.

Scontava infatti:

- i tre miliardi dovuti all'abolizione dell'Ici,
- i tre miliardi derivanti dall'operazione Alitalia,
- l'aumento del fabbisogno derivante dai minori incassi tributari;

l'insieme di questi fenomeni hanno peggiorato i nostri conti pubblici per un punto di Pil e questa è la ragione della politica dei tagli voluta dal ministro Tremonti «per mettere in sicurezza il bilancio» come ha più volte ripetuto;

avremmo avuto oggi un punto di PIL, cioè 15 miliardi, da spendere per rivitalizzare i consumi e un altro mezzo punto di sfioramento consentito da Bruxelles per chi ha i conti in sicurezza. In totale 22 miliardi;

in particolare, è preoccupante l'autorizzazione data alla Cassa Depositi e Prestiti di utilizzare il risparmio postale per operazioni bancarie

vere e proprie, che rappresenta un'innovazione radicale e non prevista dallo statuto della Cassa e dalle leggi che ne regolano l'attività. Il risparmio postale ammonta più o meno a centomila miliardi ed è destinato ad aumentare in futuro. Il suo impiego è di concedere mutui a basso tasso d'interesse agli enti locali per il finanziamento di opere pubbliche da essi deciso. I mutui hanno garanzia pubblica e pertanto il risparmio postale è pubblicamente garantito;

l'innovazione voluta dal ministro Tremonti non è da poco. D'ora in avanti la Cassa potrà effettuare direttamente e sotto la propria responsabilità finanziamenti ad infrastrutture «segnalate» da enti locali che non saranno però loro i debitori;

la Cassa aprirà dunque una sua gestione speciale per un importo per ora limitato a 30 miliardi; le operazioni saranno controllate dal Tesoro e non passeranno per i canali usuali della pubblica amministrazione;

si tratterà insomma di finanziamenti bancari e quindi discrezionali decisi dagli organi dirigenti della Cassa sotto il controllo del Tesoro;

l'autorizzazione prelude alla riscrittura dello statuto della Cassa e alla «*mainmise*» sull'intera raccolta del risparmio postale;

si tratta di un'innovazione in linea coi tempi ma è preoccupante la potenza e la discrezionalità che viene in tal modo conferita ad un singolo ministro;

Le cifre della manovra vera e propria sono le seguenti:

– Bonus per le famiglie (che sarà versato nel febbraio 2009) 2.400 milioni; aumento della Cassa integrazione 600 milioni; ancoraggio dei mutui immobiliari al tasso del 4 per cento per un costo di 600 milioni. Totale 3.600 milioni.

– I provvedimenti di stimolo alle imprese e di detassazione ammontano complessivamente a circa due miliardi, sicché il totale generale della manovra è, come già si è detto, di cinque miliardi e mezzo;

bene il bonus alle famiglie, bene il rafforzamento degli ammortizzatori sociali, bene l'IVA da pagare al momento dell'incasso, bene gli sconti sull'IRES e sull'IRAP, bene il blocco delle tariffe ferroviarie in favore dei pendolari, bene aver annullato la detassazione degli straordinari (in tempi di recessione sono ben poche le aziende che ricorrono agli straordinari che comunque vanno contro la formazione di nuovi posti di lavoro. Finalmente il Ministro dell'economia l'ha capito).

non va invece affatto bene non aver detassato i salari e le pensioni. Il ministro Tremonti ha sempre parlato della necessità di evitare i benefici a pioggia e di concentrarli invece su pochissimi obiettivi, soprattutto in un periodo di scarsità. Invece ha fatto esattamente il contrario ed è per questo che la sua non è una manovra ma uno stillicidio di interventi disseminati in 36 articoli;

bastava concentrare tutte le risorse disponibili sulla detassazione dei salari al di sotto d'una soglia di 30.000 euro di reddito;

Qui si apre un altro tema della massima importanza: i provvedimenti presi riusciranno a rimettere in moto la domanda? Perché esiste il concreto rischio che la pioggia dei benefici vada a risparmio e non a consumi. Se si trattasse di benefici duraturi, strutturali, gli effetti sui consumi quasi certamente ci sarebbero. Si tratta invece di «*una tantum*» e quindi gli effetti desiderati è improbabile che si verifichino;

ma come fare a renderli duraturi con risorse così limitate? Ci sono tre possibili soluzioni a questo problema:

1. Tagliare gli sprechi e devolverli al sostegno duraturo dei salari, cioè ad una vera e propria redistribuzione del reddito. Ma i tagli sono stati già effettuati nella Finanziaria e con tutt'altra destinazione.

2. Tassare i redditi miliardari, le innumerevoli rendite esistenti, i redditi sommersi.

3. Puntare sulla crescita e sulle nuove risorse tributarie che essa determinerebbe. Le soluzioni di cui ai numeri 2 e 3 non sono alternative e possono essere utilmente miscelate;

l'insieme delle misure fin qui approvate penalizzano nettamente i salariati delle regioni settentrionali, nelle quali si concentra la parte maggiore del lavoro operaio. Si parla tanto di questione settentrionale ma non sembra che l'opinione nordista, prevalente nella maggioranza di centrodestra, si sia resa conto di quest'aspetto tutt'altro che marginale del decreto in questione. I benefici a pioggia sulle famiglie hanno tagliato fuori il lavoro dipendente che entra nel quadro solo tangenzialmente e marginalmente;

per il lavoro autonomo ci sarà la revisione degli studi di settore e la detassazione avverrà in quel modo. Ma per il lavoro dipendente non è previsto nulla di specifico;

è con vivo imbarazzo che i membri del Gruppo PD della Commissione agricoltura esprimono il proprio parere doppiamente negativo, infatti, alle ragioni analitiche sovraesposte affianchiamo il nostro disappunto sulla totale disattenzione rivolta all'agricoltura. Un comparto strategico che nel nostro paese impiega circa 1 milione di addetti. Il piano per gli investimenti non menziona le imprese agricole malgrado le reiterate richieste, abbandonando il decantato rilancio competitivo del «*made in Italy*» agroalimentare. Il comparto primario è quello che, forse più degli altri è stato investito dalla crisi determinatasi sui mercati mondiali, i redditi dei nostri agricoltori sono crollati, la risposta del Governo è il resto di niente,

esprime parere contrario.

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Mercoledì 21 gennaio 2009

**43<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

**CURSI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Urso.*

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1315) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite. Esame e rinvio)

Il presidente CURSI (*PdL*), relatore illustra il disegno di legge in titolo. Per quanto attiene alle parti di competenza della 10<sup>a</sup> Commissione segnala, in particolare, le misure previste dall'articolo 3, nei commi da 8 a 13, in relazione alle tariffe di energia elettrica e gas. Le misure previste, che si inseriscono negli interventi generali di blocco delle tariffe, mirano, secondo quanto stabilito dal comma 8 dell'articolo 3, a garantire un monitoraggio da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sull'andamento dei prezzi relativi alla fornitura di energia elettrica e gas naturale nel mercato interno, tenendo in considerazione la diminuzione che si è verificata negli ultimi mesi del prezzo dei prodotti petroliferi. Secondo quanto previsto dallo stesso comma 8, entro il 28 febbraio di quest'anno, l'Autorità dovrà formulare ai Ministri competenti tutte le proposte di misure da adottare affinché le famiglie fruiscono realmente dei vantaggi derivanti dalla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi. Come è noto a tutti i membri di questa Commissione, osserva il Presidente relatore, tale tematica è stata affrontata con grande attenzione nel corso delle scorse settimane da parte della 10<sup>a</sup> Commissione del Senato nell'ambito dell'apposita indagine conoscitiva che si è inteso avviare sugli effetti determinati,

nei primi sei mesi del 2008, dall'improvviso rialzo dei prezzi dei prodotti petroliferi.

Particolare importanza riveste anche il comma 9 dell'articolo 3 che prevede una estensione dell'accesso alla tariffa elettrica agevolata non solo ai cittadini che versano in condizioni economiche disagiate ma anche a tutti i clienti domestici nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'uso di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica e necessarie per l'esistenza in vita dei pazienti stessi.

Il comma 10, invece, al fine di garantire una serie di minori oneri per le famiglie e per le imprese, prevede che entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento d'urgenza, il Ministero dello sviluppo economico debba uniformare la disciplina relativa al mercato elettrico ad una serie di principi. Tra questi ultimi, prosegue il relatore, particolare attenzione merita l'istituzione di un mercato infragiornaliero dell'energia, al posto dell'attuale mercato che si svolge tra la chiusura del mercato del giorno prima e l'apertura del mercato dei servizi di dispacciamento. Nell'ambito del nuovo mercato infragiornaliero, infatti, il prezzo dell'energia sarà determinato sulla base di un meccanismo di negoziazione continua all'interno del quale tutti gli utenti abilitati potranno presentare offerte di vendita e di acquisto. Tale meccanismo, osserva il Presidente relatore, comporterà quindi indubbiamente, una volta attuato, dei benefici per tutti i consumatori finali di energia elettrica.

Il comma 10-*bis* stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, possa adottare misure di carattere temporaneo per assicurare e promuovere la concorrenza in quelle aree del Paese dove si verificano delle anomalie dei mercati.

Il comma 10-*ter* prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro il 30 settembre di ogni anno, a partire dal 2009, invii una segnalazione al Ministero dello sviluppo economico sull'effettivo funzionamento dei mercati dell'energia.

Il comma 11, invece, detta principi e criteri direttivi ai quali l'Autorità per l'energia elettrica e il gas dovrà adeguare le proprie deliberazioni al fine di diminuire gli oneri per le famiglie e per le imprese riducendo il prezzo dell'energia elettrica.

Il comma 12, infine, consente la suddivisione della rete di trasmissione nazionale in non più di tre macro-zone, attraverso un apposito provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. A tale proposito, segnala che, a seguito delle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, tale ipotesi è prevista solamente come eventuale e non più obbligatoria come invece originariamente previsto nel testo del decreto-legge.

Segnala, inoltre, le disposizioni contenute nell'articolo 11 con cui è previsto un potenziamento finanziario dei Confidi attraverso un rifinanziamento, pari a 450 milioni di euro, del Fondo di garanzia individuato dalla legge n. 266 del 1997. Il rifinanziamento di tale Fondo consentirà alle imprese di accedere con maggior facilità ai finanziamenti, particolarmente

necessari in un periodo di crisi economica come quella attuale, grazie alla garanzia offerta dallo Stato.

Per quanto attiene, invece, alle disposizioni in materia di imprese in amministrazione straordinaria, oggetto di una serie di rilevanti modifiche da parte del decreto-legge varato dal Governo lo scorso mese di agosto, evidenzia come l'articolo 14, comma 5 del disegno di legge, interviene sulla legge n. 270 del 1999 prevedendo che le operazioni effettuate dal Commissario straordinario, nell'ambito del programma di salvataggio delle imprese in stato di insolvenza, in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono trasferimento di azienda.

Da ultimo, si richiama l'attenzione sull'istituzione, prevista dall'articolo 19-*bis*, di un Fondo a sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria giovanile. L'accesso a tale Fondo, che raggruppa i tre precedenti Fondi precedentemente previsti, sarà consentito, attraverso un innalzamento dell'età, a tutti i giovani fino a 35 anni e permetterà di finanziare dei progetti a sostegno dell'attività dei giovani imprenditori al fine di incentivarne le attività innovative assicurando, in tale ambito, priorità assoluta ai progetti presentati dalle imprenditrici.

Alla luce delle misure contenute nel provvedimento all'esame della Commissione, preannuncia, pertanto, la formulazione di un parere favorevole da esprimere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite.

Il senatore BUBBICO (*PD*) ringrazia il sottosegretario Urso per la sua presenza ai lavori della Commissione e si sofferma sul provvedimento d'urgenza in esame rilevando l'insufficienza delle misure previste per fronteggiare l'attuale situazione di crisi economica. Auspica che le recenti iniziative avviate da importanti realtà imprenditoriali italiane come la FIAT possano fornire nuove opportunità ai settori industriali in difficoltà. Con riferimento alla parte relativa alle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica negli edifici lamenta l'assenza di adeguati incentivi che rischiano di penalizzare non solo i cittadini ma anche le piccole e medie imprese che operano in tale settore. Rileva inoltre alcune incoerenze tra le misure contenute nel disegno di legge 1195, tuttora all'esame della Commissione 10<sup>a</sup>, e alcune parti del provvedimento d'urgenza. Osserva che la copertura finanziaria per assicurare l'estensione alle fasce sociali più deboli del *bonus* gas sarà ripagato da tutti gli altri utenti attraverso un aumento degli oneri di sistema. In relazione al mercato elettrico auspica un approfondimento delle questioni affrontate dal decreto-legge in esame ed esprime diverse perplessità sull'introduzione di tre distinte macro-zone che lascerà irrisolto il problema delle infrastrutture energetiche e rischia di produrre un aggravio dei costi per molte famiglie italiane; tale differenziazione territoriale delle tariffe apparirà ancora più anomala alla luce degli interventi di potenziamento della rete previsti dal programma della Società Terna che potrebbe conseguentemente penalizzare alcune aree del Paese. Richiede alcuni chiarimenti al rappresentante del Governo sulle previsioni contenute nel provvedimento d'urgenza in materia di dispacciamento dell'energia elettrica ed esprime un giudizio critico sulla co-

apertura finanziaria del provvedimento assicurata mediante l'ennesimo utilizzo dei fondi FAS. Richiama quindi l'attenzione della Commissione sulla rilevanza del Quadro strategico nazionale e sugli interventi previsti in tale ambito che rischiano di vanificare il lavoro già svolto dalle Amministrazioni centrali e regionali. A tale proposito ricorda come il Quadro strategico nazionale debba essere condiviso tra l'Esecutivo e la Commissione europea in considerazione delle risorse finanziarie comunitarie utilizzate.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) ricorda che il provvedimento d'urgenza contiene degli obiettivi ambiziosi che tuttavia rischiano di non poter essere raggiunti a causa dell'assenza di adeguate risorse finanziarie. Osserva, che il provvedimento, anziché semplificare la normativa vigente crea delle sovrapposizioni e non assicura un coordinamento con le norme già contenute nel disegno di legge n. 1195 attualmente all'esame del Senato. A tale proposito si sofferma sulle previsioni relative alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, mentre per quanto riguarda gli incentivi alle imprese ricorda che nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono stati respinti tutti gli emendamenti che contenevano degli interventi volti a sostenere le piccole e medie imprese. Osserva inoltre che l'articolo 9 del provvedimento d'urgenza non prevede dei termini certi per il pagamento dei crediti vantati da fornitori di beni e servizi nei confronti della pubblica amministrazione ed osserva che, con riguardo agli interventi di materie di infrastrutture, il Governo insiste nel finanziamento di grandi opere disconoscendo la realtà del nostro Paese dove più della metà degli interventi infrastrutturali è realizzato dagli enti locali.

Il senatore PARAVIA (*PdL*) esprime un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento d'urgenza in esame, pur rilevando alcuni elementi di criticità che non sono stati completamente eliminati nel corso dell'esame da parte della Camera. Osserva che l'Esecutivo ha dovuto affrontare l'emergenza economico-finanziaria anche di carattere internazionale disponendo di esigue risorse finanziarie, situazione aggravata per di più dalle conseguenze degli interventi disposti dal precedente Governo. Ricorda le osservazioni svolte dal Presidente responsabile, all'interno di Confindustria, della piccola e media impresa che, nel corso della sua audizione, aveva richiamato l'attenzione sulla necessità di assicurare alle imprese una rivalutazione dei cespiti e di prevedere a favore delle PMI degli incentivi per promuoverne l'aggregazione. Evidenzia che in molti casi tali misure sarebbero prive di maggiori oneri a carico dello Stato ed auspica pertanto che questi due aspetti possano trovare adeguato spazio nella proposta di parere che il relatore intende formulare.

Il senatore SANGALLI (*PD*) si sofferma sulla grave situazione di difficoltà che stanno affrontando molti piccoli imprenditori a cui non viene più garantito quell'accesso al credito precedentemente assicurato dagli istituti bancari. Si sofferma in particolare sui problemi che affliggono



le imprese del settore manifatturiero e dichiara di condividere nel merito le osservazioni del senatore Paravia sulla rivalutazione dei cespiti e sulle misure per favore l'aggregazione delle PMI.

Il senatore CASOLI (*PdL*) si associa alle considerazioni svolte dai senatori Paravia e Sangalli pur rilevando la necessità di operare una distinzione tra le imprese di grandi dimensioni e le realtà imprenditoriali medio-piccole.

Il senatore MESSINA (*PdL*) interviene brevemente per rilevare che mediamente delle grandi aziende sono maggiormente favorite nell'accesso al credito rispetto alle realtà imprenditoriali più piccole.

Il presidente CURSI (*PdL*), relatore preannuncia che nella seduta pomeridiana di oggi presenterà una proposta di parere in cui terrà conto delle pregnanti e condivisibili osservazioni svolte dai senatori intervenuti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

#### **44<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
CURSI

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Fulvio Conti, amministratore delegato di Enel S.p.A.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

#### **SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente CURSI comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla dinamica dei prezzi della filiera dei prodotti petroliferi, nonché sulle ricadute dei costi dell'energia elettrica e del gas sui redditi delle famiglie e sulla competitività delle imprese: audizione di rappresentanti dell'Enel**

Riprende la procedura informativa in titolo rinviata nella seduta di ieri.

Il presidente CURSI ringrazia il dottor Conti per la sua presenza alla seduta odierna.

Il dottor CONTI illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, soffermandosi sui costi dell'energia elettrica che gravano mediamente sulle famiglie italiane. A tale proposito rileva che il costo dell'elettricità in Italia è aumentato meno della media degli altri Paesi dell'Unione europea anche grazie al forte aumento della concorrenza determinatosi negli ultimi anni. Fornisce quindi alcuni dati relativi al prezzo dell'energia all'ingrosso che ha subito da luglio una riduzione di circa il 40 per cento a seguito della diminuzione dei prezzi dei combustibili. Rileva che la liberalizzazione del mercato elettrico in Italia ha portato significativi risultati in termini di investimenti, efficienza del parco produttivo e delle reti ed ha consentito di contenere l'incremento dei prezzi per i consumatori in un periodo di straordinaria tensione sui prezzi dei prodotti petroliferi. Si sofferma da ultimo sull'importanza di procedere ad un'adeguata programmazione degli investimenti e dà conto dei principali progetti realizzati dall'ENEL.

Intervengono per formulare alcuni quesiti il presidente CURSI, che si sofferma sulla normativa relativa al CIP6, il senatore PARAVIA (*PdL*) che richiede alcuni chiarimenti in merito alle problematiche legate ai contatori elettronici e alla relativa trasmissione dei dati agli operatori del settore e ai clienti, il senatore TOMASELLI (*PD*) che richiama gli effetti delle misure *Pay as bid* contenute nel decreto-legge anti-crisi all'esame del Senato, nonché sulle conseguenze legate alla potenziale suddivisione dell'Italia in tre diverse macro-zone fondate sullo stato della rete infrastrutturale di distribuzione dell'energia, il senatore VETRELLA (*PdL*) per richiedere alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di diffondere dei contatori elettronici per la misurazione dei consumi di gas e il senatore GARRAFFA (*PD*) che si sofferma sulla promozione delle fonti di energia rinnovabile.

Il dottor CONTI fornisce i chiarimenti richiesti dai senatori intervenuti con particolare riguardo alla normativa relativa al CIP6 e alla introduzione dei contatori digitali che, per quanto concerne il settore elettrico, ha raggiunto ormai un bacino di oltre 30 milioni di clienti. Si sofferma

sull'importanza di potenziare i collegamenti di media ed alta tensione ed osserva come in Italia il prezzo dell'energia elettrica resta mediamente più alto che in Europa a causa di un *mix* di combustibili maggiormente costoso. Conclude richiamando l'attenzione sulla necessità, per ridurre ulteriormente il differenziale di prezzo rispetto agli altri Paesi europei, di procedere ad una diversificazione del *mix* energetico con particolare riguardo all'aumento di produzione di energia elettrica dal carbone e dal nucleare.

Il presidente CURSI ringrazia nuovamente il dottor Conti e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI*

Il presidente CURSI avverte che la Commissione è ulteriormente convocata per la giornata di domani giovedì 22 gennaio, alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

Mercoledì 21 gennaio 2009

**48<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

GIULIANO

*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE CONSULTIVA***(1305) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti**(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore GIULIANO (*PdL*) dà conto delle disposizioni di interesse della Commissione contenute nel provvedimento.

Segnala, in primo luogo, l'articolo 8 del decreto-legge in conversione, il quale prevede che le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge n. 388 del 2000, destinate a far fronte all'obbligo della pubblica amministrazione, quale datore di lavoro, di contribuire al finanziamento dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, possano, limitatamente allo stanziamento per il 2009, essere impiegate anche per il finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Al riguardo, ricorda che, per gli anni 2007 e 2008, sono state adottate norme identiche.

Evidenzia poi che l'articolo 13 proroga al 31 marzo 2009 il termine per l'emanazione del regolamento relativo al riconoscimento della causa di servizio e agli indennizzi in favore di coloro che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse a determinati fattori.

Soffermandosi poi sull'articolo 32, che differisce dal 1° gennaio al 16 maggio 2009 la decorrenza dell'applicazione di alcune norme del decreto legislativo n. 81 del 2008, attuativo dell'articolo 1 della legge n. 123 del 2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ricorda preliminarmente che il complesso della normativa è entrato in vigore il 15 maggio 2008. Al riguardo, pone in risalto che, a quanto risulta dalla relazione illustrativa del disegno di legge di conversione

del decreto in esame, la data del 16 maggio 2009 è stata scelta in quanto coincidente con il giorno successivo al termine per l'emanazione degli eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi del suddetto decreto legislativo n. 81. La proroga infatti, sempre in base alla predetta relazione illustrativa, è intesa anche a consentire una rimeditazione di alcuni problemi posti dalle norme interessate. In particolare, il comma 1 dell'articolo 32 differisce dal 1° gennaio al 16 maggio del 2009 la decorrenza dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *r*), e all'articolo 41, comma 3, lettera *a*), del decreto legislativo n. 81, riguardanti, rispettivamente, le comunicazioni di informazioni relative a infortuni sul lavoro e le visite mediche. L'articolo 18, comma 1, lettera *r*), prevede l'obbligo, a carico del datore di lavoro e del dirigente, di comunicare all'INAIL o all'IPSEMA – in relazione alle rispettive competenze – i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che determinino un'assenza superiore a tre giorni. Al riguardo, il Presidente relatore ricorda che, nonostante tale differimento, resta in vigore l'obbligo di denunciare a fini assicurativi all'INAIL o all'IPSEMA gli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 e successive modificazioni. In caso di inadempimento degli obblighi di comunicazione di cui al summenzionato articolo 18, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, i cui limiti minimi e massimi sono pari a 2.500 e 7.500 euro per gli infortuni che determinino un'assenza dal lavoro superiore ai tre giorni e a 1.000 e 3.000 euro per gli altri infortuni rientranti negli obblighi in esame. L'irrogazione della prima delle sanzioni suddette esclude l'applicazione della sanzione conseguente alla violazione del citato articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124.

In merito all'articolo 41, comma 3, lettera *a*), del decreto legislativo n. 81, che introduce il divieto di effettuazione di una visita medica «preassuntiva», il Presidente relatore ricorda che in passato si era dibattuto circa la legittimità dello svolgimento di una visita medica precedente la stipula del contratto di lavoro. Il citato articolo 41 specifica che la visita medica preventiva non può comunque avere carattere preassuntivo, ma deve quindi svolgersi successivamente alla stipula del contratto. Dopo aver segnalato che il divieto di visita preassuntiva non rientra tra le norme per le quali il decreto legislativo n. 81 prevede sanzioni, il Presidente relatore ricorda quindi che nella disciplina previgente il sistema delle visite mediche, preventive e periodiche, concerneva solo le fattispecie lavorative rientranti nel regime di sorveglianza sanitaria, in base alle relative norme di legge. L'articolo 41 del decreto legislativo n. 81 fa invece riferimento anche ai casi in cui la sorveglianza sanitaria sia prevista dalle norme dell'Unione europea o dalle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, nonché ai casi in cui il lavoratore faccia richiesta dello svolgimento della sorveglianza sanitaria e la domanda sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. In

modo corrispondente, il medesimo articolo 41, con riferimento alle fattispecie rientranti nel regime di sorveglianza sanitaria, oltre a prevedere visite mediche preventive e periodiche, contempla lo svolgimento di una visita medica su richiesta del lavoratore, qualora essa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle condizioni di salute.

Con riferimento al comma 2 dell'articolo 32, che proroga la decorrenza dell'applicazione di alcune norme del citato decreto legislativo n. 81 in materia di valutazione dei rischi, il Presidente relatore ricorda che, in via generale, le disposizioni in materia di valutazione dei rischi, comprese quelle sanzionatorie, si applicano a partire dal 1° gennaio 2009. La proroga in esame concerne le norme relative alla valutazione dello *stress* lavoro-correlato nonché alla data certa del documento di valutazione dei rischi, per le quali il termine di decorrenza viene differito dal 1° gennaio al 16 maggio del 2009.

Riguardo alla valutazione dello *stress* lavoro-correlato, l'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 81 fa rinvio ai contenuti dell'Accordo quadro europeo sullo *stress* lavoro-correlato, concluso l'8 ottobre 2004 tra Unice-Ueapme, Ceep e Ces e recepito da un accordo interconfederale stipulato da alcune organizzazioni italiane di datori di lavoro e di lavoratori il 9 giugno 2008. Queste ultime disposizioni potrebbero, quindi, avere effetti giuridici immediati, sotto il profilo civilistico, a prescindere dal differimento dell'applicazione delle norme statali.

Il Presidente relatore segnala, inoltre, che l'articolo 41, comma 13, del decreto-legge in conversione proroga i provvedimenti di comando presso l'INPS di lavoratori subordinati della Fintecna Spa, già dipendenti dell'IRI, a condizione che la posizione di comando sussista da almeno cinque anni senza soluzione di continuità e sia disposta fino all'espletamento delle procedure di inquadramento nei ruoli dell'INPS; tali procedure in ogni caso devono concludersi entro il 31 dicembre 2009, termine che costituisce, quindi, il limite massimo della proroga del comando.

Si riserva conclusivamente di formulare una proposta di parere da sottoporre al voto della Commissione.

Si apre il dibattito.

Prende per primo la parola il senatore ROILO (*PD*), il quale preannuncia la contrarietà del suo Gruppo al provvedimento d'urgenza, per ragioni di carattere generale e per motivazioni specifiche. Le prime risiedono nella circostanza che il provvedimento dispone proroghe numerose ed eterogenee, ciò che a suo giudizio dimostra l'incapacità del Governo di indicare termini adeguati in sede di adozione dei singoli provvedimenti e dà luogo ad una forma impropria di produzione normativa.

Le motivazioni specifiche si appuntano invece sulle proroghe riguardanti la normativa in materia di sicurezza del lavoro, che richiederebbe piuttosto un puntuale rispetto di prescrizioni e di termini. Ulteriori criticità concernono l'articolo 35 e riguardano non già la proroga ivi disposta, atteso che anche il suo Gruppo ha proposto al riguardo un emendamento

presso la Commissione di merito, quanto piuttosto sul principio che subordina l'attivazione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa al possesso di una specializzazione universitaria, oltretutto alla limitazione della proroga ai soli dipendenti degli Enti di ricerca.

La senatrice CARLINO (*IdV*) stigmatizza innanzitutto il ricorso del Governo alla decretazione d'urgenza, che limita le prerogative del Parlamento, risistemando per effetto di numerosissime proroghe di termini la legislazione vigente. Il decreto-legge in conversione ospita le disposizioni più disparate ed eterogenee, accorpando proroghe di termini, deroghe a discipline generali, modifiche a disposizioni di rango secondario e addirittura anticipazioni di effetti di norme di legge di futura approvazione. Molte criticità attengono al profilo del contenuto: non per tutte le proroghe a suo avviso sussistono i requisiti di necessità ed urgenza e in alcuni casi il provvedimento appare come uno strumento volto ad impedire l'entrata in vigore di una norma non gradita, con l'intento di una sua radicale modifica successiva. Tale è a suo giudizio il caso della proroga di alcune parti del decreto legislativo n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevista dall'articolo 32 del decreto-legge, ovvero dell'articolo 41, che a suo avviso dispone una proroga perché il competente Ministero, senza alcuna reale motivazione, non ha ancora adottato i provvedimenti autorizzatori. Ulteriori perplessità manifesta con riferimento alle proroghe in ordine sparso disposte per il personale precario di vari Enti. Da ciò la contrarietà del suo Gruppo al decreto-legge in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente relatore GIULIANO (*PdL*) dichiara chiusa la discussione generale e dà lettura di una bozza di parere favorevole (allegata al resoconto della seduta).

Nessuno chiedendo la parola per dichiarazioni di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, mette quindi ai voti tale proposta.

La Commissione, a maggioranza, approva.

**(1315) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Esame e rinvio)

Nell'introdurre l'esame, il presidente relatore GIULIANO (*PdL*) rimarca innanzitutto che il provvedimento reca molteplici norme di interesse della Commissione Lavoro. In particolare, segnala che l'articolo 1 assegna per il 2009 ai cittadini residenti componenti un nucleo familiare a basso reddito un contributo straordinario, determinato in base al numero

dei membri della famiglia, agli eventuali componenti portatori di *handicap* e all'ammontare del reddito complessivo. Il *bonus* è concesso per i casi di reddito di lavoro dipendente, di pensione e assimilati.

I commi 1 e 1-*bis* del successivo articolo 4 istituiscono il Fondo di credito per i nuovi nati, destinato all'attuazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito delle famiglie aventi un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento. Il comma 2 del suddetto articolo 4 modifica invece la disciplina pensionistica dei periodi di servizio civile nazionale svolti come volontario: mentre finora tali periodi sono riconosciuti validi ai fini del diritto e della misura della pensione, con oneri a carico del Fondo nazionale per il servizio civile, la novella ne consente invece il riscatto totale o parziale, a domanda, con oneri a carico dell'interessato. I commi 4 e 5 del medesimo articolo 4 estendono poi ai dipendenti pubblici la disciplina sull'anticipazione del trattamento di fine rapporto prevista per i dipendenti privati.

Il Presidente relatore passa quindi ad illustrare la disposizione di cui all'articolo 5, che proroga per il 2009 il regime fiscale agevolato dei dipendenti del settore privato, concernente le remunerazioni corrisposte in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e ad altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. Il beneficio spetta ai soggetti che nel 2008 abbiano conseguito un reddito di lavoro subordinato non superiore a 35.000 euro; il limite massimo di remunerazione cui il beneficio è applicabile è fissato in 6.000 euro.

L'articolo 6, commi da 1 a 4, dispone la deducibilità ai fini IRES e IRPEF del 10 per cento dell'IRAP, in deroga al principio generale di non deducibilità di quest'ultima. La deducibilità è calcolata esclusivamente sull'IRAP dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati, ovvero sulla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti. I successivi commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 6, inseriti nel corso dell'esame dalla Camera dei deputati, estendono alle zone delle Province di Campobasso e Foggia maggiormente colpite dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 l'applicazione di alcune riduzioni e rateizzazioni di tributi e contributi previdenziali, già previste per i territori dell'Umbria e delle Marche colpiti da calamità naturali nel 1997.

Passando quindi all'articolo 16-*bis*, pure introdotto alla Camera dei deputati, comma 10, il Presidente relatore fa presente che la norma dispone che, in tutti i procedimenti in cui sia necessaria la produzione del Documento unico di regolarità contributiva, le stazioni appaltanti pubbliche provvedano ad acquisirlo d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici. I successivi commi 11 e 12 dell'articolo 16-*bis* recano semplificazioni per gli adempimenti amministrativi relativi al rapporto di lavoro domestico.

Richiama quindi l'attenzione della Commissione sul comma 1 dell'articolo 17, segnalando che la disposizione, onde favorire il rientro in Italia di docenti e ricercatori operanti all'estero, prevede che i loro redditi



di lavoro dipendente o autonomo siano imponibili per il 10 per cento dell'ammontare e non concorrano alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

Tra i vari interventi di cui all'articolo 18, segnala quindi, al comma 1, l'istituzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché quelle destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente, e le disponibilità riservate in via ordinaria dal CIPE alla formazione. Al nuovo Fondo sarà assegnata anche una quota del Fondo aree sottoutilizzate, fermo restando il vincolo di destinare l'85 per cento delle relative risorse alle regioni del Mezzogiorno ed il restante 15 per cento a quelle del Centro-Nord. Le disponibilità del nuovo Fondo, fatte salve le altre finalità già previste per le risorse derivanti dal Fondo per l'occupazione, sono impiegate per attività di apprendimento, «prioritariamente svolte» in base a libere convenzioni, volontariamente sottoscritte anche con università e scuole pubbliche, nonché per attività di sostegno al reddito.

Con riferimento all'articolo 19, evidenzia che i commi 1 e 1-*bis* introducono trattamenti di sostegno del reddito a favore dei lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che non rientrino nell'ambito di applicazione degli interventi di integrazione salariale. Per gli apprendisti, la previsione è limitata in via sperimentale al triennio 2009-2011 e concerne anche il caso di licenziamento, atteso che attualmente, fatte salve parziali eccezioni, tali lavoratori sono sprovvisti di tutela anche in tale ipotesi. Per i trattamenti di cui ai commi 1 e 1-*bis* in esame, si richiede un intervento integrativo a carico degli enti bilaterali. Il successivo comma 2 dell'articolo 19, inoltre, introduce per il triennio 2009-2011, in via sperimentale, in caso di fine rapporto, un trattamento di sostegno al reddito per i collaboratori in forma coordinata e continuativa operanti in regime di monocommittenza. Come ulteriori condizioni, sono posti determinati limiti, minimi e massimi, sia di reddito sia di numero di mensilità accreditate presso la relativa gestione pensionistica INPS. Al riguardo, egli segnala che, per i primi tre anni, ad una quota degli oneri derivanti dai nuovi trattamenti di cui ai citati commi 1, 1-*bis* e 2 si fa fronte – ai sensi del successivo comma 6, lettera *a*) – riducendo le risorse in materia di formazione professionale; sono escluse dalla riduzione le somme destinate ai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua. Osserva poi che il comma 5-*bis*, sempre inserito nel corso dell'esame della Camera dei deputati, promuove misure intese ad ampliare il numero dei vettori ammessi ad operare sulle rotte nazionali, internazionali ed intercontinentali e ad elevare il numero delle frequenze e delle destinazioni possibili per ciascun vettore. Il successivo comma 7-*bis*, anch'esso introdotto dall'altro ramo del Parlamento, detta norme sulla mobilità tra i suddetti fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua. Il comma 8, come modificato dalla Camera, specifica, tra l'altro, che i decreti di concessione degli ammortizzatori sociali in base a norme speciali ed in deroga alla disciplina ordinaria possono differenziare tali trattamenti

anche in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale ovvero in ragione dell'armonizzazione dei trattamenti in deroga con i regimi di tutela introdotti dai commi 1 e 1-*bis*; tuttavia, tali differenziazioni devono rispettare il limite massimo di importo dei trattamenti previsto dalla disciplina ordinaria, nonché l'uniformità dell'ammontare complessivo di ciascuna delle misure di tutela del reddito.

Quanto ai commi 9 e da 11 a 17 dell'articolo 19, il Presidente relatore mette in risalto come si tratti di disposizioni che, con talune modifiche, riproducano gran parte di quelle contenute nell'articolo 27 del disegno di legge n. 1167, già approvato dalla Camera dei deputati, che la Commissione sta esaminando congiuntamente con la Commissione Affari Costituzionali. Si tratta di varie norme in materia di ammortizzatori sociali, strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori, incentivi per il reimpiego, formazione, nonché di un contributo finanziario per Italia Lavoro Spa. Tali norme costituiscono proroghe di termini oppure recano misure temporanee, identiche o simili ad altre già disposte per gli anni precedenti il 2009. In particolare, il Presidente relatore evidenzia che il comma 9-*bis* prevede, ai fini della proroga di ammortizzatori sociali, che il Ministero del *Welfare* assegni una quota delle risorse direttamente alle regioni, ed eventualmente alle province, nelle more della definizione dei procedimenti di cui al comma 9 ed allo scopo di assicurare la continuità delle prestazioni. Nota quindi che il successivo comma 10 enuncia in termini generali il principio – già largamente presente nell'ordinamento – che ogni trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla condizione della disponibilità immediata al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale, rinviando ad un decreto ministeriale la definizione della disciplina puntuale in materia. Il comma 10-*bis* dispone poi che, nell'ambito delle risorse stanziato per il 2009 per gli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa ordinaria, ai lavoratori non rientranti nell'ambito di applicazione dell'indennità di mobilità possano essere concessi un trattamento equivalente ed una forma di riconoscimento di contribuzione pensionistica figurativa. I commi 18-*ter* e 18-*quater* del medesimo articolo 19 recano un contributo finanziario in favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

Segnala altresì che l'articolo 19-*bis*, inserito dalla Camera, contiene misure finanziarie in favore di giovani lavoratori e imprenditori e che l'articolo 19-*ter*, anch'esso introdotto dalla Camera, prevede un indennizzo mensile per gli esercenti attività commerciali di età superiore a 62 anni (57 per le donne) in caso di cessazione definitiva dell'attività e fino al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Quanto all'articolo 34, evidenzia che esso proroga ulteriormente per il 2009 il finanziamento delle attività volte a favorire la stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici.

Fa infine presente che il comma 5-*bis* dell'articolo 2 – anch'esso introdotto dall'altro ramo del Parlamento – in caso di sopravvenienza di determinate risorse, le destina ad assegni per il nucleo familiare, prospet-

tando anche un'estensione dell'istituto ai lavoratori autonomi che si siano adeguati agli studi di settore.

Conclusivamente, si riserva di presentare una bozza di parere sul provvedimento, alla luce delle osservazioni e degli elementi di riflessione che verranno avanzati nel corso del dibattito. Precisa inoltre che, al fine di corrispondere positivamente ad una richiesta pervenutagli dall'opposizione, che gli ha preannunciato l'intenzione di proporre uno schema di parere contrario, la votazione del parere avverrà in una ulteriore seduta, convocata allo scopo per domani, al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La senatrice BIONDELLI (PD) interviene brevemente per dichiarare piena condivisione nei confronti delle perplessità già evidenziate dal Presidente relatore con riferimento al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 185. Auspica inoltre che le misure di sostegno contenute nel provvedimento non si risolvano in meri annunci, sottolineando che, a quanto ha potuto constatare direttamente nel suo collegio, in molti casi le *social-card* distribuite si sono rivelate prive di credito.

Il presidente GIULIANO assicura che si farà portatore presso il Governo di quanto lamentato dalla senatrice Biondelli. Atteso l'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, dichiara quindi chiusi i lavori e toglie la seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente GIULIANO avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 22 gennaio, al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea, per il seguito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1315, di conversione del decreto-legge n. 185 del 2008, nonché per l'esame degli ulteriori punti all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 16.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1305**

La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato il disegno di legge in titolo,

rileva che esso contiene numerose disposizioni di interesse della Commissione;

segnala, in primo luogo, l'articolo 8 del decreto-legge in conversione, il quale prevede che le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge n. 388 del 2000, destinate a far fronte all'obbligo della pubblica amministrazione, quale datore di lavoro, di contribuire al finanziamento dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, possano essere impiegate, limitatamente allo stanziamento per il 2009, anche per il finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Al riguardo, la Commissione evidenzia che, per gli anni 2007 e 2008, sono state adottate norme identiche;

rimarca che l'articolo 13 proroga al 31 marzo 2009 il termine per l'emanazione del regolamento relativo al riconoscimento della causa di servizio e agli indennizzi a favore di coloro che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse a determinati fattori;

quanto all'articolo 32, che differisce dal 1° gennaio al 16 maggio 2009 la decorrenza dell'applicazione di alcune disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, pone in risalto che, a quanto risulta dalla relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto in esame, la data del 16 maggio è stata scelta in quanto coincidente con il giorno successivo al termine per l'emanazione degli eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi del decreto legislativo n. 81 ed è intesa anche a consentire una rimediazione di alcuni problemi posti dalle norme interessate. Al riguardo, la Commissione evidenzia che, pur in presenza del differimento della decorrenza, resta comunque in vigore l'obbligo di denunciare, a fini assicurativi, all'INAIL o all'IPSEMA gli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, ai sensi dell'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 e successive modificazioni;

con riferimento al comma 2 dell'articolo 32, che proroga la decorrenza dell'applicazione di alcune norme del citato decreto legislativo n. 81 in materia di valutazione dei rischi, la Commissione evidenzia che, in via generale, le disposizioni in materia, comprese quelle sanzionatorie, si applicano a partire dal 1° gennaio 2009. La proroga in esame concerne le norme relative alla valutazione dello stress lavoro-correlato, nonché alla

data certa del documento di valutazione dei rischi, per le quali il termine di decorrenza viene differito al 16 maggio del 2009. Con specifico riferimento alla valutazione dello stress lavoro-correlato, la Commissione evidenzia tuttavia che l'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 81 fa rinvio ai contenuti dell'Accordo quadro europeo sullo stress lavoro-correlato, concluso l'8 ottobre 2004 tra Unice-Ueapme, Ceep e Ces e recepito da un accordo interconfederale stipulato da alcune organizzazioni italiane di datori di lavoro e di lavoratori il 9 giugno 2008. Queste ultime disposizioni potrebbero, quindi, avere effetti giuridici immediati, sotto il profilo civilistico, a prescindere dal differimento dell'applicazione delle norme statali;

quanto all'articolo 41, comma 13, che proroga i provvedimenti di comando presso l'INPS di lavoratori subordinati della Fintecna Spa, a condizione che la posizione di comando sussista da almeno cinque anni senza soluzione di continuità e sia disposta fino all'espletamento delle procedure di inquadramento nei ruoli dell'INPS, la Commissione rimarca che tali procedure in ogni caso devono concludersi entro il 31 dicembre 2009, termine che costituisce, quindi, il limite massimo della proroga del comando.

Con queste sottolineature ed evidenziazioni, la Commissione esprime conclusivamente parere favorevole.

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Mercoledì 21 gennaio 2009

**50<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**TOMASSINI**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Sacconi.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente TOMASSINI comunica che è stata richiesta sia la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso, sia la trasmissione radiofonica per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del Ministro per il lavoro, la salute e le politiche sociali sugli sviluppi conseguenti alla consultazione pubblica sul «Libro verde sul futuro del modello sociale» in materia di sanità e sulla predisposizione del «Libro bianco»**

Il PRESIDENTE dopo una breve introduzione sugli argomenti oggetto della procedura informativa in titolo, porge il benvenuto al ministro Sacconi e gli cede la parola.

Il ministro SACCONI informa preliminarmente che è in corso di ultimazione la fase di consultazione pubblica in merito al Libro verde «sul futuro del modello sociale» finalizzato alla conseguente predisposizione del cosiddetto Libro bianco, sebbene il termine, ancorché ordinatorio,

sia già trascorso, ritenendo preferibile procedere ad una raccolta di contributi quanto più completa possibile.

Nel sottolineare la rilevanza di tale modalità operativa, peraltro condivisa a livello internazionale, esprime l'auspicio che possa costituire un segno di incoraggiamento nella prassi politico-istituzionale verso iniziative di analogo tenore.

Dà quindi conto della complessità della procedura, nell'ambito della quale risultano finora intervenuti oltre mille soggetti, tra cui singoli cittadini, organizzazioni e associazioni. Da essa sono scaturiti numerosi spunti meritevoli di approfondimento – su cui si riserva peraltro di svolgere valutazioni di carattere politico – principalmente correlati alle specifiche questioni formulate nell'ambito del Libro verde, tra i quali ricorda, in particolare, la ricerca biomedica, la valenza dell'assistenza primaria nella rivalutazione del ruolo del medico di famiglia, la risposta ai bisogni delle persone anziane non autosufficienti e il modello socio-assistenziale integrale.

Al riguardo, preannuncia l'impegno del Governo a coniugare la valorizzazione della pluralità degli operatori con la conferma del carattere pubblico della sanità e alla conservazione di un sistema sanitario improntato a un principio di universalità concretamente inteso, che miri a sanare il divario esistente nell'offerta dei servizi assistenziali tra le Regioni del Nord e quelle del Sud del Paese. In questo quadro, si intende provvedere a mantenere inalterate le linee fondamentali del Servizio sanitario nazionale, nel presupposto che siano allo stesso tempo rafforzate da meccanismi di sostenibilità e responsabilità della spesa, in stretta relazione alle esigenze connesse alla attuazione del federalismo fiscale quale percorso verso un regionalismo responsabile. A questo riguardo, sottolinea come la definizione dei piani di rientro sia stata largamente condivisa nel confronto tra lo Stato e le Regioni, incontrando altresì il favore delle diverse maggioranze che si sono succedute nella responsabilità di Governo nelle ultime due legislature.

Esprime infine l'auspicio di concludere l'elaborazione del Libro bianco in tempi brevi, riservandosi di offrire elementi informativi più completi in un momento successivo.

Si apre il dibattito.

Il senatore ASTORE (*IdV*), dopo aver sollecitato la predisposizione del Libro bianco sul nuovo modello sociale, si sofferma su talune problematiche poste dalla riflessione in atto in tema di federalismo fiscale, con particolare riferimento a quanto attiene all'assistenza sanitaria. L'attuazione del federalismo fiscale infatti costituirà un elemento cruciale per il Servizio sanitario nazionale, sia sotto il profilo del suo complessivo finanziamento, sia per la definizione dei costi *standard* delle prestazioni sanitarie. Nel sottolineare l'apporto collaborativo offerto dai Gruppi di opposizione alla elaborazione del testo attualmente all'esame dell'Assemblea del Senato, sottolinea l'esigenza, nell'ottica di assicurare servizi sanitari

uniformi su tutto il territorio nazionale, di assicurare specifica considerazione a fattori – come quello della conformazione orografica del territorio – che possano integrare il parametro del costo *standard*.

Il senatore GUSTAVINO (*PD*), nel prendere atto della complessità della procedura che presiede alla elaborazione del cosiddetto Libro bianco, invita tuttavia il Governo ad una sollecita conclusione del relativo *iter*.

Quanto al tema del federalismo fiscale, chiede se non si ritenga opportuno, senza attendere la conclusione del relativo processo – specialmente nella consapevolezza delle difficoltà inerenti la predeterminazione dei relativi costi – di intervenire fin da subito per offrire significativi miglioramenti al sistema sanitario attuale. Occorre a suo avviso investire in strumentazioni e strutture, proprio allo scopo di garantire la piena effettività del principio universalistico richiamato dal Ministro; sottolinea come accanto a incapacità e responsabilità gestionali, si registrino elevate competenze che spesso scontano difficoltà operative del sistema medesimo.

Nel richiamare l'esigenza di una valutazione in merito all'opportunità di potenziare il sistema pubblico dell'assistenza sanitaria, piuttosto che ricorrere all'offerta privata, sottolinea la necessità di una maggiore attenzione più specificamente dedicata alla materia sanitaria, a prescindere dalle linee di indirizzo politico che potranno discendere dall'elaborazione del Libro bianco.

La senatrice BASSOLI (*PD*) esprime preliminarmente forte rammarico per la mancata possibilità, allo stato attuale, di acquisire dal Governo elementi informativi in merito alle tematiche e agli obiettivi del Libro bianco, utili anche al fine di offrire un contributo costruttivo alla discussione.

Nel prendere atto della significativa partecipazione alla consultazione pubblica sul Libro verde, sottolinea l'esigenza che nell'ambito del Libro bianco, in corso di elaborazione, sia dedicata una maggiore attenzione al processo di federalismo fiscale – a suo giudizio non sufficientemente preso in considerazione nell'ambito del Libro verde – non potendo prescindere dalle esperienze delle varie Regioni, fortemente diversificate in termini di livelli di spesa, qualità dei servizi, grado di modernizzazione e articolazione organizzativa. A suo avviso, il recupero del divario tra le Regioni si pone quale condizione imprescindibile per la ripresa economica e sociale del Paese.

In relazione agli esiti del dibattito svoltosi a livello comunitario riguardo alla nuova concezione della tutela della salute, intesa quale forma di benessere fisico, psichico e sociale, ritiene indispensabile elaborare un piano di prevenzione, primario e secondario, sugli stili di vita, e di un piano di «alfabetizzazione sanitaria» della popolazione, anche come possibile fattore di riduzione della spesa tenuto conto dell'elevata incidenza delle malattie, croniche, degenerative, tumorali e di quelle legate all'invecchiamento.



Quanto al principio della continuità delle cure, che condivide, ritiene che il ruolo centrale riconosciuto al medico di famiglia dal Libro verde possa essere realmente svolto solo nel quadro di un sistema altamente razionalizzato, che coinvolga tutti i livelli dell'assistenza sanitaria in efficace coordinamento tra loro.

In materia di assistenza sociale, inoltre, esprime rammarico per lo scarso rilievo dato alla cosiddetta legge Turco n. 328 del 2000, recante norme in tema di realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, che costituisce a suo giudizio un punto di riferimento per la programmazione e gestione dei servizi assistenziali territoriali, sia pubblici che legati al volontariato.

Ritiene infine opportuno avviare una riflessione sugli obiettivi concreti del Libro bianco, nell'ottica di una progressiva modernizzazione del sistema del *welfare*, che tenga conto dell'esigenza di offrire reali occasioni di inclusione e di pari opportunità ai soggetti chiave dello sviluppo sociale, quali i giovani e le donne.

Il PRESIDENTE comunica che sono iscritti a parlare i senatori Cosentino, Bianconi, Di Giacomo, Ignazio Marino, Calabrò, Bosone, Leopoldo Di Girolamo, Bianchi, Fosson; informa che, a causa di concomitanti impegni del Ministro, lo svolgimento degli interventi dei senatori iscritti a parlare e la replica del Ministro medesimo saranno rinviati ad altra seduta.

La Commissione prende atto.

Il seguito della procedura informativa in titolo è quindi rinviato.

#### *SU ALCUNI RECENTI PROVVEDIMENTI DELLA MAGISTRATURA*

Il senatore GRAMAZIO (*PdL*) interviene per esprimere piena solidarietà al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in relazione alla sua recente iscrizione nel registro degli indagati ad opera della Procura di Roma.

Il senatore COSENTINO (*PD*), in merito all'intervento del senatore Gramazio, esprime piena solidarietà alla magistratura e fiducia nel suo operato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Mercoledì 21 gennaio 2009

**54<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

D'ALÌ

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Menia.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1306) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 14 gennaio scorso.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*), dopo aver sottoscritto l'emendamento 2.1, lo illustra insieme agli emendamenti 2.4, 2.8 e 2.27. Illustra poi gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3 volti a fornire il passaggio dalla tassa sui rifiuti solidi urbani alla tariffa integrata ambientale con l'emanazione del regolamento ministeriale previsto dal comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'emendamento 5.4 è, invece, volto a risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti degli *autogrill* che insistono sul territorio di piccoli comuni, mentre gli emendamenti 5.0.1, 5.0.2 e 5.0.3 nascono dall'esigenza segnalata da alcuni comuni lombardi nel procedere all'istituzione di nuovi consorzi per la gestione dei parchi. Illustra, infine, gli emendamenti 6.2, 6.4, 6.0.1 e 6.0.2, sottolineando in particolare la finalità di quest'ultimo che mira ad aggravare il costo del conferimento in discarica allo scopo di scoraggiare tale pratica di smaltimento dei rifiuti.

La senatrice SOLIANI (*PD*) illustra l'emendamento 8.4 che autorizza la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 a

favore dei territori delle province di Parma, Reggio-Emilia e Modena, colpiti dagli eventi sismici del 23 dicembre 2008.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*), dopo aver dato per illustrati gli emendamenti a sua firma, ritira gli emendamenti 8.0.17, 8.0.18, 8.0.19 e 8.0.20.

Il senatore CORONELLA (*PdL*) dà per illustrati gli emendamenti a sua firma e dichiara di sottoscrivere l'emendamento 6.0.1.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), in qualità di relatore, illustra le proposte emendative a sua firma e avverte che i restanti emendamenti si intendono illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente D'ALÌ rende noto che, in data 16 gennaio 2009, il Presidente del Senato ha comunicato la sua decisione in ordine alla questione di competenza sollevata dalla Commissione al fine di esaminare congiuntamente con la Commissione industria il disegno di legge n. 1195. Il Presidente del Senato, pur ravvisando in alcune disposizioni del disegno di legge n. 1195 profili di competenza della 13<sup>a</sup> Commissione, ha ritenuto che la presenza di tali disposizioni non alteri la competenza primaria della 10<sup>a</sup> Commissione, precisando peraltro che la Commissione ambiente dovrà esprimere un parere particolarmente rinforzato così da consentire il pieno coinvolgimento dei propri senatori nella fase preparatoria del testo del provvedimento da sottoporre all'Assemblea.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI*

Il presidente D'ALÌ comunica che la seduta notturna, già prevista per le ore 21,30 di oggi, non avrà luogo.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute di questa settimana è integrato con l'esame in sede consultiva dell'atto Senato n. 1195.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

## EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1306

(al testo del decreto-legge)

### Art. 1.

#### 1.1

FLUTTERO

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«3-bis. L'adozione dei piani di gestione di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE è effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre il 22 dicembre 2009, dai comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati dai presidenti delle giunte regionali delle regioni non rappresentate nei medesimi comitati istituzionali il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il piano di gestione, o da assessori dagli stessi delegati. Ai fini del rispetto del termine di cui al periodo precedente, le autorità di bacino di rilievo nazionale provvedono entro il 30 giugno 2009 a coordinare i contenuti degli atti di pianificazione elaborati dalle regioni e dagli altri enti competenti in materia all'interno del distretto idrografico di appartenenza, con particolare riferimento al programma di misure di cui all'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE. Per i distretti idrografici nei quali non è presente alcuna autorità di bacino di rilievo nazionale, provvedono le regioni.

3-ter. Affinché l'adozione e l'attuazione dei piani di gestione abbia luogo garantendo uniformità ed equità sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle risorse finanziarie necessarie al conseguimento degli obiettivi ambientali e ai costi supportati dagli utenti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emana linee guida, che sono trasmesse alle Autorità di bacino di rilievo nazionale ed alle regioni, ai fini dell'attività di coordinamento di cui al comma 4.

3-quater. Per le finalità di cui al comma precedente, le autorità di bacino di rilievo nazionale stipulano apposite convenzioni funzionali alla redazione del piano di gestione di cui al comma 4.».

---

## 1.2

IL RELATORE

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«3-bis. L'adozione dei piani di gestione di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, del Parlamento europeo e del consiglio, del 23 ottobre 2000, è effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre il 22 dicembre 2009, dai comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni non già rappresentate nei medesimi comitati istituzionali. Ai fini del rispetto del termine di cui al periodo precedente, le autorità di bacino di rilievo nazionale provvedono, entro il 30 giugno 2009, a coordinare i contenuti e gli obiettivi dei piani di cui al presente comma all'interno del distretto idrografico di appartenenza, con particolare riferimento al programma di misure di cui all'articolo 11 della citata direttiva 2000/60/CE. Per i distretti idrografici nei quali non è presente alcuna autorità di bacino di rilievo nazionale, provvedono le regioni.

3-ter. Affinché l'adozione e l'attuazione dei piani di gestione abbia luogo garantendo uniformità ed equità sul territorio nazionale, con particolare riferimento alla risorse finanziarie necessarie al conseguimento degli obiettivi ambientali e ai costi sopportati dagli utenti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, emana, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, linee guida che sono trasmesse ai comitati istituzionali di cui al comma 4».

---

## 1.3

PETERLINI, D'ALIA

*Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:*

«3-bis. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, fissa i criteri e le modalità per la restituzione delle eventuali somme dovute agli utenti, nel rispetto e in attuazione degli obblighi di raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario di cui agli articoli 149 e 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Fino all'adozione del decreto, sono sospese le procedure di ripetizione in essere, nonché i giudizi eventualmente introdotti e non ancora definiti.»

---

**1.4**

MONTI, LEONI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data di cui al comma 2, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999, recante ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 1998-2001, e dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 331, recante ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 2000-2003.».

---

**1.5**

MONTI, LEONI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Sono organi dell'Autorità di bacino: la Conferenza istituzionale permanente e la Conferenza interregionale di indirizzo; il Direttore generale per la pianificazione e il Direttore interregionale per l'attuazione; la Conferenza operativa dei servizi";

b) al comma 4, primo periodo, nonché al comma 5, lettera g), e al comma 6, le parole: "Segretario generale" sono sostituite dalle seguenti: "Direttore generale per la pianificazione";

c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. La Conferenza interregionale di indirizzo è composta dai Presidenti delle regioni competenti per territorio o dagli assessori regionali delegati. Relativamente al bacino del fiume Po, la Conferenza interregionale di indirizzo è composta dai Presidenti o dagli assessori regionali delegati, delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto; a seguito di adesione formale, possono far parte della stessa Conferenza i Presidenti o gli assessori delegati delle regioni o province autonome contigue e ricomprese, anche parzialmente, all'interno del bacino idrografico padano. Nell'ambito della predetta Conferenza interregionale è istituita la Conferenza operativa, che è presieduta da uno dei membri della stessa Conferenza interregionale, eletto presidente a rotazione con cadenza triennale.

6-ter. La Conferenza interregionale di indirizzo di cui al comma 6-bis, relativamente al territorio delle regioni i cui rappresentanti ne fanno

parte, svolge funzioni di indirizzo e di controllo dell'attività della Conferenza interregionale operativa, articolata in una sezione centrale e in sezioni decentrate, a cui competono:

- a) il concorso alla programmazione e la progettazione degli interventi;
- b) il servizio di polizia idraulica;
- c) la gestione del servizio di piena;
- d) la gestione del demanio idrico e delle concessioni di derivazioni di acque;
- e) la gestione delle opere di navigazione interna, se attribuite dalle regioni.

*6-quater.* La Conferenza interregionale di indirizzo di cui al comma *6-bis* nomina il Direttore interregionale per l'attuazione, che è responsabile della gestione delle attività della Conferenza interregionale operativa.

*6-quinquies.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare ai sensi del comma 2, sono definiti i criteri e le modalità per il trasferimento agli organi di cui ai commi *6-bis*, *6-ter* e *6-quater* del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie delle Agenzie regionali e interregionali, comunque denominate, istituite ai fini dell'esercizio delle funzioni trasferite alle regioni ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che contestualmente sono soppresse entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, salvaguardando i livelli occupazionali esistenti alla data del 30 giugno 2008 e previa consultazione dei sindacati'».

---

## Art. 2.

### 2.1

BIANCHI, DELLA SETA

*Sopprimere l'articolo 2.*

---

### 2.2

RUSSO

*Sopprimere l'articolo 2.*

---

**2.3**

RUSSO

*Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e nel pieno rispetto della normativa comunitaria,».*

---

**2.4**

DELLA SETA

*Al comma 1, dopo le parole: «messa in sicurezza di uno o più siti di interesse nazionale» inserire le seguenti: «individuati ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo n. 152/2006 da almeno un anno».*

---

**2.5**

FLUTTERO

*Al comma 1, dopo le parole: «con una o più imprese», inserire la seguente: «interessate».*

---

**2.6**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la parola: «sentita» inserire le seguenti: «l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e».*

---

**2.7**

RUSSO

*Al comma 1, dopo la parola: «sentita» inserire le seguenti: «l'ISPRA, di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, e».*

---



**2.8**

DELLA SETA, MAZZUCONI

*Al comma 1, dopo le parole:* «sentita la Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90» *inserire le seguenti:* «e d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

---

**2.9**

PETERLINI, D'ALIA

*Al comma 1, dopo le parole:* «sentita la Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90», *aggiungere le seguenti:* «e d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

---

**2.10**

RUSSO

*Al comma 1, dopo le parole:* «sentita la Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90», *inserire le seguenti:* «e d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

---

**2.11**

FLUTTERO

*Al comma 1, dopo le parole:* «sentita la Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90», *inserire le seguenti:* «e d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

---

**2.12**

FLUTTERO

*Al comma 1, dopo la parola: «predisporre» inserire le seguenti: «fatto salvo il principio chi inquina paga», e dopo le parole: «schema di contratto, che viene», inserire le seguenti: «concordato con l'impresa interessata e».*

---

**2.13**

MONTI, LEONI

*Al comma 2, sostituire le parole: «gli enti ed i soggetti» con le seguenti: «le associazioni ed i privati» e sopprimere le parole: «senza obbligo di risposta».*

---

**2.14**

RUSSO

*Al comma 2, sopprimere le parole: «, senza obbligo di risposta».*

---

**2.15**

RUSSO

*Al comma 2, sostituire le parole: «senza obbligo di risposta» con le seguenti: «delle quali si deve tenere conto ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal presente articolo».*

---

**2.16**

RUSSO

*Al comma 3, dopo le parole: «Avvocatura dello Stato,» aggiungere le seguenti: «del Consiglio di Stato e della Corte dei conti,».*

---

**2.17**

RUSSO

*Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».*

---

**2.18**

FLUTTERO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Resta ferma la facoltà da parte del proprietario del terreno non responsabile dell'inquinamento e non tenuto ad attuare interventi di bonifica, di utilizzare il terreno o singoli lotti o porzioni dello stesso in conformità alla sua destinazione urbanistica, ove sia accertato lo stato di non contaminazione del suolo, senza la necessità di stipulare la transazione di cui al presente articolo.».

---

**2.19**

FLUTTERO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. La stipula della transazione prevede altresì, ove già non intervenuta, la contestuale approvazione dei progetti di bonifica di competenza e comporta la facoltà di utilizzare il terreno o singoli lotti o porzioni dello stesso, in conformità alla sua destinazione urbanistica qualora il predetto utilizzo non risulti incompatibile con gli interventi di bonifica e sia funzionale all'esercizio dell'attività d'impresa.».

---

**2.20**

MONTI, LEONI

*Al comma 4, dopo le parole: «Acquisite le determinazioni di cui al comma 3» inserire le seguenti: «e previa intesa con il comune e con la regione competente per territorio.».*

---

**2.21**

FLUTTERO

*Al comma 4, sostituire la parola: «obbligata» con la seguente: «ad-rente».*

---

**2.22**

FLUTTERO

*Al comma 4, sostituire la parola: «autorizzazione» con la seguente: «approvazione».*

---

**2.23**

FLUTTERO

*Al comma 5 sopprimere le parole: «non novativo».*

---

**2.24**

RUSSO

*Al comma 5, sopprimere le parole: «nonché per le altre eventuali pretese risarcitorie azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali.».*

---

**2.25**

RUSSO

*Al comma 5, sopprimere le parole: «e da enti pubblici territoriali.».*

---

**2.26**

RUSSO

*Al comma 5, dopo le parole: «per i fatti oggetto della transazione» aggiungere le seguenti: «come conosciuti e accertati al momento della stipula del contratto di transazione».*

---

**2.27**

DELLA SETA

*Al comma 5, dopo le parole: «per i fatti oggetto della transazione» aggiungere le seguenti: «conosciuti e accertati al momento della stipula del contratto di cui al presente articolo».*

---

**2.270**

IL RELATORE

*Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Sono fatti salvi gli accordi transattivi già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché gli accordi transattivi attuativi di accordi di programma già conclusi in tale data».*

---

**2.28**

FLUTTERO

*Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Sono fatti salvi gli accordi già stipulati o di cui sia comunque in corso, prima della data dell'entrata in vigore del presente decreto, la definizione transattiva della lite pendente, fermo restando il diritto delle imprese interessate ad aderire allo schema di contratto di cui al presente articolo.».*

---

**2.29**

IL RELATORE

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

*«5-bis. Il soggetto sottoscrittore titolare di aree inquinate, ai fini del riutilizzo dell'area, può, previo rilascio del decreto direttoriale di approvazione del progetto di messa in sicurezza e di bonifica del suolo e della falda, presentare al Comune competente per territorio il progetto preliminare di utilizzo dell'area con le modalità e le prescrizioni contenute negli strumenti di attuazione di interventi di bonifica e messa in sicurezza di cui al comma 1».*

---

**2.30**

RUSSO

*Al comma 6, sostituire le parole: «può dichiarare» con le seguenti: «dichiara».*

---

**2.31**

DELLA SETA, MAZZUCONI

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. I proventi di spettanza dello Stato, derivanti dalle transazioni di cui al presente articolo, sono assegnati, con decreto del Ministro dell'economia e della finanze:

a) nella misura del 50 per cento, con diretta imputazione, ai capitoli indicati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini dell'assegnazione, da parte dello stesso Ministero per le attività di bonifica, risanamento e compensazione ambientale da svolgersi nel territorio dei Comuni interessati;

b) nella misura del restante 50 per cento, con diretta imputazione, ai capitoli relativi alle attività ministeriali inerenti gli interventi di bonifica, risanamento e compensazione ambientale.».

---

**2.32**

PETERLINI, D'ALIA

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. I proventi derivanti dalla transazione sono versati in Tesoreria e sono direttamente assegnati dal concessionario:

a) per il 30 per cento dei proventi complessivi derivanti dalla transazione al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) per la restante parte, con diretta imputazione, ai capitoli indicati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini dell'assegnazione, da parte dello stesso Ministero nella misura del 40 per cento dei proventi complessivi derivanti dalla transazione per le attività di bonifica, risanamento e compensazione ambientale da svolgersi sul territorio di competenza comunale ai Comuni territorialmente interessati e nella misura del 30 per cento dei proventi complessivi derivanti dalla transazione al funzionamento delle attività ministeriali di bonifica, risanamento e compensazione ambientale.».

---

**2.33**

DELLA SETA, MAZZUCONI, BIANCHI

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. I proventi derivanti dalla transazione sono versati in Tesoreria e sono direttamente assegnati dal concessionario:

a) per il 30 per cento dei proventi complessivi derivanti dalla transazione al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) per la restante parte, con diretta imputazione, ai capitoli indicati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini dell'assegnazione, da parte dello stesso Ministero nella misura del 40 per cento dei proventi complessivi derivanti dalla transazione per le attività di bonifica, risanamento e compensazione ambientale da svolgersi sul territorio di competenza comunale ai Comuni territorialmente interessati e nella misura del 30 per cento dei proventi complessivi derivanti dalla transazione al funzionamento delle attività ministeriali di bonifica, risanamento e compensazione ambientale».

---

**2.34**

MONTI, LEONI

*Al comma 7, sostituire le parole: «I proventi» con le seguenti: «I soli proventi» e dopo le parole: «per le finalità» inserire le seguenti: «di bonifica, risanamento e compensazione ambientale relative al territorio interessato dall'inquinamento cui si riferisce la transazione.».*

---

**2.35**

RUSSO

*Al comma 7, sostituire le parole: «per le finalità previamente individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «per la copertura delle spese di bonifica, risanamento e ripristino ambientale, per la compensazione ambientale e la soddisfazione del pregiudizio ambientale dell'area territoriale interessata dal danno ambientale oggetto del contratto di transazione, sulla base di un apposito decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.».*

---

**2.36**

FLUTTERO

*Al comma 7, dopo le parole: «per le finalità preventivamente individuate» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».*

---

**2.37**

FLUTTERO

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

*«9-bis. Le somme corrisposte dai soggetti privati nell'ambito delle transazioni previste dal presente articolo costituiscono un onere inerente all'attività produttiva.».*

---

**2.38**

FLUTTERO

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

*«9-bis. Con la stipula del contratto di transazione i costi e gli oneri sostenuti dalle imprese per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza o bonifica delle acque di falda sono oggetto di conguaglio con le somme dovute dalle medesime imprese per gli oneri di bonifica delle acque di falda. Qualora l'impresa che abbia sottoscritto il contratto di transazione intenda realizzare investimenti produttivi dotati di caratteristiche ambientali migliori rispetto ai limiti posti dalla normativa settoriale vigente, nazionale e comunitaria, in sede di sottoscrizione del contratto di transazione il maggior costo dell'investimento sopportato per ottimizzare le prestazioni ambientali può essere oggetto di conguaglio con le somme dovute per danno ambientale, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.».*

---



**2.0.1**

FLUTTERO

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Al fine di proseguire il risanamento ambientale e la messa in sicurezza di siti produttivi situati in aree fluviali a rischio di esondazione previsto dall'articolo 4-*quinquies*, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, i termini specificati all'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, sono resi attuativi sulla base delle norme contenute nell'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 2000, e nell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2001.

Il relativo fabbisogno finanziario è garantito dalle risorse rese disponibili dall'articolo 10 e dal comma 5 dell'articolo 11 della legge 16 febbraio 1995 n. 35».

---

**Art. 4.****4.1**

IL RELATORE

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono soppresse le seguenti parole: ”, di natura regolamentare,”.

1-*ter*. In relazione all'esigenza di assicurare l'efficiente svolgimento dei compiti e la pienezza delle funzioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, anche con riferimento ai suoi compiti di valutazione ambientale strategica nell'ambito della strategia energetica nazionale, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

”4. I componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o in aspettativa, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, e le amministrazioni di rispettiva provenienza

rendono indisponibile il posto liberato. In alternativa, ai componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale provenienti dalle medesime amministrazioni pubbliche può essere applicato quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai componenti della Commissione nominati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123''».

---

#### **4.0.1**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Continuità operativa della commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, si applicano anche alla Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.

2. Ferma restando l'invarianza del compenso complessivo spettante, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 marzo 2008, a ciascun componente della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC, ai soli fini delle modalità di corresponsione dei compensi gli stessi sono erogati, nella misura del 50 per cento del loro importo totale, all'avvio di ciascuna istruttoria, e, nella misura del restante 50 per cento, successivamente al rilascio o al diniego di rilascio della autorizzazione ambientale integrata».

---

#### **Art. 5.**

#### **5.1**

MAZZUCONI, DELLA SETA, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**5.2**

MAZZUCONI, DELLA SETA, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

*Sopprimere il comma 1.***5.3**

MAZZUCONI, DELLA SETA, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è tenuto ad emanare il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro e non oltre il 30 giugno 2009. In assenza del regolamento di cui al periodo precedente i Comuni che vogliono adottare la TIA possono farlo ai sensi delle vigenti leggi».

**5.4**

BRUNO, MAZZUCONI, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I rifiuti derivanti dall'attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche, possono essere raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani, nel rispetto delle procedure di legge e garantendo una percentuale di raccolta differenziata almeno pari al 60 per cento.».

**5.5**

BARELLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 185, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: "reflue" sono aggiunte le seguenti: "le acque di falda emunte in esecuzione di obblighi di messa in sicurezza nell'ambito di interventi di bonifica di siti sono acque reflue di provenienza industriale, non costituiscono rifiuti e sono assoggettate alla disciplina relativa alla tutela delle acque dall'inqui-

namento e in particolare alle disposizioni di cui alla parte terza, sezione seconda.».

---

## 5.6

IL RELATORE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224" sono aggiunte le seguenti: "acquisisce da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi i dati relativi al riciclaggio e al recupero degli stessi e"».

---

## 5.7

IL RELATORE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 225, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 è sostituito dal seguente:

»3. Entro il 30 novembre di ogni anno il Conai trasmette all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il Programma generale di cui al comma 1».

---

## 5.8

VICECONTE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

»1-bis. I rifiuti derivanti da attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali nonché quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche e commerciali ivi situate non sono assimilabili agli urbani. I predetti rifiuti sono raccolti direttamente dai rispettivi produttori che provvedono alla consegna, previa convenzione, a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani o ad altri soggetti autorizzati».

---

**5.9**

MAZZUCONI, DELLA SETA, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

''1-bis. I rifiuti derivanti da attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, nonché quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche e commerciali ivi situate possono essere raccolti direttamente dai rispettivi produttori che provvedono, nel rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti leggi, alla consegna, previa convenzione, a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani o ad altri soggetti autorizzati''».

---

**5.10**

IL RELATORE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante ''Norme in materia ambientale'', le parole: ''dopo aver acquisito i'', sono sostituite dalle seguenti: ''sulla base dei''».

---

**5.11**

FLUTTERO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al comma 2, dell'articolo 65 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «I comuni, nella definizione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui all'Allegato 1, punto 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per le sole utenze domestiche possono adottare il criterio *pro capite*, basato sulla divisione aritmetica tra la quota parte del costo complessivo del servizio a tali utenze attribuita ed il numero dei residenti. È altresì facoltà dell'amministrazione comunale stanziare annualmente una somma da destinare al sostegno dei cittadini in difficoltà economica, assegnabile tramite l'utilizzo dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.».

---

**5.12**

FLUTTERO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2008 sarà utilizzato, con le relative disposizioni e istruzioni, per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2010, con riferimento all'anno 2009, da parte dei soggetti interessati. Per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2009, con riferimento all'anno 2008, il modello da utilizzare resta quello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2002, come rettificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2004, con le relative istruzioni.».

---

**5.0.1**

MAZZUCONI, DELLA SETA, BAIO, PAOLO ROSSI, BOSONE

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, primo periodo, dopo le parole: "è consentita l'adesione ad un'unica forma associativa" sono aggiunte le seguenti: "avente il medesimo oggetto"».

---

**5.0.2**

MAZZUCONI, DELLA SETA, BAIO, PAOLO ROSSI, BOSONE

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, primo periodo, dopo le parole: "è consentita l'adesione ad un'unica forma associativa" sono aggiunte le seguenti: "per gestire il medesimo servizio"».

---

**5.0.3**

MAZZUCONI, DELLA SETA, BAILO, PAOLO ROSSI, BOSONE

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, primo periodo, dopo le parole: "è consentita l'adesione ad un'unica forma associativa" sono aggiunte le seguenti: "per l'esercizio delle medesime funzioni"».

---

**5.0.4**

MAZZUCONI, DELLA SETA

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo periodo, le parole: "1° gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009"».

---

**Art. 6.****6.1**

RUSSO

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le seguenti: «31 ottobre».*

---

**6.2**

MAZZUCONI, DELLA SETA, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2009» con le seguenti: «30 giugno 2009».*

---

**6.3**

FLUTTERO

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Per agevolare il raggiungimento sul territorio nazionale degli obiettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il comma 27 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" è così modificato:

a) le parole "20 per cento" sono sostituite dalle parole "70 per cento";

b) dopo le parole "apposito fondo" è inserita la parola "vincolato";

c) dopo le parole: "alternativi alle discariche" è inserito il periodo "prioritariamente alle infrastrutture per la riduzione, la raccolta, il trattamento ed il recupero a fini energetici dei rifiuti previste dai piani regionali e provinciali di gestione dei rifiuti nonché ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36"».

«1-ter. La realizzazione degli interventi di cui alla lettera c) del comma precedente è finalizzata all'attuazione del programma regionale di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.».

---

**6.4**

DELLA SETA, MAZZUCONI

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Per agevolare il raggiungimento sul territorio nazionale degli obiettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, al comma 27 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle parole: "70 per cento";

b) dopo le parole: "apposito fondo" è inserita la parola: "vincolato";

c) dopo le parole: "alternativi alle discariche" è inserito il periodo "prioritariamente alle infrastrutture per la riduzione, la raccolta, il trattamento ed il recupero dei rifiuti previste dai piani regionali e provinciali di gestione dei rifiuti, nonché ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36"».

1-ter. La realizzazione degli interventi di cui alla lettera c) del comma 27 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come mo-



dificato dal comma 1-*bis* è finalizzata all'attuazione del programma regionale di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

---

## 6.5

PETERLINI, D'ALIA

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Per agevolare il raggiungimento sul territorio nazionale degli obiettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il comma 27 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" è così modificato:

a) le parole "20 per cento" sono sostituite dalle parole: "70 per cento";

b) dopo le parole: "apposito fondo" è inserita la parola: "vincolato";

c) dopo le parole: "alternativi alle discariche" è inserito il periodo: "prioritariamente alle infrastrutture per la riduzione, la raccolta, il trattamento ed il recupero dei rifiuti previste dai piani regionali e provinciali di gestione dei rifiuti nonché ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36".

1-*ter*. La realizzazione degli interventi di cui alla lettera c) del comma precedente è finalizzata all'attuazione del programma regionale di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.».

---

## 6.6

IL RELATORE

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Fatto salvo il disposto di cui all'articolo 181-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori, di prevenzione incendi e le norme in tema di protezione dell'ambiente e della salute, per il periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si considerano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nel Supple-

mento Ordinario n. 88 alla *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1998, le materie, le sostanze ed i prodotti secondari stoccati presso gli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti in base alle vigenti norme ambientali, che effettuano una o più delle operazioni di recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata urbana o da raccolte dedicate di rifiuti speciali recuperabili in carta e cartone, vetro, plastica e legno.».

---

### 6.0.1

DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

#### «Art. 6-bis.

1. La data di entrata in vigore degli articoli 7, 10, 16 e 21 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 2008, Supplemento ordinario n. 268/L, è differita al 1° gennaio 2012.

2. Le disposizioni abrogate dall'articolo 29 del decreto legislativo di cui al comma 1, nel testo vigente al 17 dicembre 2008, riacquistano efficacia con effetto dal 18 dicembre 2008 e fino al 31 dicembre 2011.».

---

### 6.0.2

DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

#### «Art. 6-bis.

*(Tributo straordinario per lo smaltimento  
in discarica dei rifiuti non pericolosi)*

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 184, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2009 alle seguenti condizioni:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2009 è istituito il tributo straordinario per lo smaltimento in discarica dei rifiuti non pericolosi che non sono stati pre-trattati, individuati mediante l'analisi dell'Indice di Respirazione Dinamica superiore ad un valore di riferimento pari a 1200 mg O<sub>2</sub>/kgSV.h individuato con metodo UNI-TS 11184:2006 e campionamento effettuato secondo quanto stabilito dall'allegato 3 del decreto 3 agosto 2005, o

che sono caratterizzati da una percentuale di frazione biodegradabile nel rifiuto residuo superiore ad una percentuale da definirsi con apposito decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2009 la tariffa di smaltimento delle discariche viene addizionata del tributo straordinario di cui alla lettera a) nella misura di 25 euro per tonnellata di rifiuto smaltito che è dovuto alla Regione dal gestore della discarica, con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento di rifiuti con le caratteristiche di cui alla lettera a);

c) l'intero gettito derivante dall'applicazione del tributo deve essere versato dal soggetto gestore della discarica in un apposito fondo della Regione presso le quali si registra l'avvio a smaltimento dei rifiuti di cui alla lettera a) e l'impiego di tali risorse deve essere obbligatoriamente ed esclusivamente utilizzato a beneficio dei Comuni della Regione per promuovere e sostenere economicamente l'avvio, la diffusione e la gestione della raccolta differenziata integrata dei Rifiuti Biodegradabili dando priorità alla raccolta domiciliare e, laddove applicabile, al compostaggio domestico;

d) entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare individua le norme tecniche integrative di quelle già individuate alla lettera a), con cui vengono anche definite le modalità di verifica della percentuale di frazione biodegradabile.».

---

### 6.0.3

DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Utilizzo delle materie, delle sostanze e dei prodotti secondari)*

1. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 181-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori, di prevenzione incendi e le norme in tema di protezione dell'ambiente e della salute, nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge si considerano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 88 alla *Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile 1998, le materie, le sostanze ed i prodotti secondari stoccati presso gli impianti, autorizzati alla gestione dei rifiuti in base alle vigenti

norme ambientali, che effettuano una o più delle operazioni di recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata urbana o da raccolte dedicate di rifiuti speciali recuperabili in carta e cartone, vetro, plastica e legno.».

---

## **Art. 7.**

### **7.1**

RUSO

*Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre» con le seguenti: «30 giugno».*

---

### **7.0.1**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Riduzione dell'utilizzo di carta presso le pubbliche amministrazioni)*

1. Ai fini della diffusione presso le pubbliche amministrazioni di comportamenti, prassi, procedure, tecniche e mezzi di gestione che riducano i consumi di carta, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, oltre ad organizzare iniziative e strumenti di monitoraggio e verifica, realizza progetti e campagne di comunicazione anche con riferimento alla riduzione dei formati di stampa, ed uso del fronte-retro, all'utilizzo di carta con spessore ridotto o di carte generate da macero, all'utilizzo di testi in formato elettronico in alternativa alla stampa cartacea, al riutilizzo delle stampe di prova e dei vecchi documenti per funzionalità di carta per appunti.».

---

**7.0.2**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

1. All'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e successivamente modificato dal comma 560 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il secondo e il terzo periodo del comma 1-bis sono sostituiti dai seguenti:

''Il contributo è assegnato annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), valutata la pericolosità dei rifiuti, ed è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 45 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 30 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito. Il contributo spettante a questi ultimi è calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto''.».

---

**7.0.3**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Fondi per attività turistico-ambientali ed edilizia ecocompatibile)*

1. Le somme di cui al comma 10 dell'articolo 12 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, possono essere impiegate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche negli anni 2009 e 2010, per progetti e iniziative di educazione ambientale, comunicazione istituzionale e valorizzazione, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie, delle aree protette e della biodiversità, ivi inclusa la promozione delle attività turistico-ambientali, nonché per interventi di manutenzione ed efficientamento degli immobili di pertinenza del Ministero.».

---

**7.0.4**

FLUTTERO, MONTI, LEONI

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio)*

1. Il personale svolgente mansioni impiegate assunto dal Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio anteriormente al 31 dicembre 1999 e collocato in pianta organica a far data dal 1° gennaio 2000 è inserito con efficacia retroattiva nella pianta organica approvata con decreto ministeriale 2 ottobre 1998 del Ministero dell'ambiente con il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, con conservazione del trattamento economico e di tutti i diritti acquisiti alla medesima data del 31 dicembre 1999. Le differenze di trattamento attualmente denominate "assegno *ad personam*" vengono conservate nel loro importo riassorbibile a titolo di retribuzione individuale di anzianità.»

---

**Art. 8.****8.1**

BEVILACQUA, CORONELLA

*Al comma 1, dopo le parole: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2008,» aggiungere le seguenti: «e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2008».*

**8.2**

DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

*Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Per consentire la prosecuzione degli interventi di competenza regionale, nell'ambito di un efficiente sistema di protezione civile, il Fondo di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ulteriormente prorogato, a decorrere dall'anno 2009, con una dotazione di 100 milioni di euro.

5-ter. Le risorse di cui al comma 5-bis sono erogate con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 2-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007,

n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

*5-quater.* All'articolo 77-ter, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente lettera:

''*b-bis)* spese effettuate in materia di protezione civile.''

*5-quinquies.* All'onere derivante dall'attuazione del comma *5-bis*, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, e dal comma *5-quater*, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.».

---

### 8.3

BUGNANO, RUSSO

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«*5-bis.* Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi agevolativi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, previsti dall'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e alle agevolazioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al presente comma.

*5-ter.* I termini per accedere ai finanziamenti agevolati previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, previsti dall'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e alle agevolazioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, e successive modificazioni, anche a favore dei soggetti che hanno cessato l'attività anteriormente alla data del 19 ottobre 2004, sono ulteriormente prorogati fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie assegnate dal presente articolo.

*5-quater.* All'onere derivante dall'attuazione del comma *5-bis*, valutato in 150 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione, in maniera lineare, per un importo pari a 150 milioni di euro per

l'anno 2009, delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.».

---

#### 8.4

SOLIANI, DELLA SETA, PIGNEDOLI, BARBOLINI, MAZZUCONI, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, ZANDA

*Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

«5-bis. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 a favore dei territori e dei soggetti colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 23 dicembre 2008 in Emilia-Romagna, per i quali è stato dichiarato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 2009, lo stato di emergenza nei territori delle province di Parma, Reggio-Emilia e Modena, al fine di mettere in sicurezza e di garantire il consolidamento degli edifici pubblici, degli edifici scolastici, degli edifici privati, del patrimonio monumentale e dei luoghi di culto, nonché di predisporre interventi di ripristino e di miglioramento sismico delle province interessate.

5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.».

---

#### 8.5

PIGNEDOLI, DELLA SETA, SOLIANI, BARBOLINI, MAZZUCONI, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, ZANDA

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009 a favore dei territori e dei soggetti colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 23 dicembre 2008 in Emilia-Romagna, per i quali è stato dichiarato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 2009, lo stato di emergenza nei territori delle province di Parma, Reggio-Emilia e Modena, al fine di mettere in sicurezza e di garantire il consolidamento degli edifici pubblici, degli edifici scolastici, degli edifici privati, del patrimonio monumentale e dei luoghi di culto, nonché di predisporre interventi di ripristino e di miglioramento sismico delle province interessate.

5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del



decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.».

---

## 8.6

IL RELATORE

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 2001 si applicano anche alla componente volontaristica dell'Associazione italiana della Croce Rossa ed ai volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico impiegate in attività di protezione civile, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, ovvero con risorse provenienti da finanziamenti esterni.».

---

## 8.7

ASTORE, RUSSO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, nei territori del Molise e della provincia di Foggia, con particolare riferimento alle esigenze ricostruttive dei comuni del cosiddetto "cratere sismico", individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, si provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al presente comma, destinando non meno del 70 per cento delle risorse stesse ai territori del suddetto cratere, mediante ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n.225, in modo da garantire ai comuni colpiti dal predetto sisma risorse nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Gli interventi di ricostruzione finanziati a valere sulle predette risorse finanziarie sono adottati in coerenza con i programmi già previsti da analoghi interventi infrastrutturali statali in materia. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2009 e in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.289, relativa al Fondo aree sottoutilizzate.».

---

**8.8**

TORRI, GERMONTANI, MONTI, LEONI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici del 23 dicembre 2008, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto di Presidente del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 2009, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2009. Le risorse sono assegnate al Dipartimento della protezione civile, per essere trasferite al commissario delegato nominato per il superamento dell'emergenza. Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate, ad integrazione delle somme stanziata a carico del Fondo di protezione civile, prioritariamente per il ripristino dei fabbricati dichiarati inagibili. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di 60 milioni di euro per l'anno 2009.».

---

**8.0.1**

FLUTTERO

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.**

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con quello dell'interno, con proprio decreto, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, fissa i criteri e le modalità per la restituzione delle somme dovute per gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 dell'8 ottobre 2008, nel rispetto e in attuazione degli obblighi di raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario di cui agli articoli 149 e 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. Fino all'adozione del decreto, sono sospese le procedure di ripetizione in essere, nonché i giudizi eventualmente introdotti e non ancora definiti.».

---

**8.0.2**

ESPOSITO, CORONELLA

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con quello dell'interno, con proprio decreto, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, fissa i criteri e le modalità per la restituzione delle somme dovute per gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 dell'8 ottobre 2008, nel rispetto e in attuazione degli obblighi di raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario di cui agli articoli 149 e 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fino all'adozione del decreto, sono sospese le procedure di ripetizione in essere, nonché i giudizi eventualmente introdotti e non ancora definiti.».

---

**8.0.3**

ESPOSITO, CORONELLA

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga", nelle more della riforma della disciplina della tariffa del servizio idrico integrato, la stessa è determinata ai sensi dell'articolo 161, comma 4 lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, quantificando i costi ambientali originati dagli utenti nel caso in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.».

---

**8.0.4**

FLUTTERO

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga", nelle more della riforma della disciplina della tariffa del servizio idrico integrato, la stessa è determinata dall'Autorità d'Ambito, ai sensi dell'articolo 161, comma 4, lettera *a*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, quantificando i costi ambientali originati dagli utenti nel caso in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.».

---

**8.0.5**

ESPOSITO, CORONELLA

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. Con riferimento agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale del 1° ottobre 2008, n. 335, l'Autorità di cui all'articolo 148 del decreto legislativo n. 152 del 2006 appronta un sistema di garanzie che assicuri agli utenti del servizio idrico integrato aventi titolo alla restituzione delle somme corrisposte per il servizio di depurazione non prestato, la ripetizione delle stesse al netto di quanto già destinato al finanziamento del piano economico finanziario approvato dall'Autorità di ambito.».

---

**8.0.6**

ORSI

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. Inserire all'articolo 186, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo le parole: "di gallerie" il seguente testo: "e i residui dell'estrazione e della lavorazione di pietre e marmi"».

---

**8.0.7**

ORSI

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. All'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 7 inserire il seguente:

"7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne abbiano le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientali e di siti anche non degradati. Tali interventi debbono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle predette condizioni:

a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;

b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e la raccolta e regimentazione delle acque piovane;

c) un miglioramento della percezione paesaggistica;"».

---

**8.0.8**

ORSI

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. All'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006, inserire dopo il comma 7 il seguente:

"7-bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo i residui provenienti dall'estrazione e dalla lavorazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo"».

---

**8.0.9**

ORSI

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Accordi di programma per la gestione dei rifiuti)*

1. L'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 3 è sostituito dal seguente: "Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative, anche integrando o derogando alla normativa nazionale, purché sia garantito il pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria vigente"».

---

**8.0.10**

ORSI

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. All'articolo 243 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, dopo le parole: "interventi di bonifica" sono aggiunte le parole: "o messa in sicurezza"».

---

**8.0.11**

ORSI

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. All'articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per gli interventi di messa in sicurezza di emergenza e per le attività di emungimento in fase di caratterizzazione.

”2-ter. Lo scarico ai sensi del comma 1 viene autorizzato:

a) per gli interventi di bonifica o messa in sicurezza: con l’approvazione del progetto operativo di cui all’articolo 242 comma 7;

b) per le attività in fase di caratterizzazione: con l’approvazione del piano di caratterizzazione di cui all’articolo 2 comma 3;

c) per le attività di messa in sicurezza di emergenza: implicitamente, senza necessità di esplicito atto, sulla base di comunicazione del soggetto interessato nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 242 comma 1, ferma restando la potestà della regione di motivatamente negare l’autorizzazione o di imporre specifiche prescrizioni.

Ai fini dell’autorizzazione allo scarico, la comunicazione o gli elaborati oggetto di approvazione dovranno contenere le seguenti informazioni: posizione dello scarico, natura e caratteristiche salienti del corpo idrico riceettore, portata massima scaricata, concentrazioni massime di contaminanti nel flusso di scarico, eventuali trattamenti eseguiti a monte dello scarico. Prima dello scarico deve essere realizzato un pozzetto o presa di prelievo, ai fini delle analisi di controllo.».

---

## 8.0.12

ORSI

*Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:*

### «Art. 8-bis.

1. Nel decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo l’articolo 244 è introdotto il seguente articolo:

”Art. 244-bis. – 1. Per le aree individuate ai sensi dell’articolo 244 o, comunque, per cui sia stato avviato il procedimento ai sensi dell’articolo 242 e lo stesso non si sia ancora concluso ai sensi del comma 3 oppure ai sensi del comma 5 oppure non sia pervenuto all’approvazione del progetto operativo di cui al comma 7, il rilascio di ogni titolo abilitativo edilizio è subordinato all’acquisizione del parere vincolante del soggetto titolare del procedimento di cui all’articolo 242.

2. Nel parere di cui al comma 1, il soggetto titolare del procedimento di cui al comma 242 valuta se gli interventi oggetto di istanza per il titolo edilizio sono tali da peggiorare lo stato di contaminazione del sito oppure da presumibilmente pregiudicare in maniera significativa l’attuazione del

futuro intervento di bonifica o messa in sicurezza permanente. Qualora, da tale valutazione, effettuata tenendo conto dell'esigenza di non pregiudicare attività produttive nelle more dell'attuazione del procedimento ai sensi dell'articolo 242 e della bonifica, emerga una non fattibilità dell'intervento oggetto di istanza per il titolo edilizio, il soggetto titolare del procedimento di cui al comma 242 esprime motivato parere negativo. In ogni caso, il parere non può essere condizionato all'adempimento di alcuna attività connessa alla situazione di contaminazione, anche potenziale, di suolo o sotto suolo, se non autonomamente proposta dal soggetto istante per l'intervento edilizio, né può essere corredato di prescrizioni.

3. In ogni caso, per aree industriali dismesse, soggette a modifica di destinazione d'uso, non possono essere rilasciati titoli abilitativi edilizi prima della chiusura del procedimento ai sensi dei commi 3 o 5 dell'articolo 242 o prima dell'approvazione del progetto ai sensi del comma 7 dell'articolo 242.

4. In caso di esistenza di un progetto approvato ai sensi del comma 7 dell'articolo 242, i titoli abilitativi edilizi non possono essere in contrasto con i contenuti del progetto approvato. Il progetto di cui al comma 7 dell'articolo 242 può contenere la specificazione dei lavori di trasformazione dell'area che possono essere eseguiti prima o in parallelo all'intervento di bonifica o messa in sicurezza. In tal caso i titoli abilitativi edilizi, rilasciati per aree per cui vi sia un progetto approvato ai sensi dell'articolo 242 comma 7, hanno efficacia immediata limitatamente a tali interventi; per ogni altro intervento, l'efficacia dei titoli abilitativi per aree oggetto di progetto approvato ai sensi dell'articolo 242 comma 7 è subordinata alla certificazione ai sensi del comma 13 dell'articolo 242.

5. Anche in assenza dei presupposti di cui al comma 1, per aree che non siano mai state oggetto di procedimenti ai sensi dell'articolo 242 o delle prevenenti normative sulla bonifica dei suoli, l'autorità preposta al rilascio dei titoli abilitativi edilizi può motivatamente richiedere al soggetto istante che siano presentati, prima del rilascio del titolo edilizio, gli esiti di una indagine che documenti la non necessità di avviare alcun procedimento ai sensi dell'articolo 242 per l'area oggetto del titolo richiesto.

6. Per aree interne alle perimetrazioni dei siti di interesse nazionale di cui all'articolo 252, ove siano in atto attività produttive, il parere di cui al comma 1 è rilasciato dalla Regione, quando l'attività produttiva abbia meno di 15 addetti e dal Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dello sviluppo economico negli altri casi.

7. Con l'entrata in vigore della presente norma decade ogni vincolo di tipo edilizio-urbanistico esistente su aree in dipendenza dello stato di contaminazione di suolo o sottosuolo, anche quando previsto da leggi regionali o strumenti di pianificazione territoriale.».



**8.0.13**

ORSI

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Norme in materia di valorizzazione energetica delle biomasse agricole)*

1. Al paragrafo 1 della parte II, sezione 4 dell'allegato X alla Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, sono aggiunte le seguenti lettere:

*h)* residui organici costituiti da escrementi avicoli e materiale di lettiera a base vegetale;

*i)* la frazione solida di materiale organico derivante da procedimenti di digestione anaerobica di biomasse agricole di origine vegetale e animale.

2. All'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in campo ambientale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 3:

''3. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 183, comma 1, lettera *p*), il procedimento di digestione anaerobica finalizzato alla produzione di biogas da biomasse agricole non costituisce un trattamento preventivo o trasformazione preliminare, ma integra una fase del processo di produzione''.

3. All'articolo 2-*bis*, comma 1 ed all'articolo 2-*bis*, comma 2 del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, come modificato dalla legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 205, dopo le parole ''alla combustione'' sopprimere le parole ''nel medesimo ciclo produttivo''».

**8.0.14**

ORSI

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. Nell'Allegato I al Titolo V della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole da ''Il punto di conformità'' a ''per ogni altro possibile recettore nell'area stessa.'' sono sostituite dalle seguenti: ''Il punto di conformità è il punto ove deve essere valutato il rischio associato ai diversi percorsi di esposizione attraverso le acque sotterranee, ad eccezione di quello di inalazione vapori, per il quale il punto di espo-

sizione è alla sorgente, o nel punto più sfavorevole in relazione a tale percorso. Il punto di conformità è il punto più prossimo alla sorgente, a valle della stessa, ove vi siano usi attuali o possano esservi usi potenziali dell'acqua di falda (della falda di interesse, in caso di sistema multifalda), oppure, se più prossimo, le acque sotterranee fluiscono in acque superficiali; in assenza di validi elementi a supporto di una chiara identificazione di quanto precede, il punto di conformità è assunto sul confine di valle del sito. La distanza del punto di conformità dalla sorgente deve essere assunta pari alla distanza di tale punto dal baricentro della sorgente. Al punto di conformità il rischio dovuto alle CSR nelle acque di falda alla sorgente, oppure nei suoli alla sorgente in relazione al percorso di eluzione e diffusione in falda (da prendere in considerazione solo quando non vi sia una verifica diretta sulla qualità della falda, oppure sia dimostrato che lo stato della falda possa peggiorare per effetto delle concentrazioni di contaminanti nei suoli), deve essere non maggiori del livello di rischio accettabile".».

---

#### 8.0.15

ORSI

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese agricole)*

1. All'articolo 193, comma 4-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 4-*quinqües* del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171, come modificato dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, dopo le parole "servizio pubblico di raccolta di rifiuti" sostituire le parole "urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione" con "", ovvero a piattaforme allestite da soggetti pubblici o privati autorizzati o delegati dai Consorzi o dai sistemi collettivi di raccolta istituiti per la gestione di determinate categorie di rifiuti, previa apposita convenzione".

2. All'ultimo periodo dell'articolo 212, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 4-*quinqües* del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171, come modificato dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, dopo le parole: "servizio pubblico di raccolta di rifiuti" sostituire le parole: "urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione" con le seguenti: "", ovvero a piattaforme allestite da soggetti pubblici o privati autorizzati o delegati dai Consorzi o dai sistemi collettivi di raccolta istituiti per la gestione di determinate categorie di rifiuti, previa apposita convenzione".

3. All'articolo 190, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente periodo: «I produttori di rifiuti che conferiscono i propri rifiuti al servizio pubblico di raccolta, ovvero a piattaforme di conferimento regolarmente allestite da soggetti pubblici o privati nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta, previa apposita convenzione, possono adempiere all'obbligo di tenuta del registro di carico tramite il gestore del servizio, limitatamente alla quantità conferita, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. In tali casi, il gestore provvede ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.»».

---

## 8.0.16

ORSI

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

### «Art. 8-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 152-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dall'articolo 2 comma 43-ter del decreto legislativo n. 4 del 2008, la parola: "dell'inquinamento" è sostituita da: "dell'inquinamento e nei limiti del valore dell'area".

2. Il comma 5 dell'articolo 152-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dall'articolo 2 comma 43-ter del decreto legislativo n. 4 del 2008, è sostituito dal seguente: "I provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 3 sono approvati ai sensi di cui al comma 6, previo svolgimento di una conferenza di servizi avente ad oggetto congiuntamente l'intervento di bonifica e l'intervento di reindustrializzazione. La conferenza di servizi è indetta dal Ministero dello sviluppo economico, che costituisce l'amministrazione procedente e valuta congiuntamente l'intervento di bonifica e quello di reindustrializzazione, tenendo conto delle interazioni reciproche. La conferenza di servizi è indetta ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed ad essa partecipano i soggetti pubblici coinvolti nell'accordo di programma di cui al comma 1, nonché gli ulteriori soggetti aventi competenza in relazione ai previsti interventi di bonifica e reindustrializzazione; alla conferenza assistono, in conformità alle previsioni della legge n. 241 del 1990, i soggetti privati proponenti le opere e gli interventi di cui al comma 1. L'assenso espresso dai rappresentanti degli enti locali, sulla base delle determinazioni a provvedere dei competenti organi, sostituisce ogni atto di pertinenza degli enti medesimi".

3. Il comma 8 dell'articolo 152-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dall'articolo 2 comma 43-*ter* del decreto legislativo n. 4 del 2008 è abrogato».

---

### 8.0.17

FLUTTERO

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Misure urgenti a favore dello sviluppo delle energie rinnovabili)*

1. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni." aggiungere le seguenti: "La disciplina della denuncia di inizio attività di cui al periodo precedente, per gli impianti di energia eolica con un solo aerogeneratore con potenza nominale non superiore a 5 kW si applica anche in presenza di vincoli paesaggistici e ambientali".

2. Al fine di incentivare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per gli impianti di energia eolica con potenza nominale non superiore a 200 kW; con decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono previste misure di agevolazione fiscale, contributi a copertura dei costi connessi agli studi per la valutazione della convenienza e della fattibilità degli impianti nonché l'applicazione delle tariffe incentivanti di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007.

Nei casi in cui gli impianti di energia eolica con potenza nominale non superiore a 200 kW siano realizzati in abbinamento a quelli fotovoltaici, prevedere l'erogazione di un unico incentivo in contro energia pari in valore e durata a quello che sarebbe stato corrisposto per il solo impianto fotovoltaico».

---

**8.0.18**

FLUTTERO

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Misure urgenti a favore dello sviluppo delle energie rinnovabili)*

La lettera l) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, è abrogata».

---

**8.0.19**

FLUTTERO

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Misure in materia di ripartizione della quota minima di incremento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili)*

1. I commi 167 e 168 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sostituiti dai seguenti:

''167. Il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, uno o più decreti per definire la ripartizione fra regioni e province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo del 17% del consumo interno lordo entro il 2020 ed i successivi aggiornamenti proposti dall'Unione Europea.

I decreti di cui al comma 1 sono emanati tenendo conto:

- a) della definizione dei potenziali regionali tenendo conto dell'attuale livello di produzione delle energie rinnovabili;
- b) dell'introduzione di obiettivi intermedi al 2012, 2014, 2016 e 2018 calcolati coerentemente con gli obiettivi intermedi nazionali concordati a livello comunitario;
- c) della determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione nei casi di

inadempienza delle regioni per il raggiungimento degli obiettivi individuati.

168. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 167, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano eliminano eventuali disposizioni che limitano la potenza installabile per impianti da fonti rinnovabili, emanano o adeguano i propri piani di promozione delle fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo finale di cui al comma 167.'».

---

### 8.0.20

FLUTTERO

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Misure urgenti in materia di ripartizione della quota minima di incremento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili)*

Al fine di agevolare la costruzione l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, il comma 10 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è sostituito dal seguente:

''10. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere della Conferenza Unificata, approva, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida le regioni adeguano le rispettive discipline. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, trovano applicazione le linee guida nazionali.'».

---

**G/1306/1/13**

RUSSO, BUGNANO

«La Commissione,

premessi che

al Fondo regionale di protezione civile è stato destinato nel 2008 un totale di 138 milioni di euro, pari al 7,27% delle risorse assegnate;

per l'anno 2009 non si prevede alcun finanziamento, a causa del mancato rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa originaria di cui all'articolo 138, comma 16 della legge 388 del 2000 da parte del decreto-legge n. 112 del 2008;

il Fondo regionale era destinato dalle Regioni al finanziamento degli interventi per le calamità naturali di livello regionale e al potenziamento delle strutture regionali di protezione civile, del volontariato di protezione civile regionale e della colonna mobile nazionale delle Regioni, ossia l'attrezzatura necessaria a fornire in caso di calamità, assistenza alla popolazione con tende, ospedali da campo e quanto si renda necessario;

impegna il Governo

a ricostituire i fondi regionali per la protezione civile per l'anno in corso, atteso che le relative disponibilità finanziarie attualmente previste sono insufficienti rispetto alle necessità ed alle eventuali situazioni emergenziali».

---

**55<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
D'ALÌ

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Menia.*

*La seduta inizia alle 14,50.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1269) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Foti; Stradella ed altri; Di Pietro ed altri

(Esame e rinvio)

Il senatore NESSA (*PdL*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo che prevede l'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, alla stregua di quanto è stato fatto in precedenti legislature, ed in particolare nella XV Legislatura con la legge 20 ottobre 2006, n. 271, recante l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse. L'atto in esame è stato approvato, in sede deliberante dalla VIII Commissione permanente della Camera dei deputati il 10 dicembre 2008, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa parlamentare nn. 152, 1182 e 1239.

L'articolo 1 dispone l'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta e ne prevede i compiti. La Commissione può svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale; individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni; verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti da parte della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento; verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati nel territorio nazionale; verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti pericolosi e della loro pun-



tuale e precisa caratterizzazione e classificazione e svolgere indagini atte ad accertare eventuali attività illecite connesse a tale gestione. Il comma 2 dispone che la Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogni qual volta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori. La Commissione procede, inoltre, alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e ad ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

L'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione, il cui numero dei componenti è ridotto rispetto alla analoga Commissione che ha operato nel corso della XV Legislatura. Si prevede infatti che la Commissione sia composta da dodici senatori e da dodici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione sono tenuti a rendere alla Presidenza della Camera di appartenenza una dichiarazione circa la sussistenza nei loro confronti di una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 3 aprile 2007, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 27 ottobre 2006, n. 277. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 disciplinano le modalità di rinnovo dei membri della Commissione, la prima convocazione per la costituzione dell'ufficio di presidenza, le modalità di elezione del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari.

L'articolo 3 prevede che, ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale, relative al rifiuto di uffici legalmente dovuti, alla simulazione di reato, ai reati di calunnia, di autocalunnia, di simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione, di falso giuramento della parte e false informazioni al pubblico ministero.

L'articolo 4 disciplina le modalità di acquisizione di atti e documenti prevedendo che La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto

non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. In particolare, il comma 3 prevede che il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

L'articolo 5, in materia di obbligo del segreto, prevede che i componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale, relativo alla Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, e le pene previste per questa fattispecie del codice penale si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

L'articolo 6 reca, infine, talune disposizioni relative all'organizzazione dei lavori della Commissione e alle spese di funzionamento. poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Il presidente D'ALÌ propone di chiedere al Presidente del Senato di procedere alla riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 1269, al fine di rendere più rapido l'*iter* di approvazione del provvedimento e di pervenire quanto prima all'avvio dell'inchiesta parlamentare, e fa presente di avere già acquisito al riguardo il consenso di tutti i Gruppi.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito» (n. 53)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 3 e 22, della legge 25 febbraio 2008, n. 34. Esame e rinvio)

Il senatore FLUTTERO (*PdL*), relatore, illustra l'atto del Governo in titolo ricordando preliminarmente che l'intervento del legislatore comuni-

tario nella materia della sorveglianza e del controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito è stato imposto dalla necessità di creare un sistema comunitario di autorizzazione preventiva e di controllo di tali spedizioni.

A tal fine la procedura di sorveglianza e controllo stabilita dalla direttiva 2006/117/Euratom si estende anche alle spedizioni di combustibile nucleare esaurito, sia esso destinato allo smaltimento o al ritrattamento, poiché l'esclusione di tali spedizioni dalla direttiva 92/3/Euratom risultava, da un punto di vista radiologico, ingiustificata. Un'altra novità introdotta dalla direttiva 2006/117/Euratom è la previsione dell'istituto del silenzio assenso da parte degli Stati membri di destinazione o di transito nelle procedure autorizzative della spedizione. La direttiva prevede inoltre il rispetto della convenzione sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi alla quale l'Unione europea ha aderito il 2 gennaio 2006, e l'inclusione delle disposizioni recate dalla direttiva 96/29/Euratom del Consiglio del 13 maggio 1996, che stabilisce norme di sicurezza per la protezione sanitaria contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Infine, secondo quanto previsto dalla risoluzione del Consiglio del 22 maggio 2002 sulla creazione di sistemi nazionali di sorveglianza e controllo della presenza di materie radioattive nel riciclaggio di materiali metallici negli Stati membri, la direttiva 2006/117/Euratom mira a minimizzare i rischi radiologici derivanti dall'eventualità di tale presenza.

In particolare, l'articolo 1 reca modificazioni al decreto legislativo n. 230 del 1995 estendendo le procedure di autorizzazione per le spedizioni, l'importazione e l'esportazione dei rifiuti radioattivi anche alle spedizioni transfrontaliere di combustibile nucleare esaurito. Gli articoli 2 e 3 disciplinano rispettivamente il regime transitorio per i provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 32 e 142 del decreto legislativo n. 230 del 1995. L'articolo 4 regola la clausola di invarianza della spesa.

Lo schema di decreto legislativo in esame è completato da un allegato che disciplina il regime dell'esenzioni, l'invio, il ricevimento, il transito, l'importazione e l'esportazione di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito tra Paesi anche non appartenenti all'Unione europea, nonché la documentazione di accompagnamento di tali spedizioni e di criteri relativi alle necessarie autorizzazioni.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) fa presente che l'importanza della normativa recata dal provvedimento in esame induce a ritenere opportuno che la discussione generale su di esso venga avviata successivamente all'espressione del parere di competenza della Conferenza Stato-Regioni, che dovrebbe riunirsi nella giornata di domani; tra l'altro lo svolgimento della discussione generale in altra seduta consentirebbe di rendere possibile la partecipazione ad essa di un numero maggiore di senatori rispetto a quello al momento presente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI*

Il presidente D'ALÌ comunica che la seduta antimeridiana di domani, già prevista per le ore 8,30, non avrà luogo e che la seduta pomeridiana di domani, già prevista per le ore 14,30, avrà inizio alle ore 15.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Mercoledì 21 gennaio 2009

**27<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*

**BOLDI**

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1078) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008**

**(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2007**

(Seguito dell'esame congiunto. Seguito e conclusione dell'esame del documento LXXXVII, n. 1. Seguito dell'esame del disegno di legge 1078 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sui provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 14 gennaio 2009.

La PRESIDENTE comunica che per quanto concerne la trasmissione dei pareri mancanti al disegno di legge comunitaria 2008, la Commissione giustizia dovrebbe provvedere in tal senso nel corso della giornata odierna.

La Commissione bilancio, invece, ha provveduto ad esprimere ieri il proprio parere sul provvedimento nel suo complesso, mentre si riserva di pronunciarsi prossimamente sui singoli emendamenti e subemendamenti.

Sempre in tema di proposte modificative dell'Atto Senato 1078, comunica che sono pervenuti ulteriori emendamenti del Governo, della relatrice, nonché subemendamenti ed un ordine del giorno che saranno allegati al resoconto della seduta odierna.

In attesa che la 5<sup>a</sup> Commissione si esprima anche in merito a queste ultime proposte modificative, sarebbe opportuno, prosegue la Presidente, procedere all'adozione dello schema di relazione generale per l'Assemblea relativo alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2007.

In proposito, ricorda che la relatrice, senatrice Licastro Scardino, aveva già illustrato tale documento – presentato, peraltro, dal precedente Governo – suscitando una ampia discussione che aveva registrato una sostanziale identità di intenti da parte dei Gruppi parlamentari, sia di maggioranza che di opposizione.

Ricorda anche che, ai sensi del Regolamento del Senato, durante l'esame in Assemblea di tale documento, potranno essere presentate ed approvate delle Risoluzioni.

Da, quindi, la parola alla relatrice affinché esponga sinteticamente i termini del suddetto schema di relazione, che sarà pubblicato in allegato al resoconto della presente seduta.

La relatrice LICASTRO SCARDINO (*PdL*) illustra, quindi, brevemente i punti principali dello schema di relazione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la presidente BOLDI, verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, pone in votazione lo schema di relazione all'Assemblea testé presentato, che risulta approvato all'unanimità.

La senatrice MARINARO (*PD*) si trova costretta a denunciare la situazione, divenuta oramai insostenibile, in cui versa il procedimento di esame del disegno di legge comunitaria per il 2008, i cui tempi di definizione sono andati diluendosi oltre ogni limite normalmente accettabile.

Prega, pertanto, la Presidente di rivolgere un appello alla Presidenza del Senato affinché l'iter del provvedimento possa giungere alla sua conclusione: si tratta, in proposito, della questione, squisitamente politica, attinente alle modalità attraverso le quali l'Esecutivo sta impostando la partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Stigmatizza, inoltre, la condotta del Governo in merito al recepimento della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 novembre scorso, relativa all'equiparazione pensionistica tra uomini e donne, il quale, al riguardo, sta procedendo in maniera confusa e poco trasparente.

La presidente BOLDI, premettendo che le considerazioni svolte dalla senatrice Marinaro possono essere ritenute condivisibili da tutti i Gruppi parlamentari, si ripromette di sollecitare ulteriormente, presso le istanze preposte, segnatamente la Commissione bilancio che deve pronunciarsi sui vari emendamenti, la necessità di addivenire ad una conclusione dell'iter riguardante tale provvedimento.

Il seguito dell'esame dell'Atto Senato 1078 viene, quindi, rinviato ad altra seduta.

## IN SEDE CONSULTIVA

**Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (COM (2008) 818 def.) (n. 26)**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l'esame della proposta di direttiva sulle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti il relatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), il quale precisa che essa si inquadra nell'ambito dei *test* coordinati di controllo del principio di sussidiarietà e proporzionalità, organizzati dalla Conferenza delle Commissioni affari europei dei Parlamenti nazionali (COSAC) tenendo presenti le disposizioni del Trattato di Lisbona. In tal senso, la disponibilità in tutte le lingue ufficiali dell'Unione di questa proposta, avvenuta in data 10 dicembre 2008, comporta che l'ipotetico termine di otto settimane previsto per l'esame dal Trattato di Lisbona scadrà l'8 febbraio 2009, in tempo utile per la discussione tra i Presidenti delle Commissioni affari europei che si terrà il giorno dopo a Praga. Il parere che la 14<sup>a</sup> Commissione è tenuta a rendere riguarda pertanto non solo il merito della proposta di direttiva, ma anche la conformità della stessa ai principi di sussidiarietà e proporzionalità: ciò in piena aderenza alla prassi sinora seguita nei vari *test* di sussidiarietà già condotti in seno alla COSAC.

Il relatore rileva preliminarmente che la proposta di direttiva della Commissione si inserisce in un contesto caratterizzato da un forte divario tra domanda e offerta, nel quale la scarsità di organi disponibili conduce al proliferare del traffico illecito, che può avere come conseguenza la tratta di esseri umani, che la proposta di direttiva, seppur indirettamente, contribuirà a ridurre, mediante l'istituzione di autorità competenti e centri per i trapianti e la fissazione di condizioni per il recepimento di organi e di sistemi di tracciabilità. Inoltre, la proposta in esame intende coniugare due fattori chiave in questo settore che sono la necessità di reperire organi, che spesso rappresenta una questione di vita o di morte, e la necessità di garantire *standard* elevati di sicurezza e qualità. Su tale aspetto era intervenuta anche la Conferenza di Venezia sulla sicurezza e la qualità della donazione e del trapianto di organi nell'Unione europea, tenutasi il 17-18 settembre 2003 sotto la Presidenza italiana, che aveva riconosciuto la scarsità di organi come problema prioritario. Anche il Consiglio dell'Unione, nelle sue conclusioni del 16 dicembre 2007, si era occupato di donazione e trapianto di organi, riconoscendo l'importanza di disporre di elevati parametri di sicurezza degli organi da trapiantare al fine di garantire a tutti i pazienti d'Europa la massima protezione e invitando la Commissione ad occuparsi della questione. Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 22 aprile 2008, ha sottolineato l'importanza di garantire una donazione sicura, esortando la Commissione europea a fissare i criteri necessari in tal senso.

Passando all'esame della proposta, il relatore osserva che essa mira a garantire la qualità e la sicurezza degli organi di origine umana destinati al

trapianto, al fine di tutelare la salute umana, sia dei riceventi che dei donatori, superando le differenze che esistono tra gli Stati membri in materia di trapianti e colmando le attuali lacune.

La proposta estende il proprio campo di applicazione a tutte le fasi del processo, ovvero la donazione, il reperimento, l'analisi, la conservazione, il trasporto e l'utilizzo di organi. Essa non si applica ad organi destinati alla ricerca a meno che essi siano destinati al trapianto nel corpo umano (articolo 2).

La proposta mira a migliorare le attività svolte dalle varie organizzazioni operanti in materia di trapianti, mediante l'introduzione di programmi nazionali di qualità (articolo 4) che definiranno procedure operative in materia di identità di donatori, consenso, caratterizzazione (ovvero raccolta di informazioni sulle caratteristiche dell'organo), reperimento, conservazione, etichettatura degli organi e trasporto degli stessi, nonché formazione del personale incaricato di tali attività. Essi inoltre, stabiliranno procedure per la rapida, precisa e verificabile segnalazione di eventi e reazioni avverse gravi che possano influire sulla qualità e la sicurezza degli organi, e che siano imputabili al trapianto e alle attività legate allo stesso, prevedendo il ritiro degli organi in oggetto (articolo 11).

Per quanto riguarda il reperimento, gli Stati membri dovranno provvedere affinché questo avvenga tramite appositi organismi (articolo 5), le cui attività dovranno essere sottoposte alla supervisione di un medico. In particolare, il trapianto dovrà avvenire in strutture conformi a sale operatorie e dovranno essere rispettate le norme in materia di sterilizzazione dei medicinali e dispositivi medici (articolo 6).

La caratterizzazione degli organi e dei donatori dovrà fornire tutte le informazioni e i dati, come da apposito modulo allegato alla proposta (articolo 7), mentre il trasporto degli organi dovrà garantire l'integrità degli stessi e durare il minimo possibile (articolo 8). La proposta prevede norme in materia di etichettatura degli organi trasportati, in base alle quali sui contenitori utilizzati dovranno essere indicati i dati dell'organismo di reperimento, le condizioni di trasporto, la dicitura «FRAGILE», eventuali istruzioni di sicurezza, nonché i dati del centro di trapianti destinatario (articolo 8, punto b). Spetterà a quest'ultimo verificare la caratterizzazione dell'organo e il rispetto delle condizioni di trasporto (articolo 9). Al fine di salvaguardare la salute dei riceventi e dei donatori, gli Stati membri dovranno adottare dei sistemi che garantiscano la tracciabilità degli organi dal donatore al ricevente e viceversa, pur nel rispetto del principio dell'anonimato dei donatori (articolo 10).

La proposta contiene poi misure specifiche volte a proteggere i donatori e i riceventi, stabilendo innanzitutto i principi che regolano le donazioni, in base ai quali esse dovranno essere volontarie, non remunerate ed effettuate da organismi senza fini di lucro. È inoltre vietata qualsiasi pubblicità riguardante la necessità o la disponibilità di organi (articolo 13). Per quanto riguarda i donatori viventi, la proposta stabilisce che essi vengano adeguatamente informati sulla loro donazione e che si tenga un registro dei donatori viventi dopo la donazione, al fine di raccogliere le



informazioni su eventuali possibili complicazioni a breve, medio, lungo termine (articolo 15). Agli Stati membri è lasciata invece competenza sul consenso al prelievo, nel rispetto delle differenze esistenti attualmente (articolo 14). È inoltre garantito il rispetto dei dati personali (articolo 16), nonché l'anonimato sia dei donatori che dei riceventi (articolo 17).

Gli Stati membri dovranno poi designare una o più autorità competenti, responsabili, tra l'altro, dell'attuazione della direttiva, dell'aggiornamento del programma nazionale di qualità e del controllo periodico dei centri di trapianto (articolo 18). Tali autorità dovranno inoltre: tenere un registro degli organismi di reperimento e dei centri per i trapianti, nonché delle loro attività, pubblicando una relazione annuale (articolo 19); condividere, al fine di favorire la cooperazione europea in questo settore, le informazioni riguardanti le esperienze in merito all'attuazione della direttiva, partecipando ad un'apposita rete comunitaria (articolo 20), e autorizzare gli scambi di organi da o verso i paesi terzi, assicurandosi che sia certa la loro tracciabilità, e che essi corrispondano a parametri di qualità e sicurezza equivalenti a quelli stabiliti dalla direttiva (articolo 21).

La proposta lascia agli Stati membri il compito di determinare il sistema di sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto delle norme nazionali di attuazione della direttiva, asserendo che esse dovranno essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Il relatore sottolinea, quindi, come la proposta di direttiva rientri nella materia della sanità pubblica, disciplinata dall'articolo 152 del Trattato CE. In particolare, la base giuridica della direttiva, prescelta dalla Commissione europea, è l'articolo 152, paragrafo 4, lettera a), del Trattato CE, per il quale il Consiglio, deliberando secondo la procedura di codecisione, può adottare «*misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza degli organi e sostanze di origine umana, del sangue e degli emoderivati; tali misure non ostano a che gli stati membri mantengano o introducano misure protettive più rigorose.*». Tuttavia, secondo l'articolo 152, paragrafo 5, del Trattato CE, l'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica deve rispettare appieno le competenze degli Stati membri in materia di organizzazione e fornitura di servizi sanitari e assistenza medica. In particolare, le misure di cui al paragrafo 4, lettera a), non devono pregiudicare le disposizioni nazionali sulla donazione e l'impiego medico di organi e sangue.

Dall'analisi delle suindicate disposizioni del Trattato, previste per l'adozione di misure in questa materia, che sicuramente non appartiene alla competenza esclusiva della Comunità e quindi rileva pienamente ai fini della verifica del principio di sussidiarietà, risulta evidente che il legislatore comunitario può intervenire sulla sanità pubblica solamente ricorrendo a una doppia condizione. Da un lato, gli Stati membri devono poter essere lasciati liberi di mantenere o introdurre misure di protezione della qualità della sicurezza degli organi più rigorose di quelle proposte dalla direttiva comunitaria. Dall'altro, le misure proposte non devono pregiudicare la materia della donazione e dell'impiego medico di organi e di sangue.

Il relatore richiama, quindi, l'attenzione sul Documento di lavoro dei Servizi della Commissione che include la valutazione di impatto della proposta di direttiva, dove la Commissione ha sottolineato come, a suo avviso, l'articolo 152 del Trattato CE offra una base giuridica chiara, dalla quale si può arguire che «una misura dell'UE nel campo dei trapianti e delle donazioni di organi è conciliabile con il principio di sussidiarietà per le seguenti ragioni: 1) la Comunità europea ha l'evidente possibilità e l'obbligo di attuare misure vincolanti che stabiliscano parametri elevati di qualità e sicurezza per l'utilizzo del sangue, degli organi e delle sostanze di origine umana; 2) l'azione della Comunità europea può contribuire al bene pubblico offrendo una piattaforma per l'attuazione e l'apprendimento reciproco che combini l'armonizzazione delle procedure di notifica con la diversità dei servizi.

Per quanto concerne la valutazione d'impatto, la Commissione sottolinea come, per il raggiungimento di un alto livello di protezione della salute umana nel campo degli organi destinati ai trapianti, erano disponibili quattro opzioni: a) mantenere lo status quo, ossia il mero finanziamento della ricerca e di programmi pilota; b) seguire un approccio non regolamentativo, che si limiti a fissare un piano d'azione europeo relativo a donazione e trapianto per il periodo 2009-2015 al fine di stabilire un metodo di cooperazione tra Stati membri basato su una serie di azioni prioritarie; c) affiancare al piano d'azione una direttiva «flessibile», consistente in disposizioni quadro che stabiliscano l'adozione di una legislazione nazionale per trattare gli aspetti cruciali della donazione e del trapianto degli organi, senza prescrivere misure dettagliate; d) affiancare al piano d'azione una direttiva «rigorosa», che, ispirata a quella relativa ai tessuti e alle cellule, contenga una regolamentazione dettagliata dei sistemi di qualità e di sicurezza che dovranno essere adottati dagli Stati membri.

La Commissione europea dichiara – prosegue il relatore – di aver scelto la terza opzione, ritenendo il documento in questione una direttiva «flessibile» sufficiente a garantire standard di qualità e sicurezza e più ragionevole in termini di costi e di sostenibilità. In realtà, il carattere flessibile delle misure proposte, la cui attuazione sarebbe demandata agli Stati membri prevedendo un margine notevole di discrezionalità, non pare evidente a un esame dell'articolato. A titolo esemplificativo, l'art. 4 chiama gli Stati membri a provvedere «affinché sia istituito un programma nazionale di qualità che copra tutte le fasi del processo, dalla donazione al trapianto o all'eliminazione, allo scopo di garantire il rispetto delle norme definite nella presente direttiva»; norme a loro volta spesso dettagliate, che coprono l'intero ciclo dalla donazione al trapianto e che non sembrano assumere le caratteristiche generali e orientative solitamente associate a una «normativa quadro». Andrebbe pertanto accertata in primo luogo la rispondenza delle misure proposte in termini di proporzionalità, ossia di rapporto virtuoso tra l'intensità dell'azione proposta e gli obiettivi da perseguire.

Secondo il relatore, diverse ma complementari sono le considerazioni da svolgere per quanto concerne l'applicazione del principio di sussidia-

rietà, per la quale va se non altro rilevata una certa genericità nelle motivazioni adottate dalla Commissione europea. La quale infatti si limita a richiamare la portata generale dell'articolo 152, soffermandosi più in particolare sul diritto-dovere per il legislatore europeo di intervenire a garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza per l'utilizzo del sangue, degli organi e delle sostanze di origine umana (paragrafo 4 dello stesso articolo, e base giuridica della proposta di direttiva). Sarebbe stato invece necessario e opportuno che la Commissione esaminasse nel dettaglio le varie misure proposte anche alla luce delle eccezioni previste dal paragrafo 5 dello stesso articolo 152 TCE, in particolare laddove si prevede che le misure adottate a fini di tutela della qualità e della sicurezza non debbano comunque pregiudicare le disposizioni nazionali sulla donazione e l'impiego medico di organi e sangue: esattamente le materie sulle quali insiste la direttiva. Né è prevista in alcun punto della proposta la facoltà per gli Stati membri di adottare misure più rigorose in termini di qualità e tutela, al di là delle misure specifiche proposte di taluni elementi problematici nell'impostazione stessa della proposta legislativa, che merita pertanto un esame particolarmente approfondito e dettagliato.

Si ricorda a questo proposito che lo scopo dell'esame di sussidiarietà in ambito COSAC è proprio quello di segnalare alla Commissione europea l'esistenza di eventuali perplessità da parte di uno o più degli organismi specializzati in affari comunitari sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, in modo che la Commissione stessa possa (senza peraltro essere vincolata a farlo) riesaminare e soprattutto rimotivare la propria iniziativa.

Al termine della sua esposizione, il relatore si sofferma brevemente su alcuni ulteriori aspetti inerenti alla proposta di direttiva e che, a suo modo di vedere, devono essere opportunamente focalizzati.

Nel premettere che i dati disponibili riguardanti il trapianto da cadavere a vivente in Italia (20,5%) possono essere considerati del tutto in linea con la media europea, egli fa notare come la cattiva pubblicità relativa al detestabile traffico di organi umani, che praticamente è inesistente nella maggior parte dei Paesi membri «fondatori», rappresenta, di fatto, un ostacolo alla donazione stessa, in quanto suscettibile di ridurre la platea dei soggetti potenzialmente disponibili ad offrire organi.

Egli, quindi, ritiene necessario svolgere una precisazione in merito al paragrafo 20 della relazione che introduce l'atto comunitario in questione, dove, relativamente all'adozione di un sistema che garantisca la tracciabilità di tutti gli organi, non è sufficientemente chiarito che la donazione si svolge tra viventi.

La proposta di direttiva, inoltre, andrebbe ulteriormente integrata per meglio specificare che la donazione tra viventi avviene, di regola, tra consanguinei o collaterali stretti, per i quali, ovviamente, non esiste alcun vincolo di anonimato.

Risulterebbe oltremodo utile, inoltre, prevedere delle misure che istituiscano una sorta di protezione sociale per i donatori di organi, ai quali andrebbero garantiti opportuni benefici previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

Il relatore pone quindi una questione di metodo in tema di formazione del personale preposto alla gestione del trapianto di organi: a suo avviso, occorrerebbe superare l'approccio che fa leva sul conseguimento di una certificazione dell'attività formativa svolta, per passare ad una nuova fase in cui vengano certificati il sapere e la competenza effettivi dei soggetti incaricati professionalmente di trattare tale delicata materia.

Egli, infine, riterrebbe auspicabile la costituzione di un «osservatorio europeo» che, a fronte dei frequenti flussi migratori di cittadini extracomunitari, possa assicurare i dovuti controlli sanitari sulla circolazione e sul trapianto degli organi.

La presidente BOLDI, nel congratularsi con il relatore per l'esauriente illustrazione di una problematica dai contorni alquanto complessi, mette l'accento sulla necessità che gli altri Paesi dell'Unione siano in grado di garantire gli elevati standard di sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, già prescritti e operanti in Italia.

A suo parere, inoltre, sarebbe opportuno svolgere una riflessione anche sugli standard attinenti all'età sia del donatore che del recettore di organi.

La senatrice MARINARO (PD) pone in rilievo come la proposta di direttiva in titolo, in ogni caso, si riprometta positivamente di assicurare una dimensione sociale allo scambio di organi in ambito comunitario: si tratta di un intento lodevole, dal momento che la circolazione degli organi può, in molti casi, travalicare le competenze dei singoli Stati.

In secondo luogo, va apprezzato l'obiettivo mirante a gettare le basi di un nuovo sistema di tutela della salute dei cittadini europei, nel momento cruciale del reperimento di organi.

Parimenti condivisibile è l'impianto «flessibile» prescelto per la definizione della proposta: di tal guisa, il legislatore comunitario si limita a definire una cornice normativa di base, non suscettibile di incidere su sistemi sanitari nazionali già consolidati.

La presidente BOLDI, considerata la necessità di approfondire ulteriormente le delicate questioni disciplinate dall'atto in titolo, rinvia il seguito dell'esame, chiedendo al relatore di predisporre uno schema di parere per la Commissione di merito.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

## **RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LXXXVII, N. 1**

Il 31 gennaio 2008 il Ministro per le politiche europee ha presentato la Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2007. Questo documento, peraltro formalmente ripresentato nella nuova legislatura il 6 ottobre 2008, giunge all'esame dell'Assemblea solo nel 2009, dopo quasi un anno e mezzo dalla fine dell'anno a cui si riferisce e ampiamente dopo la fine dell'anno a cui è riferita la sua parte programmatica, vanificando così ogni sua utilità come strumento di controllo e indirizzo. Pur tenendo conto del periodo di interruzione dei lavori parlamentari, dovuto alla fine della legislatura e alle elezioni per quella corrente, è del tutto evidente la necessità di rivedere il sistema procedurale previsto dal Regolamento del Senato per la Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, per assicurarne l'esame all'inizio dell'anno successivo a quello di riferimento, in modo svincolato rispetto al disegno di legge comunitaria ed eventualmente concomitante con l'esame dei documenti annuali programmatici dell'Unione europea.

Su questo tema, la 14<sup>a</sup> Commissione ha presentato una proposta di modifica alla Giunta per il Regolamento che va nel senso della disgiunzione dell'esame della Relazione annuale e del disegno di legge comunitaria.

Nonostante il predetto sfasamento temporale, l'esame della Relazione annuale, nella 14<sup>a</sup> Commissione, è stato comunque approfondito e utile, anche al fine di dare al Governo opportune indicazioni per migliorarne e valorizzarne le caratteristiche di uno strumento di bilancio consuntivo e programmatico della politica europea dell'Italia. In particolare, è stata sollevata la necessità di assicurare un maggior raccordo con le Relazioni degli anni precedenti, sia nel dare conto delle politiche comunitarie e dell'azione svolta dal Governo, sia nelle rispettive indicazioni programmatiche. In questo senso è stata espressa anche l'esigenza di una maggiore esplicitazione della posizione e dell'opinione del Governo sui singoli argomenti di maggior interesse per il nostro Paese.

L'esame approfondito svolto anche dalle altre Commissioni, in sede consultiva, è stato fonte di numerose indicazioni che sono state formulate nei rispettivi pareri indirizzati alla 14<sup>a</sup> Commissione e che potranno essere oggetto di eventuali risoluzioni di indirizzo al Governo.

Entrando nel merito del documento in esame, occorre anzitutto rilevare che la Relazione, a scopo di organicità e di maggiore leggibilità, è suddivisa in sei parti. La Parte I tratta gli sviluppi del processo di integrazione europea, e in particolare le novità introdotte dal Trattato di Lisbona,

il cui processo di ratifica, nonostante l'impasse provocata dalla bocciatura referendaria dell'Irlanda, si avvia ormai a conclusione. L'Italia, in particolare, ha ratificato il Trattato con voto unanime a inizio della nuova legislatura.

Un capitolo viene dedicato al processo di allargamento dell'Unione, con particolare riferimento ai negoziati in corso con i Paesi balcanici e con la Turchia, rallentati dal persistere della questione cipriota.

Per quanto concerne la politica di vicinato la principale novità, già annunciata nel 2007 e concretizzatasi con il vertice di Parigi a luglio 2008 e con la conferenza euromediterranea di Marsiglia nei primi giorni di novembre, consiste nel rilancio del Processo di Barcellona e nella nascita dell'Unione per il Mediterraneo. Va rilevato, a questo proposito, come l'Italia non abbia ottenuto cariche di particolare rilievo nelle nuove strutture create all'interno del partenariato, e come la maggior parte dei progetti considerati prioritari per lo sviluppo economico del bacino mediterraneo nascano da iniziative di altri Stati membri. L'Italia resta invece membro dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea parlamentare euromediterranea, ed eserciterà in proprio la presidenza nel 2010-2011.

In tema di cooperazione giudiziaria, di polizia e doganale, la Relazione rende conto, tra l'altro, dell'importante novità rappresentata da alcune proposte di direttiva, ossia strumenti tipici del primo pilastro UE, che prevedono l'obbligo di adottare sanzioni penali con riferimento a determinate condotte da esse descritte. Si tratta, in particolare, delle proposte di direttiva sulla protezione della proprietà intellettuale e sulla tutela penale dell'ambiente, che l'Italia ha fortemente sostenuto contro la posizione di alcuni Stati membri che ritenevano impropria l'individuazione del Trattato sulla comunità europea quale base giuridica. Tali proposte hanno concluso positivamente il loro iter nel corso del 2008.

Viene inoltre offerto un quadro estremamente dettagliato della complessa legislazione in fase ascendente nel campo della cooperazione giudiziaria civile (legge applicabile in materia matrimoniale, legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale, mediazione in materia civile e commerciale, obbligazioni alimentari), e vengono aggiornate le iniziative in tema di lotta contro l'immigrazione clandestina (il tema dell'integrazione dei migranti è trattato nella Parte VI della Relazione). Si ricorda a questo proposito che il tema delle politiche migratorie è stato al centro dei lavori della Presidenza francese. A luglio, la Commissione europea ha presentato due comunicazioni sull'immigrazione e l'asilo, che hanno fatto da preludio e da base al piano approvato in materia dal Consiglio europeo di ottobre.

La Parte II si concentra sulle prospettive economiche, gli orientamenti generali e le nuove strategie, soffermandosi in modo dettagliato sull'impegno profuso dal Governo per rispondere all'azione di stimolo esercitata dalla Strategia di Lisbona, traducendola in una serie di misure di modernizzazione incentrate sull'innovazione, la crescita quantitativa e

qualitativa delle opportunità di lavoro, specie per le donne, il potenziamento della concorrenza e della coesione interna.

Va rilevato come l'impegno profuso dall'Italia abbia ottenuto un significativo riconoscimento dalla stessa Commissione europea, che nel suo rapporto sull'attuazione del Piano nazionale di riforma, presentato a dicembre 2007, ha espresso una valutazione positiva sui progressi realizzati.

Nella seconda parte viene altresì inserito un capitolo *ad hoc* sui nuovi orientamenti prioritari dell'UE in materia di ambiente ed energia – trattati in modo più dettagliato nella Parte V –, proprio a testimoniare come strategia di Lisbona e sviluppo sostenibile siano due ambiti complementari e in grado di rafforzarsi vicendevolmente.

La Parte III è incentrata sulle attività connesse alle fasi ascendente e discendente. Per quanto concerne la prima, viene dato conto in particolare delle attività svolte dal Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei, o CIACE, e dal suo organo tecnico ausiliario, il Comitato tecnico permanente, sottolineandone l'assoluta centralità per l'azione del Governo in sede negoziale.

Per la fase discendente, viene offerto un quadro completo dell'attività di recepimento delle direttive incluse nelle leggi comunitarie 2005 e 2006. Attività peraltro non completata, anche a causa del cambio di legislatura, dimodoché il disegno di legge comunitaria attualmente all'esame della 14<sup>a</sup> Commissione contiene diverse reiterazioni di deleghe. Vengono altresì elencate le misure di recepimento diretto di direttive da parte delle Regioni, e viene fornito un quadro riepilogativo delle procedure d'infrazione in corso al 31 dicembre 2007, dal quale emerge confermato il trend positivo che sta progressivamente riallineando l'Italia agli altri Stati membri, e che deriva in larga misura dall'impegno profuso dalla struttura di missione appositamente creata presso il Dipartimento per le politiche UE.

La Parte IV della Relazione si concentra su mercato interno e concorrenza, a partire dalla nuova strategia del mercato unico per il XXI secolo, presentata nel novembre 2007 dalla Commissione europea e consistente in un pacchetto di iniziative finalizzate a rendere il mercato unico europeo più moderno e più vantaggioso per i cittadini europei. Il documento propone una serie di azioni che spaziano dalla politica delle piccole e medie imprese alla sicurezza dei prodotti, alla libera circolazione dei prodotti e dei servizi, alla formazione tecnica, alle regole finanziarie e contabili, proponendo l'idea di una «quinta liberà» costituita dalla realizzazione della Società dell'informazione e della comunicazione, basata sulla libera circolazione di conoscenza ed innovazione.

In tema di libera circolazione dei beni va ricordato come nel febbraio 2008 il Parlamento europeo abbia approvato in prima lettura il Regolamento relativo al reciproco riconoscimento di prodotti non armonizzati da parte degli Stati membri, che definisce diritti ed obblighi delle autorità nazionali e delle imprese che intendono vendere in un Paese dell'Unione prodotti già legalmente commercializzati in un altro Membro.

Per quanto riguarda le misure in materia doganale, sono stati attivati i programmi d'azione comunitari «Dogana 2007», finalizzato all'applica-

zione uniforme della legislazione doganale per la tutela del bilancio comunitario; e «Fiscalis 2007», con l'obiettivo di migliorare e rendere più efficace il funzionamento del sistema di imposizione indiretta nel mercato interno.

L'Unione europea ha perseguito anche nel 2007 delle iniziative di cooperazione sia tra Stati membri che con Paesi terzi, prestando attenzione sia al quadro giuridico di riferimento che alla rete di relazioni esterne. In corso di definizione accordi, in particolare, con la Turchia, con la Federazione Russia e con la Confederazione Svizzera, mentre in materia di contraffazione si attende un pacchetto normativo idoneo a garantire una omogenea e continua azione europea di contrasto, uniformità di controlli e sanzioni oltre che scambio di informazioni capillare.

Per la libera circolazione dei servizi si ricorda che la Direttiva 206/123/CE (o direttiva «Servizi») è stata adottata il 12 dicembre 2006, con un termine per il recepimento entro il 28 dicembre 2009. La trasposizione esige una preventiva e piena conoscenza sia del quadro normativo nazionale in materia di attività dei servizi, sia del sistema amministrativo di riferimento, che si traduce in un'attività di monitoraggio da parte degli Stati membri, i quali ne riferiscono i risultati alla Commissione. Gli obiettivi della direttiva riguardano diversi soggetti: operatori economici, consumatori ed istituzioni. Agli Stati membri si richiedono adempimenti precisi tra cui quello di operare uno *screening* della normativa che riguarda l'accesso ad un'attività di servizi e il suo esercizio per verificarne la compatibilità con i criteri dettati dalla direttiva; ed instaurare forme di cooperazione amministrativa efficaci con gli Stati membri al fine di garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi.

Si tratta, in sostanza, di predisporre un censimento di tutti i regimi di autorizzazione che condizionano la libertà di circolazione dei servizi e la libertà di stabilimento dei prestatori; in un secondo momento, verrà valutata la conformità alla direttiva delle previsioni legislative, regolamentari e amministrative individuate alle amministrazioni, al fine di correggere o abolire i regimi autorizzatori ingiustificati o sproporzionati e di eliminare i requisiti dubbi.

In tema di libera circolazione dei lavoratori la Relazione si sofferma in particolare sulla direttiva 2005/36/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007, con la quale la Comunità ha avviato la riforma del regime di riconoscimento delle qualifiche professionali, rendendolo più uniforme, trasparente e flessibile. Per facilitare l'applicazione di tutte le disposizioni previste dalla direttiva, una decisione della Commissione ha istituito uno specifico gruppo composto dai Coordinatori nazionali nominati dagli Stati membri, con il compito di garantire il coordinamento tra le amministrazioni competenti a regolamentare le professioni nazionali, al fine di un'applicazione uniforme della direttiva.

Per quanto concerne la libera circolazione dei capitali, gli elementi forniti dalla Relazione vanno integrati con un richiamo alla importante proposta di regolamento relativo ai pagamenti transfrontalieri, presentata il 13 ottobre 2008 ed attesa in plenaria nel marzo 2009, che ha il fine



di realizzare un mercato interno dei servizi di pagamento in Europa nel quale esista una reale concorrenza ed i pagamenti transfrontalieri e nazionali siano soggetti allo stesso regime, consentendo così risparmi e vantaggi di rilievo per l'economia europea in senso ampio.

Per quanto attiene alla concorrenza, alla normativa antitrust e alle liberalizzazioni, vanno segnalate due importanti indagini nel settore bancario e nel settore assicurativo, che si sono concluse rispettivamente con la comunicazione del 31 gennaio 2007 e del 25 settembre 2007 ed hanno portato la Commissione ad evidenziare alcune pratiche anticoncorrenziali e, di conseguenza, ad attivare idonei strumenti di contrasto. In tal senso, anche da parte italiana, si è provveduto con la legge del 2 aprile 2007, n. 40, ad emanare disposizioni innovative in ordine alla estinzione anticipata ed alla portabilità dei mutui, alle spese concernenti le comunicazioni al cliente da parte di banche ed assicurazioni, alla semplificazione in materia di cancellazione di ipoteche, al rinnovo dei contratti di assicurazione.

Per quanto riguarda l'ambito delle liberalizzazioni, i progressi registrati in Italia, si inseriscono nel solco tracciato dalla Commissione europea, la quale ha sostenuto la necessità di insistere soprattutto sui settori dell'energia, delle telecomunicazioni e dei trasporti.

In tema di aiuti di stato, nel dicembre 2007, la Commissione ha adottato un nuovo Regolamento con norme procedurali più rapide per la notifica degli aiuti di Stato, in linea con le posizioni espresse dai Paesi membri. Con il «Quadro di valutazione degli aiuti di Stato» predisposto nell'autunno 2007, l'Esecutivo di Bruxelles ha, inoltre, evidenziato la tendenza al contenimento del volume complessivo degli aiuti alle imprese, dichiarando l'Italia in linea con l'orientamento più volte stabilito dai vari Consigli europei. Si segnala, inoltre, che la Commissione, il 28 novembre 2007, ha approvato la carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013.

Per quanto concerne la tutela della proprietà intellettuale e industriale, una rilevante novità, rispetto al quadro tracciato dalla Relazione, è rappresentata dalla comunicazione su «Una strategia europea in materia di diritti di proprietà industriale», presentata dalla Commissione europea lo scorso luglio, che propone una strategia orizzontale e integrata che abbracci l'intera gamma dei diritti di proprietà industriale. L'istituzione di un brevetto comunitario attraverso un titolo di protezione non discriminatorio ed unico per tutta l'UE rappresenta, per l'Italia, un obiettivo di fondamentale importanza per aumentare la competitività delle imprese europee rispetto ai concorrenti che già dispongono di titoli di protezione unitari e ottenibili a costi ragionevoli.

Infine, in tema di protezione dei consumatori, a gennaio è stata presentata la direttiva sulla sicurezza dei giocattoli, risultato di una lunga attività di studio, nella quale l'Italia è stata impegnata in prima linea, anzitutto come Paese coordinatore del progetto «SUSY SAFE» relativo alla creazione di una banca dati sugli incidenti, e poi come promotore di un secondo progetto (SUSY SAFE II) che terminerà nel dicembre 2009, con l'obiettivo di utilizzare i dati acquisiti per indirizzare la progettazione

e l'utilizzo dei prodotti nell'ottica della massima sicurezza, coinvolgendo i consumatori come soggetti attivi nel processo di acquisizione e come attori nel processo di educazione al consumo e nell'attività di prevenzione.

Sempre a gennaio 2008, è stata inoltre presentata la proposta di regolamento relativa alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori, per consolidare ed aggiornare due settori della legislazione in materia di etichettatura, vale a dire l'etichettatura generale dei prodotti alimentari e l'etichettatura nutrizionale, rispettivamente disciplinati dalle direttive 2000/13/CE e 90/496/CEE.

Infine, lo scorso ottobre, è stata presentata una proposta di direttiva sui diritti dei consumatori che mira a modificare l'attuale quadro normativo – ripartito in quattro distinte direttive – creando un unico strumento orizzontale che disciplina in modo sistematico gli aspetti comuni, semplifica e aggiorna il quadro normativo, eliminando eventuali incoerenze e colmando possibili lacune.

La proposta, soprattutto, si distanzia dall'approccio dell'armonizzazione minima seguito nelle quattro direttive (il principio, quindi, in base al quale gli Stati membri possono mantenere o adottare norme più severe rispetto a quelle europee; principio che ha creato una forte discordanza nelle legislazioni nazionali), optando per un principio di armonizzazione completa, in base al quale gli Stati membri non potranno più mantenere o adottare disposizioni divergenti da quelle europee.

La Parte V della Relazione si sofferma sulle Politiche comuni, a partire dalla politica agricola, di cui vengono illustrate soprattutto le evoluzioni legislative, a partire dalla Comunicazione sullo stato di salute della PAC riformata. Va ricordato a questo proposito che molte delle proposte legislative segnalate come in corso di iter, dalla riforma della OCM vino a quella del settore ortofrutticolo, al nuovo regolamento sull'etichettatura dei prodotti biologici, hanno concluso o stanno concludendo il loro *iter*. L'impegno profuso dal Governo in sede negoziale ha dato esiti diseguali: più efficace in sede di riforma dei settori vitivinicolo e ortofrutticolo, meno nell'ambito delle misure in materia di agricoltura biologica e di qualità, dove l'innalzamento della percentuale di OGM nei prodotti del biologico tende inevitabilmente a danneggiare il comparto italiano, strutturato su una politica di esclusione quasi totale del geneticamente modificato. In questa prospettiva, acquista un particolare rilievo il negoziato che prenderà le mosse, sotto forma di procedura di consultazione, dal Libro verde sulla qualità dei prodotti alimentari, recentemente presentato dalla Commissione europea: sede ottimale per proporre misure che tutelino la specificità della nostra agricoltura.

Proprio sul Libro verde, come anche sulla riforma della OMC tabacco, dovrebbe incentrarsi, nel 2009, il dibattito europeo.

Rilevante anche, come evidenziato dalla Relazione, l'impegno profuso dal Governo in sede negoziale sul Regolamento attuativo del Fondo europeo per la pesca, all'interno del quale sono state introdotte importanti misure di sostegno per gli operatori del settore.

Per quanto concerne la politica dei trasporti, particolare rilievo merita l'impegno profuso dal governo, e coronato da un parziale successo, sul cosiddetto terzo pacchetto ferroviario, il cui iter si è appena concluso e a proposito del quale l'Italia ha sottolineato l'esigenza di tutelare il cosiddetto «presidio della sicurezza» rispetto a politiche di liberalizzazione incontrollate, e di garantire l'implementazione dell'interoperabilità dei sistemi ferroviari finalizzata allo sviluppo del trasporto su rotaia. Anche in tema di trasporti marittimi la legislazione UE appare in continua evoluzione, con particolare riferimento alla proposta di direttiva sulle responsabilità degli armatori e dei vettori in caso di incidente.

Nel settore dell'audiovisivo e delle telecomunicazioni, la Relazione si concentra in particolare sulla nuova direttiva «televisione senza frontiere», che andrà attuata entro la fine del 2009, e sull'evoluzione della legislazione nazionale nella transizione dall'analogico al digitale; sul nuovo pacchetto di revisione del quadro regolamentare per le comunicazioni elettroniche, intorno al quale si è svolto, nei primi mesi del 2008, un ampio e articolato dibattito in sede di Consiglio e il cui esame dovrebbe concludersi nel primo semestre del 2009; sulla proposta di revisione della direttiva sui servizi postali, finalizzata al completamento del mercato interno e al mantenimento di un livello comune del servizio universale per tutti gli utenti degli Stati membri, il cui iter si è concluso a inizio 2008.

In tema di politica energetica e ambientale, il processo di integrazione europea e la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario hanno fatto registrare uno sforzo significativo attorno ai tre pilastri della lotta ai cambiamenti climatici, della sicurezza degli approvvigionamenti energetici e della necessità di promuovere la crescita e l'occupazione. La Relazione dà conto soprattutto delle procedure connesse al cosiddetto «pacchetto energia-ambiente», approvato dal Consiglio europeo di primavera e orientato a definire target obbligatori per la riduzione delle emissioni e le energie rinnovabili, sottolineando altresì come l'obiettivo vincolante per i biocarburanti sia condizionato alla disponibilità di tecnologie sostenibili di seconda generazione. In sede pre-negoziale, l'Italia ha sottolineato in particolare la necessità che le tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio siano sottoposte a valutazione di efficacia e di impatto ambientale, e non contrastino con altre tecnologie volte a contrastare il cambiamento climatico, come ad esempio le fonti rinnovabili.

Sulla materia, l'intensa attività della Commissione europea si è tradotta nel 2007 in un primo pacchetto clima-energia, che individua per il 2020 i tre obiettivi strategici del 20 per cento di riduzione delle emissioni di Co<sub>2</sub> rispetto ai livelli del 1990, di una quota di energia prodotta da fonti rinnovabili pari al 20 per cento dei consumi finali energetici europei e di una quota dei consumi di biocarburanti pari al 10 per cento dei consumi europei dei combustibili per i trasporti. Tali obiettivi sono al centro del secondo pacchetto clima-energia, presentato a gennaio 2008, come anche della proposta di regolamento sulle emissioni del comparto automobilistico: proposte legislative sulle quali si è concentrata una parte significativa del dibattito nelle istituzioni europee e in particolare in sede di Con-

siglio, e cui la 14<sup>a</sup> Commissione, come anche le altre Commissioni competenti per materia, ha dedicato particolare attenzione, vista la problematicità di alcune delle disposizioni contenute per la filiera produttiva del nostro Paese. Si ricorda che su questi provvedimenti, come anche sul pacchetto di proposte relative al mercato interno dell'energia e del gas naturale (anch'esse ampiamente dibattute, con particolare riferimento al tema della separazione della proprietà delle reti di trasmissione dalle attività di produzione/importazione), la presidenza francese conta di raggiungere un accordo entro la fine di quest'anno.

Per quanto concerne la politica fiscale, la Relazione si sofferma soprattutto sull'evoluzione del cosiddetto «pacchetto IVA», da tempo ormai in discussione al Consiglio, dando conto delle significative evoluzioni verificatesi nel 2007 e in particolare dell'accordo politico sostanziale raggiunto dal Consiglio ECOFIN del 4 dicembre. Va peraltro rilevato come le tre proposte legislative di cui consta il pacchetto (mini sportello unico, luogo di tassazione dei servizi e riforma dell'ottava direttiva IVA) siano ancora in corso di esame, e come ad esse si sia aggiunta, durante il 2008, un'importante quarta proposta di direttiva che estende il sistema delle aliquote IVA ridotte ai servizi prestati localmente, ivi inclusi quelli di ristorazione, a suggello di una posizione fortemente sostenuta dall'Italia.

In tema di politiche di coesione e fondi strutturali, la Relazione si sofferma sui brillanti risultati ottenuti in tema di utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2000-2006, che dovrebbero garantire una perdita di finanziamenti a consuntivo minima se non fisiologica (lo 0.3% delle risorse complessive assegnate all'Italia). Illustra inoltre l'intenso impegno profuso nella predisposizione del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 nonché di tutti i programmi operativi rientranti all'interno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo. I contributi comunitari destinati alla programmazione, che si attestano a quasi 29 miliardi di euro, saranno inseriti nel quadro più ampio della politica regionale unitaria, così da garantire una gestione coordinata di tutte le risorse disponibili all'interno di un disegno armonico.

Particolarmente preoccupanti risultano i dati relativi alla lotta contro la frode. Benché infatti all'Italia, e in particolare alla nostra Guardia di Finanza, venga riconosciuta nelle sedi europee una notevole capacità di contrasto al fenomeno delle frodi, tale capacità rischia di essere vanificata dalla difficoltà di recuperare i contributi comunitari illecitamente percepiti. Difficoltà tanto più grave nel momento in cui il nostro Paese è al quinto posto assoluto per numero di frodi e irregolarità segnalate e addirittura al primo posto per importi delle frodi, con più di 318 milioni di euro contro i 139 della Spagna, secondo Paese dell'UE, e mostra una crescente difficoltà nei recuperi, in controtendenza con il dato generale europeo.

La Parte VI della Relazione si sofferma infine sulle politiche sociali, offrendo un quadro completo delle iniziative in fase ascendente e discendente per quanto concerne, tra l'altro, le politiche per la famiglia, per lo

sport, per il lavoro, per la salute e per l'istruzione e la formazione. Merita particolare segnalazione l'impegno profuso dall'Italia in sede di recepimento delle direttive per l'integrazione sociale dei migranti e per la parità di trattamento, come anche, in questo secondo ambito, l'intensa attività svolta nell'attuazione dell'Anno europeo delle pari opportunità per tutti, la cui inaugurazione si è svolta a Roma il 3 maggio dello scorso anno.

## EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1078

### Art. 6.

#### 6.2/1

VETRELLA

*All'emendamento 6.2, dopo le parole: «di sanzione amministrativa» inserire le seguenti: «il cui importo» e dopo le parole: «a 500.000 euro, » inserire le seguenti: «dovrà tenere conto anche della dimensione dell'impresa e del relativo fatturato. Questo».*

---

#### 6.2/2

LUSI, MARINARO

*All'emendamento 6.2, dopo le parole: « 500.000 euro» inserire le seguenti: «da determinare in modo graduale tenendo conto della dimensione dell'impresa e del relativo fatturato».*

---

### Art. 8.

#### 8.4/1

MARINARO, GHEDINI, PEDICA, VITA, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, PIGNEDOLI, RANUCCI, SOLIANI, TOMASELLI

*All'emendamento 8.4, alla lettera a), sostituire le parole: «nel decreto legislativo di attuazione» con le seguenti: «anche attraverso un piano articolato composta da azioni positive e misure legislative volte alla effettiva realizzazione della parità salariale».*

*Dopo la lettera c) inserire un nuovo capoverso con il seguente nuovo testo: «stanziare le risorse necessarie all'attuazione di un piano straordina-*

rio di servizi per la conciliazione, come primo passo per il superamento dello squilibrio; ».

*Il primo capoverso della lettera d) è modificato come segue: «d) prevedere che, qualunque incremento di risorse, in ogni caso derivate, abbia destinazione vincolata all'attuazione di misure volte a finanziare:».*

---

## **Art. 10.**

### **10.0.2 (Testo 2)**

MONTANI, VALLARDI, PITTONI

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Impianti illegali posteriori al 31 agosto 1998)*

1. Per gli impianti illegali posteriori al 31 agosto 1998 ed esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento Ce n. 555/08 la sanzione stabilita ai sensi dell'articolo 85 del regolamento CE n. 479/2008 è di 12.000 euro/ha.

2. La stessa sanzione si applica nel caso di impianti illegali realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento Ce n. 555/08, per la prima volta con decorrenza dalla data di tali impianti.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono nuovamente applicate ogni 12 mesi, a partire dalle date suddette, fino all'adempimento dell'obbligo di estirpazione.

4. Ai sensi dell'articolo 86 del regolamento CE n. 479 /08, la tassa per regolarizzare le superfici vinate impiantate anteriormente al 1° settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, è di 6.000 euro/ha., pari al doppio del valore medio del diritto di reimpianto.

5. Il disposto del comma 1 non si applica alle superfici regolarizzate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

6. A decorrere dal 1° luglio 2010 si applica la sanzione prevista al precedente articolo 1 se le superfici non sono estirpate.

7. In attesa del pagamento della tassa di cui all'articolo 2, comma 1 e nei casi previsti dall'articolo 1 e dall'articolo 2, comma 3, le uve ed i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici di cui ai medesimi articoli, possono essere messi in circolazione solo a fini di distillazione ed esclusivamente a spese del produttore. Questi prodotti non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

8. Le Regioni e le Province Autonome verificano la non circolazione dei prodotti in questione o la distillazione. Il termine entro il quale i produttori comunicano alle Regioni e Province Autonome l'intenzione di ricorrere alla vendemmia verde o alla distillazione è il 15 aprile di ciascuna campagna.

9. Le Regioni e le Province Autonome possono avvalersi della facoltà prevista all'articolo 57 paragrafo 2, 2° comma, del Regolamento Ce n. 555/08.

10. È fissata la sanzione da euro 2.000 a euro 6.000 per ogni ettaro, o frazione di ettaro della superficie vitata, tenuto conto del valore commerciale dei prodotti ottenuti dalle superfici interessate, se il produttore:

a) non presenta il contratto di distillazione entro il termine specificato all'articolo 57, paragrafo 1, 2° comma del Regolamento CE n. 555/08;

b) presenta dei contratti che non coprono l'intera produzione quale dichiarata nella dichiarazione di raccolta o di produzione previsti dal Regolamento CE n. 1282/81;

c) non informa la competente autorità, entro il termine specificato al comma 2, dell'intenzione di procedere alla vendemmia verde.

11. Qualora i produttori non forniscano la documentazione prevista agli articoli 56 e 57 del Regolamento CE n. 555/08, la sanzione è applicata, per ciascuna campagna, un mese dopo la fine della campagna viticola nel corso della quale i prodotti sono ottenuti.

12. Ai sensi dell'articolo 117, comma 5, della Costituzione ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le norme del presente decreto si applicano, per le Regioni e Province Autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle disposizioni dei Regolamenti CE 479/08 e CE 555/08, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

13. Le Regioni e le Province Autonome possono aumentare le sanzioni previste dall'articolo 1 in base al valore commerciale dei vini prodotti con uve provenienti dai vigneti illegali.

14. Le Regioni e le Province Autonome stabiliscono una data entro la quale i produttori procedono all'estirpazione. Ove il trasgressore non esegua l'estirpazione delle viti entro il termine fissato dall'autorità regionale, quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti, ponendo a carico del trasgressore la relativa spesa.

15. Le Regioni e Province Autonome possono modificare il livello della tassa prevista all'articolo 2, comma 1, qualora accertino nei loro territori un differente valore del diritto. In ogni caso, la tassa deve essere almeno pari al doppio del valore del diritto in questione».



**10.0.3 (testo 2)**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

1. All'articolo 1 della legge 8 luglio 1997, n. 213, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

''1-bis. Tutte le carcasse o mezzene di bovini di età non superiore a dodici mesi alla macellazione sono classificati dai responsabili delle strutture di macellazione ai sensi dell'allegato XI-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'articolo 2 del decreto ministeriale 8 agosto 2008''.

2. L'articolo 3, comma 1, della legge 8 luglio 1997, n. 213, è così modificato:

''1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento, che viola l'obbligo di identificazione e di classificazione di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 1, comma 1-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000''.

3. L'articolo 3, comma 2, della legge 8 luglio 1997, n. 213 è così modificato:

''2. Il titolare dello stabilimento che utilizza una marchiatura o etichettatura difforme da quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298, e dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, n. 2551, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000''.

4. All'articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

''1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, quali definiti all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1760/2000, che in ogni fase della produzione e della commercializzazione non apponga, o apponga in maniera errata, sulle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi un'etichetta recante le indicazioni obbligatorie, previste dagli articoli 13 (paragrafi 2 e 5), 14 del medesimo regolamento, e dalla parte IV dell'allegato XI-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, secondo le modalità indicate dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1825/2000 e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, n. 2551, articolo 3, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro.''».

---

**10.0.4 (testo 2)**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Delega al Governo per il riordino e la revisione*

*della disciplina in materia di fertilizzanti)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:

*a)* adeguamento e ammodernamento delle definizioni di "concime" e delle sue molteplici specificazioni, di "fabbricante" e di "immissione sul mercato", ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;

*b)* utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 2003/2003 per i concimi immessi sul mercato con l'indicazione "concimi CE";

*c)* individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare la conformità dei concimi, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2003/2003;

*d)* revisione delle sanzioni da irrogare in base ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività, ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 2003/2003.

2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 è abrogato il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

---

**Art. 16.****16.0.2**

## IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Adeguamento comunitario di disposizioni tributarie)*

1. Il comma 3 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

''3. La ritenuta è operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio. L'aliquota della ritenuta è ridotta all'11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione di cui al periodo precedente e dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero''.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli utili distribuiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal comma 1, lettera a), numero 1) del presente articolo, gli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo sono quelli inclusi nella lista del decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

4. Il termine di centoventi giorni per la definizione del procedimento di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, stabilito dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, è ridotto a novanta giorni. Il nuovo termine trova applicazione anche per le richieste di inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati o di variazione dei prezzi di vendita al dettaglio il cui procedimento non è ancora concluso alla data di pubblicazione della presente legge.

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 7, quarto comma, la lettera *f-quinquies*), è sostituita dalla seguente: "*f-quinquies*) le prestazioni di intermediazione, relative ad operazioni diverse da quelle di cui alla lettera *d*) del presente comma e da quelle di cui all'articolo 40, commi 5 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano ivi effettuate, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in un altro Stato membro dell'Unione europea; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo d'imposta, sempre che le operazioni cui le intermediazioni si riferiscono siano effettuate nel territorio della Comunità.";

b) l'articolo 13 è sostituito dal seguente: "Articolo 13 – (Base imponibile) 1. La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.

2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono costituiti:

a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da atto della pubblica autorità, dall'indennizzo comunque denominato;

b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, di cui al n. 3) del secondo comma dell'articolo 2, rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione; per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo periodo del terzo comma dell'articolo 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione;

c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma dell'articolo 2, dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali

operazioni; per le prestazioni di servizi di cui al primo e secondo periodo del terzo comma dell'articolo 3, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi;

*d)* per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 11, dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse;

*e)* per le cessioni di beni vincolati al regime della temporanea importazione, dal corrispettivo della cessione diminuito del valore accertato dall'ufficio doganale all'atto della temporanea importazione.

### 3. In deroga al comma 1:

*a)* per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-*bis*, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate da società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;

*b)* per le operazioni esenti effettuate da un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;

*c)* per le operazioni imponibili, nonché per quelle assimilate agli effetti del diritto alla detrazione, effettuate da un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo superiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;

*d)* per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonché delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la base imponibile è costituita dal valore normale dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore.

4. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno in cui è stata effettuata l'operazione e, in mancanza, secondo il cambio del giorno antecedente più prossimo.

5. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell'articolo 19-*bis* o

di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi dei commi precedenti.'';

c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 (*Determinazione del valore normale*) 1. Per valore normale si intende l'intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione.

2. Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, per valore normale si intende:

a) per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni;

b) per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi.

3. Per le operazioni indicate nell'articolo 13, comma 3, lettera d), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti appositi criteri per l'individuazione del valore normale.'';

d) nell'articolo 17, il terzo comma, è sostituito dal seguente: ''Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, che non si siano identificati direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter, né abbiano nominato un rappresentante fiscale ai sensi del comma precedente, sono adempiuti dai cessionari o committenti, residenti nel territorio dello Stato, che acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di imprese, arti o professioni. La disposizione non si applica relativamente alle operazioni imponibili ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, lettera f), effettuate da soggetti domiciliati o residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso articolo 7. Gli obblighi relativi alle cessioni di cui all'articolo 7, secondo comma, terzo periodo, ed alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7, quarto comma, lettere d) e f-quinquies), rese da soggetti non residenti a soggetti domiciliati nel territorio dello Stato, a soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero ovvero a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero, sono adempiuti dai cessionari e dai committenti medesimi qualora agiscano nell'esercizio di imprese, arti o professioni.'';

e) nell'articolo 38-ter, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''I soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri della Comunità economica europea, che non si siano identificati direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter e che non abbiano nominato un rappresentante ai sensi del secondo comma dell'articolo 17, assoggettati all'imposta nello

Stato in cui hanno il domicilio o la residenza, che non hanno effettuato operazioni in Italia, ad eccezione delle prestazioni di trasporto e relative prestazioni accessorie non imponibili ai sensi dell'articolo 9, nonché delle operazioni indicate nell'articolo 17, commi terzo, quinto, sesto e settimo, nell'articolo 74, commi settimo ed ottavo, e nell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, possono ottenere, in relazione a periodi inferiori all'anno, il rimborso dell'imposta, se detraibile a norma dell'articolo 19, relativa ai beni mobili e ai servizi importati o acquistati, sempreché di importo complessivo non inferiore a duecento euro.”;

f) l'articolo 54, terzo comma, è sostituito dal seguente: ”L'ufficio può tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità del contribuente qualora l'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) dell'articolo 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonché da altri atti e documenti in suo possesso.”.

6. Il comma 1 dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: ”1. Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica:

a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al secondo comma dell'articolo 3;

b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

c) se l'incompletezza, la falsità e l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) dell'articolo 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso articolo, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio;

d) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 32. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.”.

7. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data dalla quale trovano applicazione le disposizioni del suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore da parte del datore di lavoro nei confronti del personale dipendente si assume come valore normale quello determinato a norma dell'articolo 51, comma 4, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comprensivo delle somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell'imposta sul valore aggiunto compresa in detto importo.

8. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 38:

1) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, costituiscono prodotti soggetti ad accisa l'alcole, le bevande alcoliche, i tabacchi lavorati ed i prodotti energetici, esclusi il gas fornito dal sistema di distribuzione di gas naturale e l'energia elettrica, quali definiti dalle disposizioni comunitarie in vigore.";

2) nel comma 5, la lettera c), è sostituita dalla seguente: "c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i quali l'imposta è totalmente indetraibile a norma dell'articolo 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell'anno solare precedente non ha superato 10 mila euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato. L'ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa;"

b) nell'articolo 40:

1) il comma 4, è sostituito dal seguente: "4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano:

a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle di beni da installare, montare o assiemare ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso dell'anno solare non superiore a 35.000 euro e sempreché tale limite non sia stato



superato nell'anno precedente. La disposizione non opera per le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.'';

2) il comma 8 è soppresso;

3) il comma 9 è sostituito dal seguente: ''9. Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 nonché le prestazioni di servizio, le prestazioni di trasporto intracomunitario, quelle accessorie e le prestazioni di intermediazione di cui ai commi 4-bis, 5 e 6 rese a soggetti passivi d'imposta in altro Stato membro.'';

c) nell'articolo 41, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: ''b) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa. La disposizione non si applica per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da installare, montare o assemblare ai sensi della successiva lettera c). La disposizione non si applica altresì se l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato nell'anno solare precedente e non supera in quello in corso 100.000 euro, ovvero l'eventuale minore ammontare al riguardo stabilito da questo Stato a norma dell'articolo 28-ter, B, comma 2, della direttiva del Consiglio n. 388/CEE del 17 maggio 1977, come modificata dalla direttiva n. 680/CEE del 16 dicembre 1991. In tal caso è ammessa l'opzione per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque anteriormente all'effettuazione della prima operazione non imponibile. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dallo gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno solare nel corso del quale è esercitata; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso.'';

d) l'articolo 43 è sostituito dal seguente: ''43. (Base imponibile ed aliquota.) 1. Per gli acquisti intracomunitari di beni la base imponibile è determinata secondo le disposizioni di cui agli articoli 13, escluso il comma 4, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 . Per i beni soggetti ad accisa concorre a formare la base imponibile anche l'ammontare di detta imposta, se assolta o esigibile in dipendenza dell'acquisto.

2. La base imponibile, nell'ipotesi di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, è ridotta dell'ammontare assoggettato ad imposta nello Stato membro di destinazione del bene.

3. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi, le spese e gli oneri di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno, se indicato nella fattura, di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione, della data della fattura.

3-bis. Per le introduzioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettera b), e per gli invii di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c), la base imponibile è costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni. 4. Per gli acquisti intracomunitari di beni si applica l'aliquota relativa ai beni, secondo le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.'';

e) nell'articolo 44, il comma 2 è sostituito dal seguente: ''2. In deroga al comma 1, l'imposta è dovuta:

a) per le cessioni di cui al comma 7 dell'articolo 38, dal cessionario designato con l'osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 46, 47 e 50, comma 6;

b) per le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, del presente decreto rese da soggetti passivi d'imposta non residenti, dal committente se soggetto passivo nel territorio dello Stato.'';

f) l'articolo 46, è sostituito dal seguente: ''46. (Fatturazione delle operazioni intracomunitarie). 1. La fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario o committente con l'indicazione del controvalore in lire del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonché dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni o servizi acquistati. La disposizione si applica anche alle fatture relative alle prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, rese a soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa norma.

2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 e per le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, non soggette all'imposta, deve essere emessa fattura numerata a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che trattasi di operazione non imponibile o non soggetta all'imposta, con la specificazione della relativa norma. La fattura deve inoltre contenere l'indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cessionario o committente dallo Stato membro di appartenenza; in caso di consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato membro,

dalla fattura deve risultare specifico riferimento. La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell'imposta a norma dell'articolo 40, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore dell'imposta.

3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c), nel territorio di altro Stato membro, deve recare anche l'indicazione del numero di identificazione allo stesso attribuito da tale Stato; se trattasi di cessioni di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b), non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2.

4. Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 38, comma 4, nella fattura devono essere indicati anche i dati di identificazione degli stessi; se la cessione non è effettuata nell'esercizio di imprese, arti e professioni tiene luogo della fattura l'atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente.

5. Il cessionario o committente di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), o committente delle prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, che non ha ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve emettere entro il mese seguente in unico esemplare, la fattura di cui al comma 1 con l'indicazione anche del numero di identificazione attribuito agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il quindicesimo giorno successivo alla registrazione della fattura originaria.'';

g) nell'articolo 50, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, commi 1, lettera a), e 2, lettera c), e le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, sono effettuate senza applicazione dell'imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenenza.'';

h) nell'articolo 50, il comma 3 è sostituito dal seguente "3. Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, soggetti all'imposta deve comunicare all'altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni".

9. Le disposizioni di cui al comma 6, lettere b) e c), e al comma 8, lettera d), si applicano alle operazioni effettuate dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

10. Le altre disposizioni di cui ai commi da 6 a 8, si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge; tuttavia, per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008 per le quali sia stata già applicata la disciplina risultante da tali disposizioni, resta fermo il trattamento fiscale applicato.

11. Il Governo, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, della presente legge, può emanare decreti legislativi contenenti disposizioni modificative ed integrative di quelle di cui ai commi da 5 a 10 del presente articolo, al fine di effettuare ulteriori coordinamenti con la normativa comunitaria in tema di imposta sul valore aggiunto.

12. Al fine di contrastare in Italia la diffusione del gioco irregolare ed illegale, nonché di perseguire la tutela dei consumatori e dell'ordine pubblico, la tutela dei minori e la lotta al gioco minorile ed alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi, tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e nel rispetto degli articoli 43 e 49 del Trattato CE, oltre che delle disposizioni del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché dei principi di non discriminazione, necessità, proporzionalità e trasparenza, i commi da 13 a 31 recano disposizioni in materia di esercizio e di raccolta a distanza dei seguenti giochi:

- a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi;
- b) concorsi a pronostici sportivi e ippici;
- c) giochi di ippica nazionale;
- d) giochi di abilità;
- e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;
- f) bingo;
- g) giochi numerici a totalizzatore nazionale;
- h) lotterie ad estrazione istantanea e differita.

13. La disciplina dei giochi di cui al comma 12 è introdotta ovvero adeguata con regolamenti emanati ai sensi degli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Nel rispetto della predetta disciplina, con provvedimenti del direttore generale della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si provvede alla istituzione di singoli giochi, alla definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, della posta unitaria di partecipazione al gioco, anche sotto forma di prezzo di acquisto del titolo di legittimazione alla partecipazione al gioco, nonché della relativa variazione in funzione dell'andamento del gioco, considerato singolarmente ovvero in rapporto ad altri, alla individuazione della misura di aggi, diritti o proventi da corrispondere in caso di organizzazione indiretta del gioco, alla variazione della misura del prelievo, anche per imposte, nell'ambito della misura

massima prevista per ciascun gioco ed in funzione del predetto andamento.

14. L'esercizio e la raccolta a distanza di uno o più dei giochi di cui al comma 12, lettere da *a*) ad *f*), ferma la facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di stabilire, ai sensi del comma 31, in funzione delle capacità tecnico operative del suo portale e delle effettive esigenze di mercato, in un numero massimo di 200, le concessioni di cui alla lettera *a*) del presente comma da attribuire in fase di prima applicazione, è consentita:

*a*) ai soggetti in possesso dei requisiti e che assumono gli obblighi di cui al comma 16, ai quali l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attribuisce concessione per la durata di nove anni;

*b*) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 12 attraverso rete fisica, rete di raccolta a distanza, ovvero entrambe.

15. L'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 12, lettere *g*) e *h*), sono effettuati fino alla data di scadenza delle relative concessioni dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari unici di concessione per la gestione e lo sviluppo dei medesimi giochi. Su autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 12, lettere *g*) e *h*), è altresì consentita ai soggetti di cui al comma 14 ai quali i titolari unici di concessione abbiano dato licenza con la previsione di un aggio non inferiore a quello percepito dai titolari di punti di vendita dei medesimi giochi che fanno parte della rete fisica di raccolta dei predetti titolari unici di concessione.

16. La concessione richiesta dai soggetti di cui al comma 14, lettera *a*), è rilasciata subordinatamente al rispetto di tutti i seguenti requisiti e condizioni:

*a*) esercizio dell'attività di gestione e di raccolta di giochi, anche a distanza, in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, con un fatturato complessivo, ricavato da tale attività, non inferiore ad euro 1.500.000,00 nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda;

*b*) fuori dai casi di cui alla lettera *a*), possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico sottoscritto dai soggetti di cui al comma 17, lettera *b*), comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente, che altresì rilasciano alla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore ad euro 1.500.000,00;

c) costituzione in forma giuridica di società di capitali, con sede legale in uno degli Stati dello spazio economico europeo, anteriormente al rilascio della concessione ed alla sottoscrizione della relativa convenzione accessiva;

d) possesso da parte del presidente, degli amministratori e dei procuratori dei requisiti di affidabilità e professionalità richiesti alle corrispondenti figure dei soggetti di cui al comma 17, lettera b);

e) residenza delle infrastrutture tecnologiche, *hardware* e *software*, dedicate alle attività oggetto di concessione in uno degli Stati dello Spazio economico europeo;

f) sottoscrizione, anteriormente alla operatività della concessione, di atto d'obbligo all'effettuazione del collegamento permanente, anche mediante fornito re di servizi di connettività e comunque tramite rete dedicata e sicura, delle infrastrutture di cui alla lettera e) al portale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestito dal suo partner tecnologico, necessario ad assicurare il monitoraggio dell'accesso dei consumatori alla fruizione dei giochi offerti dal concessionario, nonché delle eventuali anomalie di gioco;

g) versamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di un corrispettivo *in tantum*, per la durata della concessione e a titolo di contributo spese per la gestione tecnica ed amministrativa dell'attività di monitoraggio e controllo, pari ad euro 300.000,00, oltre IVA, per le domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 12, lettere da a) ad e), nonché ad euro 50.000,00, oltre IVA, per le domande di concessione riferite al gioco di cui al comma 12, lettera f);

h) sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui al comma 18.

17. I soggetti di cui al comma 14, lettera b), che chiedono la concessione per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 12, lettera da a) a f), al fine di ampliare ovvero completare la gamma dei giochi per i quali gli stessi sono già abilitati all'esercizio e alla raccolta a distanza, versano all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il contributo di cui al comma 16, lettera g), nelle seguenti misure:

a) euro 300.000,00, per i concessionari del gioco previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, relativamente a domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 12, lettere da a) ad e);

b) euro 50.000,00, per i concessionari di esercizio a distanza dei giochi di cui all'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 24, relativamente a domande di concessione riferite al gioco di cui al comma 12, lettera f);

c) euro 350.000,00, per i concessionari di rimanenti giochi, non già abilitati alla loro raccolta a distanza, relativamente a domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 12, lettere da a) a f).

18. La sottoscrizione della domanda di concessione, il cui modello è reso disponibile dalla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito web, implica altresì l'assunzione da parte del soggetto richiedente dei seguenti obblighi valevoli per l'intera durata della concessione:

*a)* dimostrazione, su richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della persistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 16 lettere da *a)* a *f)*;

*b)* comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di ogni variazione relativa ai requisiti ed alle condizioni di cui al comma 16 lettere da *a)* ad *f)*;

*c)* accesso dei giocatori all'area operativa del sito web del concessionario dedicata all'offerta dei giochi di cui al comma 12 lettere da *a)* a *f)*, esclusivamente attraverso il portale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche attraverso automatico reindirizzamento del giocatore nel caso di suo tentativo di accesso diretto all'area operativa del predetto sito;

*d)* esclusione dei consumatori residenti in Italia dall'offerta dei giochi di cui al comma 12, lettere da *a)* a *f)*, attraverso siti diversi da quello dedicato di cui alla lettera *c)*, ancorché gestiti dallo stesso concessionario, direttamente ovvero attraverso società controllanti, controllate o collegate;

*e)* adozione ovvero messa a disposizione di strumenti ed accorgimenti per l'auto limitazione ovvero per l'autoesclusione dal gioco, l'esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori, nonché l'esposizione del relativo divieto in modo visibile sul sito dedicato di cui alla lettera *c)*, ovvero negli ambienti virtuali di gioco gestiti dal concessionario;

*f)* promozione di comportamenti responsabili di gioco e vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, nonché di misure a tutela del consumatore previste dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

*g)* trasmissione al portale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle informazioni anonime relative alle singole giocate, ai prelievi ed ai versamenti effettuati sui singoli conti di gioco, ai relativi saldi, nonché, utilizzando protocolli di comunicazione stabiliti con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai movimenti, da identificare con apposita codifica, relativi ad attività di gioco effettuate dal giocatore mediante canali che non prevedono il transito per il portale;

*h)* messa a disposizione, nei tempi e con le modalità indicati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto della sua richiesta, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo della medesima Amministrazione;

*i)* consenso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'accesso, nei tempi e con le modalità indicati dalla stessa Amministrazione, di suoi dipendenti o incaricati alle sedi del concessionario a

fini di controllo e ispezione, nonché, ai medesimi fini, impegno di massima assistenza e collaborazione a tali dipendenti o incaricati;

l) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alla gestione delle somme depositate sui conti di gioco di titolarità dei giocatori.

19. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato effettua l'istruttoria delle domande di concessione entro 90 giorni dal loro ricevimento complete di tutta la documentazione occorrente per il riscontro dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 16. In caso di incompletezza della domanda ovvero della relativa documentazione, il termine è sospeso fino al momento della sua regolarizzazione. Il termine è altresì sospeso, in caso di richiesta di integrazioni documentali ovvero di chiarimenti chiesti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dal momento della richiesta e fino alla loro ricezione. In deroga al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, fatti, stati e qualità relativi ai requisiti ovvero alle condizioni di cui al comma 16 non possono essere attestati nella forma dell'autocertificazione ovvero della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. In caso di decorso del termine per l'istruttoria senza l'adozione di un provvedimento conclusivo espresso da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la domanda di concessione si intende respinta.

20. La raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 12 è subordinata alla stipula, anche per via telematica, di un contratto di conto di gioco tra il giocatore e il concessionario. Lo schema di riferimento del contratto di conto di gioco, reso disponibile dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito web, è predisposto nel rispetto delle seguenti condizioni minime, cui restano senz'altro soggetti i contratti di conto di gioco in essere alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) accettazione da parte del concessionario della regolazione del contratto secondo la legge dello Stato Italiano e che italiano sia il foro competente per le eventuali controversie, nel rispetto delle norme vigenti anche di fonte comunitaria, con esclusione di forme di risoluzione arbitrale delle controversie medesime;

b) utilizzo del conto di gioco in osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE recante disposizioni per la relativa esecuzione;

c) unicità del contratto di conto di gioco con ciascun giocatore, divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la raccolta o l'intermediazione di giocate altrui, improduttività di frutti del conto di gioco per il giocatore, nonché gratuità della relativa utilizzazione per il giocatore;



d) indisponibilità da parte del concessionario delle somme depositate sul conto di gioco, fatte salve le operazioni di addebito e di accredito direttamente connesse all'esercizio dei giochi oggetto di concessione;

e) tempestiva contabilizzazione e messa a disposizione al giocatore delle vincite e delle relative somme, comunque non oltre un'ora dalla certificazione ufficiale del verificarsi dell'evento che determina la vincita, salvo specifica diversa disposizione prevista dal regolamento di un singolo gioco;

f) accredito al giocatore, entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e con valuta corrispondente al giorno della richiesta, delle somme giacenti sul conto di gioco di cui il giocatore chieda al concessionario il prelievo;

g) durata del contratto di conto di gioco non superiore alla data di scadenza della concessione;

h) informativa relativa al trattamento dei dati personali rispettosa della normativa vigente in materia;

i) assenso preventivo ed incondizionato del giocatore alla trasmissione da parte del concessionario all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su richiesta di quest'ultima, di tutti i dati relativi ai movimenti e ai saldi del conto di gioco;

l) devoluzione all'erario dell'intero saldo del conto di gioco decorsi tre anni dalla data della sua ultima movimentazione.

21. Con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato i contributi di cui ai commi 16, lettera g), e 17 possono essere adeguati in aumento ogni 3 anni sulla base dell'indice dei prezzi al consumo NIC pubblicato dall'ISTAT.

22. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato rende disponibili sul portale gli indirizzi dei concessionari per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 12 e consente attraverso lo stesso l'accesso ai rispettivi siti internet per l'attività di gioco. In caso di temporanea interruzione del servizio del portale, il partner tecnologico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato consente in ogni caso ai giocatori l'accesso diretto ai siti internet dei concessionari dedicati ai giochi di cui al comma 12, fermo in tal caso l'obbligo dei concessionari di trasmettere i dati di cui al comma 18, lettera g), relativi al periodo di durata della interruzione del servizio.

23. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato adotta la carta dei servizi in materia di giochi al fine di assicurare la più corretta informazione dei giocatori, anche in tema di doveri di condotta dei concessionari, con particolare riguardo a quelle di cui al comma 18, lettera e).

24. Entro novanta giorni dalla data stabilita ai sensi del comma 31 soggetti di cui al comma 14, lettera b), ai quali sono già consentiti l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 12, sottoscrivono l'atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione occorrente per adeguarne i contenuti alle disposizioni dei commi da 12 a 31.

25. Chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza giochi di cui al comma 12 senza la prescritta concessione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La stessa pena si applica a chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza giochi diversi da quelli di cui al comma 12 che non siano previamente istituiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

26. Chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza giochi con modalità e tecniche diverse da quelle previste dai commi da 12 a 24 del presente articolo, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

27. Chiunque promuove o pubblicizza la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 12, organizzati senza la prescritta concessione, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

28. Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al comma 25, chiunque partecipa a distanza ai giochi di cui al comma 12, organizzati senza la prescritta concessione, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 200 a euro 2.000.

29. Salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di inadempimento da parte del concessionario alle disposizioni del presente articolo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dispone:

*a)* per l'inadempimento alle disposizioni di cui al comma 18, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *h)* e *i)*, nonché alle disposizioni di cui al comma 23, la sospensione della concessione fino alla data in cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate dalla Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perduri per i 30 giorni successivi alla comunicazione, la revoca della concessione;

*b)* per l'inadempimento alle disposizioni di cui al comma 21, lettera *g)*, la sospensione della concessione fino alla data in cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate dalla Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perduri per i 10 giorni successivi alla comunicazione, la revoca della concessione;

*c)* al primo inadempimento alle disposizioni di cui al comma 21, lettera *l)*, la sospensione della concessione per la durata di 15 giorni; al secondo inadempimento alle medesime disposizioni, la sospensione della concessione per 30 giorni; al terzo inadempimento la revoca della concessione;

*d)* in ogni caso al terzo inadempimento delle disposizioni di cui ai commi 18 e 20 l'amministrazione dispone la revoca della concessione.

30. I termini di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 29 sono ridotti a metà in caso di nuovo inadempimento rilevato prima che siano trascorsi dodici mesi dalla notifica del primo. In caso di terzo inadempimento nell'arco di dodici mesi, è disposta la revoca della concessione.

31. Con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sulla base di apposito progetto di fattibilità tecnica redatto dal partner tecnologico, è stabilita la data dalla quale decorrono, in tutto o in parte, gli obblighi di cui ai commi da 12 a 30. Fino a tale data i concessionari continuano ad effettuare al partner tecnologico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la trasmissione dei dati in conformità alla disciplina a tale riguardo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

32. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo; con il medesimo regolamento sono altresì determinati l'importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al torneo e le modalità che escludono i fini di lucro e la ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota, nonché l'impossibilità per gli organizzatori di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località.

33. Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è integrato di 6 milioni di euro per l'anno 2009 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere nonché alle minori entrate recate dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutate in 22 milioni di euro dall'anno 2009, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 12 a 31 del presente articolo, al netto dei costi sostenuti dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la realizzazione e la gestione degli strumenti informatici occorrenti.

34. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

35. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente all'Allegato B, sopprimere le seguenti Direttive:*

''2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale e che abroga talune decisioni che autorizzano misure derogatorie;

2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali;''.

---

**Art. 20.****20.0.16 (Testo 2)**

MONTANI, VALLARDI, PITTONI

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:***«Art. 20-bis.**

*(Disposizioni relative all'attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 589/2008 della Commissione, per quanto riguarda la commercializzazione delle uova)*

1. Qualora i centri d'imballaggio delle uova, definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 589/2008, non soddisfino più le condizioni previste dall'articolo 5 del medesimo regolamento, si applicano i provvedimenti amministrativi della revoca e della sospensione dell'autorizzazione.

2. In caso d'inosservanza delle disposizioni contenute nella specifica normativa comunitaria e nazionale, sempre che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni:

1) da euro 300 a euro 1.800 a carico di chiunque, senza le prescritte autorizzazioni:

*a)* effettui l'imballaggio, il reimballaggio e la classificazione di uova in categorie di qualità e di peso;

*b)* svolga l'attività di raccogliitore, oppure produca o commercializzi uova;

2) da euro 200 a euro 1.200 nei confronti di coloro che mescolano, al fine di venderle, le uova di gallina con quelle di altre specie;

3) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti degli operatori che omettono o non aggiornano o non tengono correttamente o non conservano, per almeno dodici mesi, le registrazioni di cui agli articoli 20, 21, 22 e 23 del Regolamento (CE) n. 589/2008, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni nazionali applicative;

4) da euro 150 a euro 900 nei confronti dei titolari dei centri di imballaggio e dei raccoglitori che omettono di comunicare alla Regione o Provincia autonoma di appartenenza ed al competente Dipartimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 30 giorni dall'avvenimento, le variazioni tecniche, societarie o d'indirizzo e la cessazione dell'attività;

5) da euro 150 a euro 900 a carico, a seconda dei casi, dei titolari dei centri d'imballaggio, dei produttori e, limitatamente agli articoli 14 e 16, relativi rispettivamente all'utilizzo della dicitura «EXTRA» e

alla vendita di uova sfuse, a carico dei rivenditori, per la violazione dei seguenti articoli del Regolamento (CE) n. 589/2008:

– articoli 2 e 4, relativi alle caratteristiche qualitative, al divieto di trattamenti per la conservazione ed ai criteri di classificazione delle uova;

– articolo 5, relativo alla dotazione di attrezzature dei centri d'imballaggio;

– articoli 6 e 11, relativi ai termini temporali per la lavorazione delle uova e alla stampigliatura degli imballaggi e delle uova;

– articoli 7, 12, 14, 16, 17 e 18, relativi all'etichettatura degli imballaggi e delle uova;

6) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti di coloro che violano le norme di cui agli articoli 8, 13, 19 e 30, del Regolamento (CE) n. 589/2008, relative alla stampigliatura delle uova importate da paesi terzi o scambiate con paesi comunitari, all'indicazione della durata minima ed al reimpaccaggio;

7) da euro 200 a euro 1200 nei confronti di coloro che omettono di riportare una o più diciture obbligatorie ai sensi della normativa vigente oppure violano quanto prescritto agli articoli 7, 8, 9 e 10, del decreto Ministeriale 13 novembre 2007, relativi all'uso di diciture facoltative;

8) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti dei titolari dei centri d'imballaggio e dei produttori che violano le norme sulla stampigliatura delle uova con il codice del produttore, di cui all'Allegato XIV del Regolamento (CE) n. 1234/2007 ed all'articolo 9 del Regolamento (CE) n. 589/2008 o dell'articolo 15 del Regolamento (CE) n. 589/2008, relativo all'indicazione del tipo di alimentazione.

3. Per le sanzioni di cui al comma 2, gli importi si intendono aumentati del doppio se la partita di merce irregolare è superiore alle 50.000 uova.

4. In caso di reiterazione della violazione, le sanzioni di cui al comma 2 sono aumentate da un terzo alla metà.

5. Per l'applicazione delle sanzioni si applica il procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Nel caso di partite di uova commercializzate che risultano non conformi alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, l'Ispettorato per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari (ICQ) attua le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2, del Regolamento (CE) n. 589/2008, fino a quando la partita stessa non è in regola.

7. Con apposito accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite, nell'ambito delle rispettive competenze, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché modalità uniformi per l'attività di controllo ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui commi 2, 3 e 4.

8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esercita il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo tramite l'Ispettorato per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari (ICQ) che è anche l'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 689/81, ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 2 del presente decreto legislativo.

9. La legge 3 maggio 1971, n. 419 e la legge 10 aprile 1991, n. 137 sono abrogate.

---

### **20.0.21/3**

VETRELLA

*All'emendamento 20.0.21, comma 1, alla lettera i), dopo le parole: «attraverso sportelli unici» inserire le seguenti: «, che eventualmente sfruttino anche la interoperabilità tra strutture pubbliche e strutture private.».*

---

### **20.0.21/4**

LUSI, MARINARO

*All'emendamento 20.0.21, comma 1, alla lettera i), in fine, aggiungere il seguente periodo: «, anche attraverso strumenti di interoperabilità tra strutture pubbliche e strutture private.».*

*Dopo la lettera i), inserire la seguente:*

«i-bis) prevedere che il diritto all'informazione venga assicurato attraverso la messa in rete degli sportelli pubblici e privati esistenti sul territorio, in modo da garantire il rispetto di obblighi di servizio e *standard* di risposta omogenei ed adeguati alle previsioni della citata direttiva;».

*Dopo la lettera p), aggiungere la seguente:*

«q) prevedere che venga garantita un'effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, evitando l'insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani, nel momento in cui questi siano tenuti a rispettare una disciplina più restrittiva di quella applicabile sul territorio nazionale ai cittadini degli altri Stati membri.».

---

**20.0.21/5**

FOSSON

*All'emendamento 20.0.21, sopprimere il comma 3.*

---

**G/1078/9/14**

GERMONTANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge comunitaria per il 2008,

premessi che:

l'A.S. 1078 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europea - Legge comunitaria 2008" all'art. 8 delega il Governo ad recepire la direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

la sopraccitata direttiva concerne la parità di trattamento in materia di: remunerazione; regimi professionali di sicurezza sociale; accesso al lavoro, alla promozione e alla formazione professionale; condizioni di lavoro;

la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 13 novembre 2008 ha condannato l'Italia per la disparità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda la diversa età di accesso alle pensioni di vecchiaia nel settore del lavoro pubblico: 60 per le donne 65 per gli uomini;

secondo le stime della Ragioneria generale dello Stato, la spesa pensionistica per il 2008 sarà di 223,8 miliardi, 1,5 miliardi in meno rispetto alle previsioni. Tale spesa però è destinata a rialzarsi significativamente: +3,1% nel 2009, +3% nel 2010 e +3,4% nel 2011, gravando fortemente sul nostro debito pubblico;

considerato che:

a parità di posizione nella professione, le donne guadagnano molto meno degli uomini, con differenze che vanno da un minimo del 13 per cento fra gli impiegati fino a superare il 20 per cento tra i *manager*;

il ritardo nello sviluppo delle pari opportunità appare particolarmente consistente se si considerano gli sbocchi professionali dei laureati ed il mercato del lavoro delle alte professionalità, basti considerare che, così come rilevato dall'ISTAT, a un anno dal conseguimento del diploma di laurea meno della metà delle donne lavora, contro il 57 per cento degli uomini. Inoltre la maggioranza delle donne che lavorano svolge attività poco remunerative e sottodimensionate rispetto al titolo di studio;

nel 2005 dei quasi 2,9 milioni di professionisti, dirigenti e quadri rilevati dall'ISTAT solo poco più del 30 per cento sono di sesso femminile;

la presenza decrescente di donne in posizioni di maggiore responsabilità è indice evidente delle difficoltà che esse incontrano ad accedere a posizioni elevate nel mondo del lavoro;

per le donne italiane conciliare lavoro e carichi familiari resta un fattore di alta criticità come è testimoniato dalle differenze nei tassi di occupazione femminile calcolati in funzione del ruolo ricoperto in famiglia: per le donne da 35 a 44 anni, si passa dall'87,3 per cento di occupate tra le single al 74,3 per cento tra le partner in coppia senza figli, al 55,5 per cento tra le partner in coppia con figli, fino a raggiungere il 37,5 per cento tra quelle con 3 o più figli;

la funzione sociale della maternità continua ad essere penalizzata rispetto all'accesso e alla permanenza nel mercato del lavoro, imputabile principalmente a diversi fattori quali l'iniqua distribuzione dei carichi di lavoro familiare, la persistente carenza dei servizi per l'infanzia, le forme di discriminazione sul lavoro subite dalle donne madri o in gravidanza, l'insufficienza delle reti di aiuto formale (asili nido e strutture per l'infanzia);

la peculiarità del nostro Paese è ravvisabile nel ricorso intenso alla rete di aiuti informale e alla solidarietà intergenerazionale. Sei bambini su dieci sono affidati ai nonni quando la madre lavora. Questo avviene principalmente per la carenza di servizi per l'infanzia;

secondo dati ISTAT dal 1998 al 2005 il numero di bambini che frequentano il nido è cresciuto di 100 mila unità, passando dall'11 al 13,8 per cento del totale dei bambini da zero a due anni: un incremento importante, considerando che la maggioranza dei bambini che utilizzano il nido ha la mamma che lavora (77 per cento);

l'offerta di asili nido, misurata rispetto al numero dei bambini di età inferiore ai tre anni, mostra tuttavia differenze rilevanti nel livello di attivazione territoriale del servizio. La loro carenza, soprattutto al Sud e nelle Isole, condiziona decisamente il rapporto con il lavoro delle donne, al punto tale che 564 mila donne inattive hanno dichiarato nel che sarebbero disponibili a lavorare e a cercare lavoro, in presenza di servizi sociali adeguati; tra le donne occupate, 160 mila passerebbero da un regime orario *part-time* a *full time*;

l'interruzione dell'attività lavorativa dovuta alla nascita di un figlio può comportare un rischio elevato di non reinserirsi nel mondo del lavoro, o di rimanerne a lungo al di fuori. Tra le donne che nel corso della vita hanno smesso di lavorare, il 17,7 per cento lo ha fatto per la nascita del figlio;

emerge in tutta evidenza la necessità di tutelare i diritti della donna nella fase della vita in cui deve conciliare l'essere madre con la sua partecipazione alla vita attiva e produttiva;

il pensionamento anticipato delle donne è oggi giustificato come "risarcimento" per il lavoro di cura da esse svolto in famiglia durante l'in-



tera vita. Ma questo risarcimento in realtà perpetua lo stesso circolo vizioso che non risolve il problema della pari opportunità effettiva della donna;

infatti l'ammontare della pensione in Italia viene calcolato in rapporto ai contributi versati durante il periodo lavorativo, quindi la minore partecipazione delle donne al mondo del lavoro e la minore retribuzione porteranno ad una pensione delle donne più povera di quella degli uomini;

la legislazione della maggior parte dei Paesi dell'Unione Europea non prevede alcuna differenza fra uomini e donne per ciò che concerne l'età di pensionamento. I Paesi, in cui tale differenza è contemplata, si stanno comunque adeguando per equiparare l'età pensionabile.

l'incidenza della spesa previdenziale sul PIL è in Italia del 13,80 per cento contro una media europea del 10,40 per cento;

ferme restando le normative attuali l'età pensionabile di vecchiaia, a regime, sarebbe più bassa di quella prevista per l'anzianità.

impegna il Governo,

a promuovere l'adozione di iniziative legislative finalizzate al riordino della normativa in materia di sistema pensionistico, volte a consentire l'equiparazione dell'età pensionabile tra uomini e donne, secondo i seguenti principi direttivi:

a) l'introduzione di tale normativa dovrà essere realizzata secondo criteri di equità, flessibilità e gradualità per le lavoratrici pubbliche, private e autonome

b) le maggiori entrate derivanti da tali misure dovranno essere utilizzate per la creazione di una rete integrata di servizi, necessaria per sostenere le esigenze delle donne lavoratrici e comunque per politiche a favore dello sviluppo dell'occupazione femminile

c) dovranno essere promosse o favorite iniziative legislative che mirino ad incrementare le detrazioni fiscali per le donne lavoratrici con familiari a carico, al fine di configurare alcuni strumenti di politica fiscale specificamente mirati a favorire una partecipazione, quantitativa e qualitativamente più elevata, delle donne al mondo del lavoro

d) dovranno essere promosse o favorite iniziative legislative finalizzate al riordino della normativa in materia di occupazione femminile, che prevedano incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili, nonché a agevolare l'aumento dell'occupazione femminile.

---

**COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
**per la tutela e la promozione**  
**dei diritti umani**

Mercoledì 21 gennaio 2009

**7<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCENARO**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente di UNICEF-Italia, Vincenzo Spadafora, accompagnato dalla dottoressa Donata Lodi, dirigente di UNICEF-Italia.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del presidente di Unicef-Italia, Vincenzo Spadafora**

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 15 gennaio scorso.

In apertura di seduta il presidente MARCENARO dà il benvenuto al Presidente di Unicef-Italia, Vincenzo Spadafora, rilevando che il ritardo

dell'inizio dei lavori è da attribuire al protrarsi della seduta dell'Aula dovuto all'intensità del dibattito in quella sede. Ricorda che lo scorso giovedì è stato presentato il rapporto annuale dell'Unicef che contiene dati di estremo interesse per la Commissione, rispetto ai quali il giovanissimo presidente di Unicef-Italia potrà dare dettagli e informazioni ulteriori.

Il dottor SPADAFORA, nel ringraziare la Commissione per l'opportunità offerta, sottolinea l'importanza della istituzione di una Commissione per i diritti umani da parte del Senato. Come è noto l'attività dell'Unicef, in ambito istituzionale, non si limita alla raccolta fondi – che vengono utilizzati per la realizzazione di specifici progetti – ma si estrinseca anche nel confronto con tutti i soggetti istituzionali: il Parlamento, il Governo, gli Enti Territoriali. Il rapporto annuale dell'Unicef rappresenta uno strumento di primissima importanza per fare il punto sulla condizione dell'infanzia nel mondo. Tutti gli anni, nel rapporto, accanto alla raccolta dei dati ed alla loro valutazione, viene posto l'accento su profili specifici: quest'anno si è ritenuto di porre al centro il tema della salute e delle condizioni materiali delle madri, tema che spesso non trova purtroppo spazio adeguato. Ogni anno muoiono per cause connesse al parto 500 mila donne e ben 10 milioni circa sono le donne che in conseguenza del parto subiscono lesioni di qualche tipo e che quindi rischiano di morire entro breve tempo. Allo stesso modo è molto alta la percentuale dei bambini che per complicanze legate al parto rischiano di morire entro il primo mese dalla nascita. Questa triste fenomeno, rispetto al quale Niger, Afghanistan, Sierra Leone appaiono i paesi più interessati, trova la sua origine in cause molteplici che vanno dalle carenze delle strutture sul territorio, alle insufficienze del governo locale, all'assenza dei servizi sanitari di base. Vi sono poi cause legate a disfunzioni delle dinamiche sociali ed all'arretratezza economica: povertà, esclusione sociale, discriminazione. Talvolta la mancanza di personale specializzato – occorrerebbero due operatori ogni mille abitanti, ma siamo ben lontani da questi numeri – ed in generale le carenze delle strutture inducono le donne a partorire in casa, con rischi gravissimi per la salute. L'Unicef interviene in tutti i casi sia sul piano dell'assistenza materiale e tecnica sia sul piano culturale. Qualche considerazione a parte deve essere dedicata alla situazione dei bambini nella striscia di Gaza. L'Unicef ha ricevuto l'incarico da parte delle Nazioni Unite di redigere un rapporto e l'impegno – al di là dei tanti bambini uccisi – è di operare sul recupero materiale, civile e psicologico, laddove necessario, per impedire che il conflitto possa alimentare odi e atteggiamenti violenti in futuro. Ricorda infine che quest'anno ricorre il ventesimo anniversario dell'approvazione della Convenzione sui diritti del fanciullo e che l'impegno dell'Unicef è attivarsi perché la Convenzione sia applicata in tutte le sue parti. Comunque i primi mesi di collaborazione nella presente Legislatura sono stati molto costruttivi, sia sul versante parlamentare, sia sul versante governativo con il ministro Carfagna e con il ministro Maroni.

Il presidente MARCENARO, nel ringraziare il dottor Spadafora per la sua esaustiva relazione, sottolinea che anche la Commissione diritti umani dovrà porsi in relazione feconda con la Commissione bicamerale infanzia e le strutture di Governo dedicate ai problemi dell'infanzia.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*) chiede se l'Unicef abbia notizie in merito alla scomparsa di minori e in merito al traffico di organi di cui purtroppo si trova spesso notizia sui media e di cui si sta occupando anche il parlamento europeo.

Il senatore PERDUCA (*PD*) chiede maggiori delucidazioni con riguardo alle metodologie di raccolta dei dati, considerato che, specie per quanto riguarda il problema dell'HIV, probabilmente in molti paesi vi è parecchia resistenza a fornire numeri attendibili. Sottolinea come anche avere chiarezza su questo aspetto possa aiutare a sviluppare iniziative costruttive anche in vista della riunione del G8 prevista quest'anno in Italia.

Il senatore LIVI BACCI (*PD*), nel rilevare come la raccolta di informazioni attendibili sia difficile, e che quindi il lavoro dell'Unicef è estremamente meritorio, chiede di conoscere ulteriori elementi riguardo alle condizioni di salute delle madri in connessione con l'aborto. Inoltre chiede se siano disponibili dati ulteriori rispetto al rapporto sul problema del lavoro minorile, posto che su questo tema, specie sulla responsabilità internazionale delle imprese italiane, la Commissione potrebbe sviluppare sue specifiche iniziative. Per quanto attiene alla cittadinanza sottolinea che sarebbe necessario stabilire le condizioni alle quali subordinare la concessione ai bambini non italiani nati sul territorio del Paese. Chiede da ultimo notizie in merito al Centro dedicato all'infanzia di Firenze.

Il senatore FLERES (*PdL*) richiama l'attenzione sul doloroso problema dei bambini costretti a stare in carcere perché sono detenute le madri e chiede se l'Unicef abbia sviluppato progetti specifici su questo argomento.

Il dottor SPADAFORA, nel ringraziare per le domande, sottolinea come l'Unicef dedichi grande attenzione alle metodologie di raccolta dati. Quanto al problema del traffico di organi, l'Unicef non dispone di dati attendibili, così come sugli aborti indotti dalle cattive condizioni di salute delle madri. Per quanto riguarda l'aborto, ovviamente, la posizione dell'Unicef è di pieno rispetto delle diverse legislazioni. Circa la cittadinanza, effettivamente esiste un problema di riconoscimento dei minori nati sul territorio italiano di cui sarebbe bene occuparsi. Ricorda che quest'anno, in occasione del G8, vi sarà un incontro tra un gruppo di bambini e i *leader* mondiali, che rappresenterà un'occasione non solo simbolica per porre con forza i problemi dell'infanzia e dell'adolescenza.

La dottoressa DONATA LODI, dirigente Unicef- Italia, aggiunge che l'Unicef si sta attivando per sviluppare un'autonoma rete di raccolta dati che renda l'organizzazione indipendente ed efficace.

Il presidente MARCENARO, nel ringraziare i Senatori per l'ampia partecipazione al dibattito, sottolinea come il contributo del dottor Spadafora e della dottoressa Lodi sia stato prezioso per l'ulteriore programmazione dei lavori della Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

Mercoledì 21 gennaio 2009

*Presidenza del vicepresidente*  
Ugo LISI

*La seduta inizia alle ore 14.*

*SEDE CONSULTIVA*

**DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti**

(S. 1305 Governo)

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato)

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Nicolò CRISTALDI (*PdL*), *relatore*, riferisce sui contenuti del provvedimento in esame. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 2 proroga l'efficacia della previsione dell'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), già prorogata dall'articolo 1, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), al fine di assicurare l'applicazione delle norme regionali in materia di tassa automobilistica e di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) emanate in modo non conforme ai poteri attribuiti alle regioni in materia dalla normativa statale. Osserva che il comma 167 della legge finanziaria 2008 ha prorogato di un anno, al 31 dicembre 2008, il termine di efficacia di tale norma, in vista del graduale passaggio al nuovo sistema di federalismo fiscale: in attesa di tale riforma, la norma in oggetto interviene al fine di assicurare un'ulteriore proroga fino al periodo di imposta che si conclude il 31 dicembre 2010. Rileva che l'articolo 5 differisce al 1° gennaio 2010 il decorso temporale del termine di scadenza previsto per le graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni: la proroga si riferisce alle graduatorie approvate successivamente al 1° gennaio 2001 ed è tesa ad evitare che alcune graduatorie vadano a scadenza senza che le amministra-

zioni abbiano potuto assumere i vincitori in ragione del blocco delle assunzioni. Segnala che l'articolo 20 dispone la proroga fino al 30 giugno 2009 del termine originariamente previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge n. 296 del 2007 per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione, limitatamente alla cessione alle regioni, delle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa spa. Rileva che l'articolo 22 estende a tutto il 2009 il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 2 della legge 164 del 1998 fissato come limite temporale decennale di mantenimento del numero chiuso di autorizzazioni per le imbarcazioni da pesca abilitato all'uso della draga idraulica, riguardante la limitazione della pesca dei molluschi bivalvi ed il ritiro delle corrispondenti autorizzazioni fino al 31 dicembre 2008. Si sofferma sull'articolo 23, che differisce dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 il termine sino al quale il Commissario straordinario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) è autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti di accumulo e distribuzione dell'acqua, nonché sull'articolo 25, che proroga al 31 dicembre 2009 il termine finale per l'emanazione del decreto del Ministro dei trasporti che stabilisce il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale. Evidenzia che l'articolo 26 interviene sul processo di privatizzazione di Tirrenia, fissando al 31 dicembre 2009 il termine per il completamento del processo di privatizzazione delle società esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali, mentre l'articolo 30 differisce al 31 dicembre 2009 il termine del 31 dicembre 2008, previsto per l'emanazione da parte del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di un decreto che indichi i limiti, riguardanti la qualità delle acque, per imporre i divieti di balneazione. Riferisce quindi sull'articolo 33, concernente la disciplina transitoria per la distribuzione commerciale dei medicinali veterinari omeopatici, e sull'articolo 34, che proroga al 31 dicembre 2009 gli effetti del meccanismo sostitutivo e temporaneo, posto in via alternativa alla riduzione, nella misura del cinque per cento, del prezzo al pubblico dei farmaci rimborsabili, in tutto o in parte, a carico del Servizio sanitario nazionale: tale meccanismo prevede, in luogo dell'applicazione della riduzione suddetta del prezzo, il versamento alle regioni, da parte dell'azienda farmaceutica, di determinate somme. Osserva che l'articolo 37 rinvia all'anno scolastico e formativo 2010/2011 l'attuazione della riforma del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione. Si sofferma infine sull'articolo 38 che, novellando l'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, proroga al 30 giugno 2009 il termine del 31 dicembre 2008, previsto per il regime transitorio di autorizzazione paesaggistica.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 1*).

Il deputato Mario PEPE (*PD*) evidenzia i profili di contraddittorietà che caratterizzano le previsioni di cui agli articoli 18, 22 e 23 del provve-

dimento in esame, in quanto le menzionate disposizioni apportano modifiche a decreti-legge recentemente convertiti in legge. Nel rilevare che la reiterata presentazione alle Camere di provvedimenti d'urgenza recanti ripetute proroghe di termini nei diversi ambiti dell'ordinamento evidenzia il protrarsi di una prassi politico-istituzionale certamente deplorabile, esprime il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Il deputato Giuseppe SCALERA (*PdL*), nel richiamare le ragioni di ordine politico che determinano l'esigenza di approvare un decreto-legge che consenta la proroga di termini in diversi settori dell'ordinamento giuridico, esprime il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere predisposta dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale**

(S. 1315 Governo, approvato dalla Camera)

(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> del Senato)

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Ugo LISI (*PdL*), *presidente*, in sostituzione del relatore, deputato Giovanni Dima, illustra i contenuti del testo del decreto-legge in oggetto. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, riferisce che l'articolo 2-ter prevede la possibilità, per i comuni che abbiano rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2006-2008, di escludere dal computo dei saldi rilevati ai fini del Patto di stabilità interno per l'anno 2009, le somme destinate a investimenti infrastrutturali o al pagamento di spese in conto capitale relative a impegni già assunti. Osserva che l'articolo 3 reca disposizioni finalizzate a contenere i costi a carico dei cittadini e delle imprese: il comma 1 sospende l'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato ad effettuare l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe in relazione al tasso di inflazione o ad altri meccanismi automatici, salvo le tariffe relative al servizio idrico e ai settori dell'energia elettrica e del gas. Si sofferma sull'articolo 6-bis, che al comma 1 autorizza l'erogazione del maggior finanziamento della spesa sanitaria in favore delle regioni che hanno sottoscritto con lo Stato gli accordi per il riequilibrio economico finanziario e nelle quali non sia stato nominato il commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi: in particolare, la disposizione estende l'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 anche nei confronti delle regioni che ne facciano richiesta; il finanziamento può essere deliberato a condizione che la regione interessata prov-



veda alla copertura del disavanzo sanitario residuo con risorse di bilancio idonee e congrue entro il 31 dicembre 2008. Evidenzia che l'articolo 9, al comma 3-*bis*, prevede la possibilità, da parte di regioni ed enti locali, nel rispetto delle norme del Patto di stabilità, di certificare, ai creditori che ne facciano istanza, l'esigibilità di crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, al fine di consentire che il credito dichiarato certo, liquido ed esigibile possa essere ceduto pro soluto a favore di banche o di intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Fa notare che l'articolo 18 è volto alla riprogrammazione delle risorse nazionali finalizzate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate del Paese, al fine di concentrare le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) su obiettivi che, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale, siano da considerarsi prioritari per il rilancio dell'economia, quali le opere pubbliche e l'emergenza occupazionale: il comma 1 dispone che il CIPE provveda ad assegnare, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo sociale per occupazione e formazione, ove affluiscono le risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione, nonché al Fondo infrastrutture. Rileva che la riprogrammazione delle risorse disponibili del FAS deve essere effettuata nel pieno rispetto delle competenze regionali e del criterio di ripartizione territoriale delle risorse del Fondo medesimo. Osserva che il comma 4-*bis* della disposizione in oggetto è finalizzato all'attuazione del piano casa ivi richiamato. Rileva che la norma reca modifiche alla vigente disciplina, in particolare non viene più richiesta l'intesa della Conferenza unificata per l'approvazione del piano casa, bensì il semplice parere della stessa. Si sofferma sull'articolo 19-*bis*, che modifica l'articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, relativamente al sostegno all'occupazione e all'imprenditoria giovanile, e sull'articolo 23, che autorizza gruppi di cittadini organizzati a formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità per l'esecuzione di opere di interesse locale.

Il deputato Mario PEPE (*PD*), nel valutare negativamente l'eccessivo utilizzo della decretazione d'urgenza da parte del Governo nell'attuale legislatura, dichiara di condividere il criterio di ripartizione territoriale delle risorse FAS, che per una percentuale pari all'85% risultano destinate alle regioni del sud d'Italia. Ravvisa l'esigenza che siano definite congrue misure tese ad attivare un maggiore raccordo tra l'amministrazione centrale e le regioni in ordine alle diverse iniziative riguardanti il settore delle opere pubbliche e delle infrastrutture. Ravvisa l'utilità che si apponga al parere che la Commissione voterà sul decreto-legge in oggetto una specifica condizione volta a richiedere misure tese ad attivare un maggior coordinamento tra gli organismi regionali e la Cassa Depositi e Prestiti in relazione alle opere pubbliche finanziate e non ancora realizzate. Esprime peraltro, in conclusione, il proprio orientamento negativo sul testo in esame.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*), nel concordare con la richiesta avanzata dal deputato Pepe, richiama i contenuti del dibattito relativo alla specifica normativa ad effetto biennale prospettata per la città di Roma in ordine al patto di stabilità. Propone al riguardo di apporre al parere una specifica condizione tesa a specificare, in riferimento ai commi 4-*quater* e 4-*quinquies* dell'articolo 18 del testo in esame, l'esigenza di prevedere, per gli enti locali «virtuosi», forme del patto di stabilità che consentano l'attuazione di investimenti ove siano presenti disponibilità quali avanzi di amministrazione e finanziamenti di terzi.

Il deputato Ugo LISI (*PdL*), *presidente*, in sostituzione del relatore, in esito al dibattito svoltosi formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

ALLEGATO 1

**DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti (S. 1305 Governo)**

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, in corso di esame presso la 1<sup>a</sup> Commissione del Senato, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti;

evidenziato che il testo in esame si colloca nel quadro di una serie di provvedimenti di portata generale che il Governo in più occasioni ha adottato al fine di attivare una pluralità di proroghe inerenti a diversi settori, e rilevato inoltre che taluni termini prorogati da disposizioni recate dal provvedimento in esame costituiscono oggetto di una o più precedenti proroghe anch'esse disposte con decretazione d'urgenza;

valutato che il testo, recando disposizioni che incidono su una molteplicità di discipline eterogenee, appare riconducibile ad una pluralità di materie, in larga parte riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, e rilevato che le norme recanti proroghe di termini in alcuni settori quali la tutela della salute, la pesca, il governo del territorio, le infrastrutture e reti di trasporto, attengono a materie attribuite alla potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

*esprime*

## PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le disposizioni recate dal decreto-legge in esame debbano comunque far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle autonomie territoriali ai sensi delle previsioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione.

ALLEGATO 2

**DL 200/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (S. 1315 Governo, approvato dalla Camera)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 185 del 2008, approvato dalla Camera e in corso di esame presso le Commissioni riunite 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> del Senato, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;

*esprime*

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 22, misure tese ad attuare un maggior coordinamento tra gli organismi regionali e la Cassa Depositi e Prestiti in relazione alle opere pubbliche finanziate e non ancora realizzate;

2) valutino le Commissioni di merito, in riferimento ai commi 4-*quater* e 4-*quinquies* dell'articolo 18, l'opportunità di prevedere, per gli enti locali virtuosi, forme del patto di stabilità che consentano l'attuazione di investimenti ove siano presenti disponibilità quali avanzi di amministrazione e finanziamenti di terzi;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le disposizioni recate dal testo in esame, in fase di attuazione, debbano comunque far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle autonomie territoriali ai sensi delle previsioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione, con particolare riferimento alle previsioni di cui agli articoli 18 e 20 relativi, rispettivamente, alla riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali ed alle norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di stabilire, al comma 4-*bis* dell'articolo 18, finalizzato all'attuazione del Piano casa ivi richiamato, che sia richiesta l'intesa della Conferenza unificata per l'approvazione del predetto Piano casa, e non il semplice parere della stessa;

c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di stabilire, all'articolo 23, che la detrazione d'imposta per le spese sostenute per la formulazione della proposta è ammissibile solo ove si realizzino le opere e la detrazione si perfeziona con la regolare esecuzione delle stesse; si valuti altresì l'opportunità di inserire, dopo l'articolo 23, una disposizione che preveda, al fine di velocizzare l'esecuzione delle opere, il differimento dei termini indicati dall'articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dal decreto-legislativo 26 marzo 2008, n. 63.

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,**  
**di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo**  
**e vigilanza in materia di immigrazione**

Mercoledì 21 gennaio 2009

*Presidenza del Presidente*  
Margherita BONIVER

*indi del Vicepresidente*  
Ivano STRIZZOLO

*La seduta inizia alle ore 14,25.*

**Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione: Audizione di rappresentanti della Caritas italiana e della Fondazione Migrantes**  
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito)*

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione ricordando che sono presenti il dottor Oliviero Forti, rappresentante della Caritas italiana e padre Gianromano Gnesotto, rappresentante della Fondazione Migrantes.

I rappresentanti della Caritas italiana e della Fondazione Migrantes svolgono ampi e dettagliati interventi sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i deputati Ivano STRIZZOLO, *presidente*, Teresio DELFINO (UDC) ed il senatore Pierfrancesco GAMBÀ (PDL).

I rappresentanti della Caritas italiana e della Fondazione Migrantes rispondono alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Ivano STRIZZOLO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti della Caritas italiana e della Fondazione Migrantes e i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

Mercoledì 21 gennaio 2009

*Presidenza del Presidente*  
Alessandra MUSSOLINI

*Intervengono Anna GALDO, Paola PELLEGRINO e Francesca NAPOLI, rappresentanti dell'Associazione Telefono Azzurro.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sui minori stranieri non accompagnati**

**Audizione di rappresentanti dell'Associazione Telefono Azzurro**

(Svolgimento e conclusione)

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Anna GALDO, Paola PELLEGRINO e Francesca NAPOLI, *rappresentanti dell'Associazione Telefono Azzurro*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni le deputate Gabriella CARLUCCI (PDL), Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, e Anita DI GIUSEPPE (IdV).

Anna GALDO, Paola PELLEGRINO e Francesca NAPOLI, *rappresentanti dell'Associazione Telefono Azzurro*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,45.*



## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>) Sottocommissione per i pareri**

Mercoledì 21 gennaio 2009

**14<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MAZZATORTA**

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite:*

**(1315) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale**, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

Mercoledì 21 gennaio 2009

**4<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**CANTONI**

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(272) INCOSTANTE ed altri.** – *Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza;*

**(344) BARBOLINI ed altri.** – *Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale;*

**(760) SAIA ed altri.** – *Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale*

(Parere favorevole);

**(306) BIANCONI e CARRARA.** – *Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse;*

**(346) DI GIOVAN PAOLO ed altri.** – *Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse*

(Parere favorevole);

**(1305) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti:** parere favorevole con osservazioni;

*alla 2<sup>a</sup> Commissione:*

**(738) D'AMBROSIO ed altri.** – *Modifica del sistema delle notificazioni, del giudizio direttissimo e del sistema delle impugnazioni per adeguarli al rito accusatorio, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*

(Parere favorevole).

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

(466) PEGORER ed altri. – *Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare;*

(745) COSTA. – *Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare;*

(782) BENEDETTI VALENTINI. – *Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare;*

(792) GIARETTA e Paolo ROSSI. – *Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare;*

(821) Alberto FILIPPI e VACCARI. – *Riforma organica della disciplina dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare*

(Parere favorevole);

*alla 8<sup>a</sup> Commissione:*

(143) MENARDI. – *Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale;*

(263) Marco FILIPPI ed altri. – *Riforma della legislazione in materia portuale;*

(754) GRILLO ed altri. – *Riforma della legislazione in materia portuale: parere favorevole;*

*alla 11<sup>a</sup> Commissione:*

(173) CASSON ed altri. – *Disposizioni a favore dei lavoratori e dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto e dei loro familiari, nonché delega al Governo per l'adozione del testo unico in materia di esposizione all'amianto: parere favorevole;*

(783) RAMPONI. – *Differimento dell'efficacia di disposizioni in materia previdenziale per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile: parere favorevole;*

*alla 13<sup>a</sup> Commissione:*

(276) CARRARA ed altri. – *Legge quadro per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;*

(397) BENEDETTI VALENTINI. – *Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria e per la protezione della fauna selvatica;*

(1029) BENEDETTI VALENTINI. – *Abrogazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e nuova disciplina dell'attività venatoria*

(Parere favorevole);

*alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> riunite:*

(674) Paolo FRANCO. – *Disposizioni in materia di prostituzione;*

(756) STIFFONI. – *Misure contro lo sfruttamento della prostituzione e in materia di controlli sanitari*

(Parere favorevole);

*alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite:*

**(1315) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale**, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

Mercoledì 21 gennaio 2009

**11<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**FERRARA**

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 13<sup>a</sup> Commissione:*

**(1306) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente: parere favorevole.**

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

Mercoledì 21 gennaio 2009

**12<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**VICARI**

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 13<sup>a</sup> Commissione:*

**(1306) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente:** parere favorevole con osservazioni;

**Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito» (n. 53):** osservazioni favorevoli con rilievi e raccomandazione.

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

Mercoledì 21 gennaio 2009

**7<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
D'ALÌ

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(1305) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti: parere favorevole con osservazioni.**

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> RIUNITE**

**(1<sup>a</sup> - Affari costituzionali)**

**(2<sup>a</sup> - Giustizia)**

*Giovedì 22 gennaio 2009, ore 14*

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione: audizione di rappresentanti di un coordinamento di gruppi, associazioni ed enti locali.

---

### **COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> RIUNITE**

**(2<sup>a</sup> - Giustizia)**

**(3<sup>a</sup> - Affari esteri, emigrazione)**

*Giovedì 22 gennaio 2009, ore 9*

#### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CASSON ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale (816).
- LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale con la risoluzione 58/4 del 31 ottobre 2003 ed aperta alla firma a Me-



rida dal 9 all'11 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno (848) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.

II. Esame dei disegni di legge:

- LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (850) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
- LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione di atti di terrorismo nucleare, adottata dalle Nazioni Unite a New York il 14 settembre 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (851) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
- LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia, il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (852) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.

---

## COMMISSIONI 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIUNITE

**(5<sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio)**

**(6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro)**

*Giovedì 22 gennaio 2009, ore 14,30*

### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (1315) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Giovedì 22 gennaio 2009, ore 9*

**IN SEDE CONSULTIVA**

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:
- Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (1082) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- II. Esame dei disegni di legge:
- Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (1195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
  - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (1315) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- 

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Giovedì 22 gennaio 2009, ore 14,30*

**IN SEDE CONSULTIVA**

- I. Esame dell'atto comunitario:
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2009 (COM 2008 712 def.) (n. 24).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti (1305).

*IN SEDE DELIBERANTE*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- CAFORIO ed altri. – Abrogazione dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza di diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia (572) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina di un componente, in qualità di consigliere delegato, del Consiglio di amministrazione della Fondazione «Istituto nazionale per il dramma antico» (n. 25).
- Proposta di nomina di un componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione «Istituto nazionale per il dramma antico» (n. 26).
- Proposta di nomina di un componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione «Istituto nazionale per il dramma antico» (n. 27).
- Proposta di nomina di un componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione «Istituto nazionale per il dramma antico» (n. 28).

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo sport di base e dilettantistico: audizione di rappresentanti del Comitato italiano paralimpico (CIP), della Federazione ginnastica d'Italia (FGdI) e della Federazione medico sportiva italiana (FMSI).

---

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Giovedì 22 gennaio 2009, ore 8,30*

**IN SEDE CONSULTIVA**

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (1315) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Napoli (n. 22).
- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Palermo (n. 23).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, e che abroga la direttiva 82/714/CEE» (n. 54).

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Giovedì 22 gennaio 2009, ore 9*

**IN SEDE REFERENTE**

I. Esame del disegno di legge:

- SANCIU ed altri. – Disposizioni in materia di produzione biologica (1115).

## II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DE CASTRO ed altri. – Nuove disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico (1035).
- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Nuove disposizioni in materia di pesca marittima (793).
- MONTANI ed altri. – Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta (826).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta (1050).
- CASSON ed altri. – Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado (1239).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE  
COMUNITARIA*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità (COM (2008) 641 def.) (n. 23).

## **INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

*Giovedì 22 gennaio 2009, ore 8,30 e 14,30*

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (1195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*IN SEDE CONSULTIVA*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (1315) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti (1305).
- 

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Giovedì 22 gennaio 2009, ore 14*

*IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (1315) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*IN SEDE REFERENTE*

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Massimo GARAVAGLIA. – Norme in materia di bilancio dei sindacati e delle loro associazioni nonchè in materia di trattenute sindacali (1009).
- GIULIANO ed altri. – Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni (1060).
- TREU ed altri. – Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni (1180).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BASSOLI ed altri. – Misure per il riconoscimento di diritti alle persone sordo-cieche (392).
- COSTA. – Norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica (550).
- NESSA ed altri. – Riconoscimento dei diritti delle persone sordo-cieche (918).

## III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MONGIELLO. – Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente l'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista (406).

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Giovedì 22 gennaio 2009, ore 15*

*IN SEDE REFERENTE*

## Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti (1269) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Foti; Stradella ed altri, Di Pietro ed altri*).
- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente (1306).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

## I. Esame, ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale della Sila (n. 29).

## II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito» (n. 53).

*IN SEDE CONSULTIVA*

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (1195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- 

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

*Giovedì 22 gennaio 2009, ore 14*

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008 (1078).
- e del documento:
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2007 (*Doc. LXXXVII, n. 1*).

*IN SEDE CONSULTIVA*

Esame dell'atto comunitario:

- Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (COM 2008 818 def.) (n. 26).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE  
COMUNITARIA*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2009 (COM 2008 712 def.) (n. 24).



*PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sui profili di utilizzo e controllo dei fondi comunitari in Italia: seguito dell'audizione di un dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze.

---

**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

*Giovedì 22 gennaio 2009, ore 14,30*

Comunicazioni del Presidente.





NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE  
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di mercoledì 21 gennaio 2009

## **INDICE**

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare INCE . . . . *Pag.* 237

**DELEGAZIONE**  
**presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa**  
**Centro Europea (INCE)**

Mercoledì 21 gennaio 2009

*Presidenza della Presidente*  
Laura RAVETTO

**Incontro con il Sottosegretario per gli Affari esteri Alfredo Mantica sul Vertice inter-governativo svoltosi a Chisinau il 28 novembre 2008**

L'incontro si è svolto dalle ore 15,20 alle ore 16.





